ANTONIO GUARINO

LA COERENZA DI PUBLIO MUCIO

JOVENE EDITORE

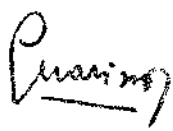

© Jovene S.p.a., Napoli, 1981
Stampato in Italia - Printed in Italy
Tip. C. Pipola & C. - Vico Gerolomini, 9, tel. 454708, Napoli
Edizione: Dr. Eugenio Jovene S.p.a., Napoli, via Mezzocannone, 109

SOMMARIO

Premessa 7

I. Publio Mucio nel suo tempo

1. Prologo 'in hortis' (n. 1-3) 9
2. Publio Mucio Scevola (n. 4-8) . . . 16

II. La vicenda graccana

3. Le premesse della crisi (n. 9-12) . . . 32
4. La questione agraria (n. 13-14) . . . 42
5. Tiberio Gracco (n. 15-18) 47
6. La riforma agraria (n. 19-21) 57
7. La caduta di Tiberio e il dopo (n. 22-24) . 65
8. L'avvento di Caio Gracco (n. 25-27) . . 71
9. La fine dei Gracchi (n. 28-30) 79

III. La coerenza di Publio Mucio

10. Mucio e la riforma agraria (n. 31-34) . . 86
11. La questione di Ostilio Mancino (n. 35-39) . 97
12. La destituzione di Ottavio (n. 40-43) . . 107
13. Il massacro del Campidoglio (n. 44-47) . . 117
14. La 'lex de capite civium' (n. 48-52) . . 126
15. La 'colpa' di Caio Gracco (n. 53-56) . . 135
16. 'Philosophari, sed paucis' (n. 57-60) . . 145

Note 155

Argomenti 191

PREMESSA

Queste pagine espongono in succinto, molto in succinto, alcune considerazioni ed alcune ipotesi ricostruttive emerse da una rilettura della storia dei Gracchi, che ho condotto avanti con riguardo specifico all'atteggiamento assunto in quegli anni dal giurista e pontefice Publio Mucio Scevola.

Allo scopo di privilegiare la brevità e la linearità del discorso, molti particolari sono stati deliberatamente tralasciati, oppure rimessi ad altri miei scritti già pubblicati o in via di pubblicazione. In compenso, alcune precisazioni, che possono parere superflue agli specialisti, figurano nel libro in omaggio al dovere di chiarezza verso i lettori non specialisti e, soprattutto, verso gli studenti del mio corso universitario di diritto romano.

Dedico al piccolo Antonio, ultimo arrivato, carissimo, nel mio minuscolo clan.

Napoli, 31 marzo 1981

a. g.

I. PUBLIO MUCIO NEL SUO TEMPO

1. Prologo 'in hortis'

1. Nei primi mesi del 129 avanti Cristo, anno contrassegnato dai consoli Caio Sempronio Tuditano e Manio Aquilio, prima ancora che entrasse la primavera, furono celebrate le *feriae Latinae*, una festa 'mobile' in onore di Giove Laziare che imponeva la sospensione dei pubblici affari.

Benché preso sino ai capelli dalla lotta politica, Publio Cornelio Scipione Emiliano altro non poté fare che ritirarsi per qualche giorno di *otium* nei suoi *horti*, cioè nella villa suburbana che aveva nel quartiere a sud del Campo Marzio. Gli amici di quello che è stato chiamato il suo 'circolo' sarebbero sicuramente venuti ad approfittare della sua ospitalità e gli argomenti di conversazione non sarebbero davvero mancati [1].

La 'mise en scène' che precede è quella, notissima, del *De republica* di Marco Tullio Cicerone. Molti l'avranno già riconosciuta e sicuramente ricorderanno che, nella ricostruzione fantastica di Cicerone, gli amici di Scipione andarono difatti a trovarlo in buon numero. Non tutti insieme, ma alla spicciolata. Primo ad arrivare fu Quinto Elio Tuberone, il figlio della sorella Emilia, stoico di profondissime convinzioni ed esperto di innumerevoli cose, persino di astronomia. Poi gli altri: Lucio Furio Filo, il console del 136, uomo di cultura oltre che di politica; Manio Manilio, giureconsulto di prima grandezza e riconosciuto maestro

della giurisprudenza cautelare, che aveva coperto il consolato nel 149; Quinto Mucio Scevola l'Augure, biscugino di Publio Mucio, buon conoscitore del diritto e futuro console del 117; Gaio Fannio, figlio di Marco, oratore di vaglia; Publio Rutilio Rufo, giovane giurista di promettenti prospettive, cresciuto alla scuola di Mucio e destinato ad essere console nel 105; Spurio Mummio, fratello del piú noto Lucio Mummio Acaico, console dal 146, uomo di vaste letture, molto versato nella filosofia stoica. In piú, naturalmente, Gaio Lelio Sapiente, il console del 140, l'augure, l'approfondito studioso di vastissimo scibile, il fine oratore, l'uomo di mondo, ma sopra tutto l'amico inseparabile di Scipione Emiliano [2].

Di che si parlò in quei tre giorni? Lo sanno tutti. Si discusse nobilmente di repubbliche, di costituzioni, di modi di governo, di príncipi, di esecranda tirannide e di altri temi connessi. Ma, come spesso succede in una conversazione che non si svolga su un argomento prefissato, il discorso si condensò sulla repubblica solamente dopo avere per qualche poco divagato qua e là.

Vi era stato pochi giorni prima un fenomeno di sdoppiamento del sole, uno di quei fenomeni di rifrazione che fanno apparire il sole (o la luna) come se fossero due o anche tre [3]. Se ne era data notizia persino in senato. Il parèlio era considerato un cattivo presagio e Scipione non poteva prevedere (lo sapeva bene Cicerone, però) che di lí a poco, tra l'aprile e il maggio, la sorte avrebbe colpito proprio lui con una morte improvvisa. Tuberone, che in ogni caso non credeva ai presagi, propose all'Emiliano di trattare appunto il problema del se e come un fenomeno del genere fosse passibile di spiegazione da parte degli esseri umani. Al che sia Scipione che altri amici sopravvenuti esposero, diva-

gando non poco, considerazioni di vario tipo che non mette conto riprodurre.

Si sarebbe andati avanti chi sa ancora per quanto, se ad un certo punto Gaio Lelio, uomo tutt'altro che privo di senso della misura e di stimoli dell''humour', non fosse intervenuto, citando un verso di Ennio, con l'esortare gli amici a filosofare moderatamente e non in maniera ossessiva [4]. Vi sono cose molto piú importanti per la vita pratica, egli aggiunse, che non le discettazioni della filosofia greca sui misteri dell'universo.

'Sarà', replicò un po' piccato Tuberone. 'Ma quali sono queste tue cose piú importanti?' [5].

E Lelio, che a sua volta, essendo oltre tutto gioviale per natura [6], del pedante Tuberone doveva evidentemente averne, almeno per quel giorno, a sufficienza, Lelio nemmeno attese che egli chiudesse bocca.

'Mehercule', esclamò. Tu stai qui a chiederti come mai sono apparsi in cielo due soli e non ti chiedi perché in uno stato unitario vi siano due senati ed ormai quasi anche due popoli? Tutti abbiamo sott'occhi il dato reale che la morte di Tiberio Gracco, e già prima l'intera condotta di lui durante il tribunato (*tota illius ratio tribunatus*), ha spezzato un popolo in due parti.

'Suvvia, ragazzi', concluse Lelio, rivolgendosi a tutta la compagnia. Lasciamo stare i due soli e cerchiamo di vedere, in concreto, che cosa occorra per riunificare la repubblica [7].

2. Lelio, e per lui Cicerone, diceva cosa dolorosamente esatta. A circa quattro anni di distanza dagli avvenimenti tumultuosi che nel 133 avanti Cristo avevano messo bruscamente fine al tribunato e alla vita di Tiberio Gracco, la repubblica continuava ad essere profondamente divisa da contrasti politici e da passioni di parte.

Né Lelio nel *de republica* si limita a un discorso generale. Sia pure in pochi tratti, egli fa nomi precisi e delinea gli opposti partiti. Da un lato, il partito conservatore, antigraccano, di cui è supremo campione (ma lo sarà ancora per poco) Scipione Emiliano; dall'altro lato il partito che ha raccolto l'eredità di Tiberio, di cui Lelio indica con vivo fastidio le attività e i nuovi 'leaders'. 'I denigratori e gli invidiosi di Scipione, prese le mosse da Publio Crasso e da Appio Claudio, anche dopo la morte di costoro mantengono dissidente da voi una parte del senato, facendo capo a Metello e a Publio Mucio, e non permettono che il nostro Scipione, che sarebbe l'unico a poterlo fare, raddrizzi la situazione in una contingenza tanto pericolosa. Intanto gli alleati italici e i Latini sono in agitazione, i trattati vengono violati, i triumviri agrari sono piú sediziosi che mai e macchinano ogni giorno novità, i galantuomini e i possidenti vivono tra le preoccupazioni'[8].

Conosceremo piú da vicino le persone ora citate, e varie altre, tra poco. Qui ne interessa una sola: Publio Mucio, vale a dire P. Mucio Scevola il giurista, il quale era stato console nel torbido 133 e nel corso del successivo 130 era succeduto al defunto Publio Licinio Crasso Muciano nell'altissima carica di pontefice massimo, che avrebbe poi occupato fino alla morte, seguita nel 115[9].

Di Mucio sappiamo, sempre da Cicerone[10], che fu addirittura consigliere di Tiberio nella preparazione della legge agraria: consigliere e sostenitore, certo, ma in modo alquanto riservato (*obscurius*). E sappiamo di lui altresí, sulla base di fonti varie, che non cedette all'invito di reprimere con la forza, essendo console, il movimento graccano, ma che tuttavia non disapprovò affatto, anzi giudicò costituzionalmente corretta, la

iniziativa del collerico Scipione Nasica, quando questi capeggiò l'aggressione a Tiberio e ai suoi seguaci nello stesso Foro [11].

Nel 129 Mucio ci viene indicato, come si è visto, nella veste di alleato di Quinto Cecilio Metello Macedonico a sostegno della riforma graccana. In séguito lo si sentirà nominare poco o punto in relazione ai triumviri ed al fratello di Tiberio, Caio. Eppure, se è vero che in quegli anni egli visse a Roma e coprí l'impegnativa carica di pontefice massimo, non è agevole pensare che egli sia stato spettatore indifferente e disimpegnato dei gravissimi avvenimenti del 123-120 avanti Cristo: delle vicende che si chiuderanno con la morte violenta di Caio Gracco e con lo sterminio di tremila suoi seguaci, ma anche col processo al console Opimio, autore del massacro.

Quale fu, dunque, la posizione di Publio Mucio nei riguardi dei Gracchi? Sino a che punto li consigliò, sino a che punto li approvò, sino a quando li sostenne?

Ecco il quesito cui vogliono dare risposta, nei limiti del possibile, le pagine che seguiranno.

3. Il quesito, sia detto subito, non è e non vuole essere quello che taluni studiosi solitamente propongono: se Publio Mucio sia stato graccano o antigraccano, o se da graccano sia divenuto antigraccano o agnostico.

Un problema del genere, di cui mi astengo di valutare la serietà, riguarderebbe Mucio come uomo politico, o come uomo di parte, oppure anche (da taluni non si è mancato di giungere a questo) come poveruomo e voltagabbana. Non lo riguarderebbe come giurista, anzi come uno dei massimi giureconsulti del suo secolo. Quello che ci deve interessare è, invece, essenzialmente l'orientamento di Publio Mucio come

giurista e, si aggiunga, come pontefice, ovviamente nei limiti in cui esso può essere ragionevolmente 'isolato', cioè esaminato indipendentemente dal suo atteggiamento politico.

Questa dichiarazione di intenti relativa all'indagine comporta preliminarmente, per amor di chiarezza, due precisazioni di carattere metodologico.

In primo luogo, è bene avvertire che, pur dando molto peso alle numerose notizie di cui disponiamo circa le parentele, i matrimoni, le adozioni ed ogni altro rapporto giuridico o sociale relativo ai nostri personaggi, io intendo guardarmi bene dall'inferirne acriticamente, o comunque affrettatamente, alleanze, amicizie, inimicizie, partiti politici e cambiamenti di rotta, cosí come è caratteristica del cosí detto 'metodo prosopografico', almeno nelle sue manifestazioni esasperate [12]. Sin d'ora, quindi, respingo come assurda, oltre che superficiale, la teoria strettamente legata al dato prosopografico di un E. S. Gruen, secondo cui Publio Mucio avrebbe prima simpatizzato col circolo degli Scipioni, poi si sarebbe avvicinato alla fazione claudio-graccana, e finalmente sarebbe passato al partito dei Metelli, principalmente badando al 'suo particulare' [13].

Ragionare su questi metri significa, a mio parere, abbandonarsi troppo alle suggestioni delle ipotesi e sfiorare molto da vicino il pericolo di semplificare (infantilizzare?) la storia [14].

Seconda precisazione, questa. Ho parlato un momento fa di 'isolamento', nei limiti del ragionevole, della figura di Publio Mucio come giurista e pontefice dagli altri aspetti della sua personalità. Insisto, a scanso di ogni equivoco, su questo punto, non solo perché l'isolamento dell'oggetto di studio, la sua delimitazione da ciò che gli è estraneo, è una delle esigenze fondamentali del pensare scientifico, ma anche per una ra-

gione specifica. Perché, come ha rilevato Fritz Schulz, in certe sue tuttora validissime pagine, la 'Isolierung' è stata uno dei metodi piú significanti della giurisprudenza romana [15]. Studiare la figura di un giurista romano vuol dire studiare anche il modo della 'Isolierung' da lui attuata.

Certi storiografi contemporanei hanno levato, è vero, voci di scandalo o di scherno nei confronti dell''Isolierung' attribuita dallo Schulz alla giurisprudenza di Roma. Ma ciò è, a mio parere, perché essi, proprio in quanto fortemente inclini a procedere nel loro lavoro con spessi paraocchi ideologici e metodologici, o talvolta si direbbe addirittura amicali o di gruppo, hanno ritenuto che lo 'isolieren' consistesse e consista nello scalcare sconsideratamente un pezzo della realtà per esaminarlo esclusivamente in sé, senza badare ad altro. È elementare, invece, che la 'Isolierung' altro non era nei giuristi romani ed altro non può e non deve essere per noi che una linea generale di tendenza, un orientamento cauto della ricerca, un tentativo da compiersi con assidua costanza, ma senza provocare strappi e senza praticare forzature. Anzi, per quanto attiene alla nostra indagine, tenendo sempre ben presente il contesto sociale, economico, politico in cui il fenomeno, l'istituzione, la personalità da considerare, e appunto perciò da distinguere, quindi da 'isolare', si inseriscono [16].

Non sarò dunque io, almeno nelle intenzioni che mi animano, a trascurare in queste pagine la visione quanto più possibile totalizzante della realtà romana. Tanto più che Publio Mucio non fu certo uno studioso chiuso in una torre d'avorio, e che anzi egli alla sua altissima rinomanza e influenza di giureconsulto, di giurista cui i concittadini chiedevano consigli non solo per la sua scienza, ma anche per la sua esperienza di

vita, pervenne attraverso un'intensa carriera politica e sacerdotale. Mi propongo solo di fare ogni conveniente sforzo per evitare che la visione totalizzante della realtà romana si risolva praticamente in una visione caotica, non adeguatamente selettiva, la quale finisca per trascinare alla conclusione inappagante di un Publio Mucio oscillante ' tra diritto e politica ' [17].

2. Publio Mucio Scevola.

4. In un famoso frammento del *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio, che costituisce ' maxima pars ' del titolo (D. 1.2) ' *De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium* ' dei Digesti giustinianei, Publio Mucio Scevola figura in un paragrafo a sua volta conosciutissimo e larghissimamente commentato. Si legge in questo passaggio che, nella *successio* dei *iuris prudentes* romani, dopo le figure di Marco Porcio Catone il censore e di suo figlio Catone Liciniano emerse una triade costituita da Publio Mucio, Marco Giunio Bruto e Manio Manilio. Costoro, si specifica, ' *fundaverunt ius civile* ' [18].

Le questioni relative all'*enchiridion* pomponiano e le controversie esegetiche che si dibattono intorno al nostro testo possono essere qui sottaciute [19]. Importa solo segnalare che il ' *fundaverunt* ' di Pomponio non va preso alla lettera e non vuole dire che il *ius civile* romano ebbe le sue fondamenta solo nell'opera dei tre giuristi, ma sta piú verosimilmente a significare che Mucio, Bruto e Manilio dettero contributi ' fondamentali ', decisamente importanti, ad un *ius civile Romanorum* che veniva da parecchio piú lontano [20]. Comunque sia, alla terna da lui nominata Pomponio assegna significativamente un'importanza tutta particolare nei

confronti degli altri non trascurabili giuristi contemporanei, quali, ad esempio, Caio Livio Druso, Publio Licinio Crasso Divite Muciano, Caio Sempronio Tuditano, Quinto Mucio Scevola Augure ed altri.

Vi è ancora un altro rilievo da fare. Nell'àmbito della terna di coloro che nel secondo secolo avanti Cristo '*fundaverunt ius civile*' la posizione preminente è visibilmente assegnata a Publio Mucio Scevola, che dei tre fu quasi sicuramente il piú giovane [21]. E la preminenza è confermata anche da altre fonti, nelle quali Publio Mucio, se citato insieme con gli altri due o con uno tra essi, si trova sempre al primo posto [22]. Giurista sommo, dunque, la cui personalità illumina quella di un figlio ancora piú celebre, Quinto Mucio Scevola, e ne viene anche a sua volta illuminata.

Vediamo piú da vicino l'albero genealogico dei *Mucii Scaevola*, limitandoci alle persone storicamente accertabili ed evitando perciò di risalire piú o meno immaginosamente alla figura leggendaria di quel Mucio che diventò *Scaevola*, mancino, a seguito del famoso episodio della saga di Porsenna [23].

Il primo su cui si riesce a fissare sicuramente l'occhio è un Quinto Mucio Scevola, che raggiunse il grado di pretore nel 215 avanti Cristo, in pieno svolgimento della seconda guerra punica. Suoi figli furono un altro Quinto, console nel 174, ed un Publio, console nel 175. Dal secondo Quinto, di cui non ci sono note speciali competenze in materia di diritto, nacque il Quinto Mucio Scevola generalmente contraddistinto come l'Augure, il quale, come sappiamo, fu console nel 117, si intese bene di argomenti giuridici e frequentò il circolo degli Scipioni. Da Publio, di cui Cicerone fa intendere che era già buon conoscitore del *ius civile* [24], fu generato il nostro Publio Mucio Scevola, che coprí il consolato nel 133, e nacque anche un altro

Quinto ancora, che fu adottato da un Publio Licinio Crasso *Dives*, divenendo con ciò P. Licinio Crasso Divite Muciano[25]. Figlio del secondo Publio fu, come si è detto, il grande Quinto Mucio Scevola, console nel 95 e pontefice massimo. Da Crasso Muciano, console nel 131, pontefice, giurista, non derivarono giureconsulti o politici degni di rilievo, ma va ricordato fin d'ora che nacque una figlia, Licinia, andata sposa a Caio Gracco.

Ci si può chiedere come mai Publio Mucio, il console del 175, abbia rinunciato ad un figlio, Quinto, per darlo in adozione a Publio Licinio Crasso Divite. La risposta è che le adozioni costituivano a quell'epoca, insieme con i matrimoni, un mezzo molto apprezzato dalle famiglie nobiliari sia per allearsi piú saldamente tra loro sia, molte volte, per acquisire al proprio nome qualche elemento che potesse fargli onore. Il caso di Scipione Emiliano, proveniente dalla famiglia degli *Aemilii Paulus* e adottato in fasce dal figlio di Scipione Africano, è un esempio classico di carta giuocata bene[26]. Per ciò che concerne i due figli del vecchio Publio Mucio, è evidente che questi non era in grado di assicurare una buona carriera politica a piú di un figlio, mentre a sua volta Crasso Divite, desideroso di dar lustro alla sua casata, puntò sul buon sangue dell'altro figlio di Publio e bisogna dire che di fortuna ne ebbe a sufficienza.

5. I due fratelli Publio Mucio e Crasso Muciano non mancarono di tratti in comune, ma in complesso differirono piuttosto sensibilmente tra loro.

Incominciamo da questo. Essi si trovarono d'accordo nel tenersi lontani dal circolo degli Scipioni, ma non perciò si può dire di essi che furono digiuni di cultura greca, la quale era a quei tempi largamente dif-

fusa negli ambienti intellettuali romani e coinvolgeva gli stessi personaggi che, come Catone il Censore, le erano avversi. Tanto meno dei due fratelli si può dire, come è stato invece detto, che furono entrambi e nella stessa misura politicanti fino ai capelli, 'Politiker de pur sang'[27].

È esatto che fecero ambedue carriera politica pervenendo alla vetta del consolato: cosa che, del resto, va detta anche per vari esponenti della corte di Scipione Emiliano. È necessario però dare atto che il vibrione della politica, l'assillo della 'politique d'abord', pervase, per quel che sappiamo, ben piú intensamente Crasso Muciano che non Publio Mucio.

Publio Licinio Crasso Divite Muciano, per cominciare da lui, fu non soltanto giurista e influente pontefice, ma fu anche brillante oratore ed entusiasta ammiratore, non meno e forse anche piú dei frequentatori del circolo degli Scipioni, della cultura ellenistica[28]. Uno storiografo suo contemporaneo, Sempronio Asellione, anche se con intenti chiaramente apologetici, disse di lui, dopo la morte avvenuta nel 130, che aveva le cinque doti più preziose che un uomo possa vantare, perché era 'ricchissimo, nobilissimo, eloquentissimo, consultatissimo come giurista e massimo tra i pontefici'[29]. Valerio Massimo ci fa sapere, per buona misura, che in quei tempi, durante la campagna d'Asia, non solo si mostrò ottimo conoscitore della lingua greca, ma si rese padrone di ben cinque dialetti locali e fu perciò in grado di pronunciar sentenze nella lingua parlata da chiunque fosse venuto a chiedere giustizia davanti al suo *tribunal*[30].

Nessuno vuol dubitare di queste notizie, ma è lecito il sospetto che l'aver voluto fare troppe cose in una volta possa essere andato a discapito dell'approfondimento di quella che era la materia culturale forse la

meno appariscente, ma forse anche la piú difficile tra tutte: la materia giuridica.

Fermiamoci su questo punto. Può ben darsi che Crasso Muciano sia stato *iuris consultissimus*, consultatissimo per pareri giuridici, dal momento che era pontefice (divenuto pontefice massimo nel 131, a séguito di una memorabile battaglia politica), che era molto influente per nobiltà di famiglia e per ricchezza, che era amico e cognato dell'ultrapotente Appio Claudio Pulcro e che, come vedremo, fu sostenitore aperto del partito graccano. Ma che la sua scienza giuridica fosse altrettanto sicura non pare. A parte che non si conoscono di lui né opere, né responsi ritenuti degni di ricordo [31], corre sul suo conto un aneddoto, riportato da Cicerone, che lo mostra ad un tempo incerto come giurista e non eccelso nemmeno in dialettica oratoria.

Mentre era in compagnia di Servio Sulpicio Galba, il console del 144, del quale ambiva l'appoggio nelle elezioni per l'edilità, Crasso Muciano fu chiamato in disparte da un contadino che gli chiese un parere giuridico. Dato che il suo avviso era suonato sfavorevole alle aspettative dell'interrogante e tale da lasciare quest'ultimo visibilmente deluso, Galba non si limitò a rincuorare il contadino (eventualmente un elettore) con un parere di contenuto del tutto diverso. Venuto ad amichevole discussione con Crasso, egli oppose ai suoi argomenti tali e tante considerazioni di segno opposto, che Crasso ad un certo punto fu costretto a dargli ragione, ma si appigliò, per giustificare il responso che aveva prima reso, all'autorità del fratello Publio Mucio e del grande Sesto Elio Peto [32].

La cifra dell'uomo particolarmente rotto alla politica, per non dire del grosso politicante, è comunque assicurata a Crasso Muciano particolarmente dal modo spregiudicato in cui egli riuscí a procurarsi per il 131

l'ambitissimo comando consolare asiatico per la guerra suscitata dal ribelle Aristonico di Pergamo [33].

Era stato eletto console con lui il patrizio Lucio Valerio Flacco, il quale era anche insignito del sacerdozio a vita di *flamen Martialis*. A rigore, nessuno dei due consoli si sarebbe potuto allontanare da Roma, o quanto meno dall'Italia, l'uno dovendo attendere a propiziare con assiduità il dio Marte alle armi della repubblica e l'altro, il nostro Crasso Muciano, dovendo presiedere da pontefice massimo alle importanti attività del collegio pontificale. D'altra parte, tra i pretori, magistrati anch'essi *cum imperio*, non vi erano personaggi abbastanza esperti per gerire l'importante campagna. Si profilava perciò la soluzione, sgradita a Crasso e al partito graccano, di un ennesimo ricorso a Publio Cornelio Scipione Emiliano, che giusto allora era tornato carico di nuove glorie da Numantia ed aveva collezionato ancora un trionfo. Ma Crasso non ebbe esitazioni. Facendo uso della sua autorità di pontefice massimo, inibí severamente al collega di allontanarsi dall'urbe e di accettare la provincia asiatica. D'altro lato dichiarò superabile l'impedimento che riguardava la propria persona e partí alla volta della ricca provincia, in cui l'anno seguente avrebbe peraltro incontrato morte prematura in battaglia [34].

Sappiamo dal trattato *de lingua latina* di Marco Terenzio Varrone che Quinto Mucio Scevola, di cui parleremo tra poco, ebbe a dire, una o piú volte, che i *pontifices* si chiamavano cosí dalla combinazione di '*posse*' e di '*facere*' [35]. Sebbene le etimologie romane siano notoriamente etimologie molto alla buona, intese solitamente a significare le implicazioni immediate di una parola e non le sue origini linguistiche, non è ammissibile che in questo caso Quinto Mucio abbia voluto tentare davvero una etimologia. È chiaro, a mio avviso,

che nelle sue parole l'ironia fa premio su tutto il resto, e che il senso della sua battuta, perché di una battuta si tratta, è questo: 'i pontefici possono fare tutto ciò che vogliono'.

Il sagace giurista e pontefice massimo aveva in mente, è piú che probabile, tutta la lunga serie di precedenti interventi arbitrari esercitati dai pontefici nella vita pubblica e privata romana. E direi che sicuramente non gli sfuggiva il ricordo del poco apprezzabile stratagemma con cui lo zio, cioè Crasso Muciano, si era assicurata la guerra contro Aristonico, spazzando via, con l'abuso della sua autorità di pontefice, un incomodo concorrente.

6. Ben diversa da quella di Crasso Muciano, pur nel quadro di una carriera politica percorsa sino al consolato con assidua diligenza, la figura di Publio Mucio Scevola.

La chiave per la comprensione del personaggio, o dirò meglio della personalità, di Publio Mucio ci è fornita da un brano di Cicerone che per vari motivi deve essere ritenuto molto piú attendibile di tante altre affermazioni, spesso cosí visibilmente frettolose o volubili, del facondo arpinate. Il passo lo si incontra nel *de legibus* ed ha due volte Cicerone per autore: non solo in quanto il trattatello sulle leggi è stato scritto da lui, ma anche perché in questo punto dell'opera è proprio lui, Cicerone, che, rivolto ad Attico ed al fratello Quinto ha la parola. Scrive dunque Marco Tullio che dei due Mucii Scevola, Publio e Quinto, '*pontifices ambo et eidem iuris peritissimi*', il figlio, cioè Quinto Mucio, diceva di aver spesso udito affermare dal padre, cioè da Publio Mucio, che nessuno può essere un buon pontefice, se non ha conoscenza del *ius civile* [36]. Considerato l'impegno con cui Cicerone cerca, nel corso

delle stesse pagine, di contestare il buon fondamento, o quanto meno l'opportunità pratica dell'apoftegma muciano, non è audace ritenere che esso abbia segnato in qualche modo una svolta importante nella storia della giurisprudenza e del diritto romano [37].

Un primo e piú chiaro indice della svolta è costituito dalla raggiunta visione autonoma, se non ancora organica e sufficientemente vasta, del *ius civile Romanorum*, cioè del nucleo fondamentale di tutto l'ordinamento statale (giuridico e non giuridico) di Roma [38]. Dopo un lungo periodo piú antico in cui la interpretazione, e in certo senso addirittura la 'rivelazione', dei principii del *ius Romanorum* era stata confidata in esclusiva al collegio sacerdotale dei pontefici, già nel corso del terzo secolo avanti Cristo si era affermata, in concorrenza con la giurisprudenza pontificale, la cosí detta giurisprudenza laica, cioè l'attività di reperimento, di interpretazione, di cauta sollecitazione evolutiva esercitata da persone estranee al collegio pontificale, o comunque non esprimentisi, se appartenenti a quel collegio, in veste di pontefici. Nel secondo secolo l'uso del pubblico di consultare i pontefici in quanto tali, relativamente a questioni civilistiche, di interesse essenzialmente privato, era ormai un lontano ricordo. Consultati dalla gente, *iuris consulti*, erano solamente quei laici, generalmente (non necessariamente) appartenenti al ceto nobiliare, che avessero acquistato notorietà e conseguente autorità sociale per la loro conoscenza del *ius civile* e per la loro intuizione dei criterii risolutivi piú adatti.

Era derivato da tutto ciò che ormai i *pontifices* si occupavano solo, come usava dirsi, di *ius pontificium*, cioè di questioni sacrali pubbliche e private, e ben potevano, in quanto pontefici, essere inesperti, non si vuol dire addirittura ignari, del *ius civile* [39].

Ma può essere '*bonus*', apprezzabile, un pontefice se, pur potendo fare a meno di intendersi del *ius civile*, davvero poi non se ne intenda? Ecco quel che negava fermamente Publio Mucio e che, sulle sue tracce, negava il figlio Quinto. Ferma restando l'autonomia del *ius civile* e la laicità della sua interpretazione, i molteplici problemi di altro argomento che si presentavano tuttora al collegio pontificale non potevano, secondo i due Scevola, essere seriamente affrontati, tralasciando di tener conto delle loro frequenti interferenze con le questioni civilistiche e, sopra tutto, trascurando di esercitare l'*interpretatio* relativa nei modi rigorosi della raffinata esperienza della giurisprudenza laica. Se la mancanza di pastoie 'civilistiche', da intendersi nel senso ora precisato, poteva essere preferita nell'esercizio del pontificato dal brillante e versatile Crasso Muciano, che forse appunto perciò fu poco approfondito conoscitore del *ius civile*, esattamente all'opposto erano le preferenze di Publio Mucio, che forse proprio per questo curò il *ius civile* non meno del cosí detto *ius pontificium* e lasciò tangibili ricordi di sé, sia direttamente e sia attraverso il figlio, tanto nell'uno quanto nell'altro campo [40].

Parliamo senz'altro dei ricordi lasciati da Publio Mucio in materia di *ius civile*, visti che sono quelli piú facilmente ricostruibili. Essi si trovano sopra tutto nei riferimenti fatti a Publio Mucio dal figlio Quinto nei suoi celebratissimi diciotto libri *iuris civilis* e si completano con la notizia dei '*decem libelli*', che Pomponio dichiarava essere stati il suo personale lascito letterario [41].

Si può discutere se i dieci '*libelli*' di Mucio avessero il carattere di altrettante piccole raccolte autonome di pareri giuridici, pubblicate l'una dopo l'altra negli anni, o fossero invece i dieci *libri*, i dieci *volumina* di papiro di un'opera unitaria. Alla prima ipotesi spinge

il rilievo che anche in un passo del *de oratore* di Cicerone si parla di *libelli*, e non di *libri* muciani [42], ma alla seconda ipotesi può indurre la circostanza che in un altro punto della stessa opera Cicerone non usa *libelli*, ma usa il termine di *libri* [43]. Per ciò che mi riguarda, non credo che una teoria nell'uno o nell'altro senso possa essere pienamente affidata a questa questione terminologica, non fosse altro perché, nel citato paragrafo del suo *liber singularis enchiridii*, Pomponio denomina *libelli* non solo i dieci *libri* di Publio Mucio, ma anche, sia pure implicitamente, i tre *libri* di Bruto e i sette di Manilio, dei quali abbiamo ragione di credere che vennero editi come opere unitarie [44]. Io tendo alla ipotesi delle dieci raccolte separate di *responsa*, ciascuna di un *liber* papiraceo, per un altro ordine di motivi: perché non è possibile ricostruire un preciso ordine sistematico della pretesa raccolta unitaria [45], perché è da credere che l'attività giurisprudenziale più intensa Publio Mucio l'abbia esplicata nei piú di tre lustri seguiti alla chiusura della sua carriera politica nel 133, perché infine alcuni suoi *libri*, lo abbiamo visto poc'anzi, erano già citati come editi dal fratello Crasso Muciano intorno al 140-139 e non è agevolmente pensabile che sin da allora si sia esaurita la sua produzione letteraria [46].

Fu al di fuori, o comunque in maniera distinta, dall'attività documentata dai *decem libelli* e dai riferimenti specifici alle sue opinioni in tema di *ius civile*, che si svolse l'attività, forse non meno ingente, di Publio Mucio come pontefice e come rispondente, in questa veste, al pubblico ed ai magistrati stessi della repubblica. Si trattò di un'attività, esplicata durante circa e forse piú di venti anni, in ordine alla quale non è escluso che possa dirsi in questa sede qualcosa.

7. Innanzi tutto va segnalato, dell'attività pontificale

svolta da Publio Mucio, che essa dette luogo alla pubblicazione di un'opera di estrema importanza: gli ottanta libri degli *annales maximi* [47].

Non si può definirla un'opera originale, dal momento che consistette nella raccolta, secondo l'ordine successivo degli anni e con l'eventuale precisazione del mese e del giorno (*per singulos dies*), dei fatti principali di interesse pubblico, cosí come elencati, con indicazione dei consoli eponimi e degli altri magistrati, nell'albo del pontificato massimo (' *domi militiaeque terra marique gesta* '). Nemmeno però si può parlare di un'opera di gretta compilazione. E ciò sia perché il numero relativamente esiguo di ottanta *libri* implica che si sia proceduto nel redigerla a molti sfrondamenti sulla base di scelte rigorose, sia perché sta di fatto che dopo Publio Mucio, pur certamente seguitando l'uso dei pontefici di attendere all'annotazione cronologica dei fatti, non si aggiunsero altri libri agli ottanta redatti ' *usque ad Publium Mucium* ' [48].

Bisogna ritenere, pertanto, che Publio Mucio ebbe modo di procedere ad un accurato riesame degli avvenimenti pubblici di Roma quanto meno a partire dal quinto secolo avanti Cristo. Il che significa che la sua esperienza in materia fu notevolmente vasta.

D'altra parte, occorre sfatare la leggenda che i pontefici repubblicani non si occupassero di *ius publicum* e che la cura di quest'ultimo fosse essenzialmente rimessa agli *augures* ed ai *fetiales*: ai primi per quanto occorresse alla validità delle piú importanti azioni statali, ai secondi per quanto specificamente attenesse ai rapporti internazionali di pace e di guerra [49]. La verità è che la vasta e importantissima materia dell'organizzazione statale e del suo funzionamento, di ciò che ' *ad statum rei Romanae spectat* ', non era considerata in età repubblicana, materia ' giuridica ' in senso tecnico.

Di essa si occupavano poco o nulla i giuristi, ma si occupavano essenzialmente gli uomini politici, in particolare gli esponenti della *nobilitas*, nonché, ciascuno nella misura delle sue tradizionali attribuzioni, i collegi sacerdotali pubblici, tra cui i *summa collegia* dei *pontifices*, degli *augures*, dei *viri sacris faciundis* e, subordinatamente, il *rex sacrorum*, i *fetiales*, i *flamines*, le *Vestales*. Le ragioni di questa separazione di campi, che venne progressivamente meno solo nei primi due secoli del principato, sono ragioni complesse, sulle quali qui non è il caso di fermarsi. Basti la costatazione che il futuro *ius publicum*, nel senso ora precisato, essendo coltivato da cosí vari ambienti e per interessi spesso di natura politica, non costituiva un patrimonio altrettanto ricco e ben selezionato quale era il *ius civile* [50].

Nel vasto quadro delle attività interpretative ed esecutive dedicate alle cosí dette materie pubblicistiche, i pontefici, pur avendo perduto da tempo il monopolio del *ius civile*, conservavano in età repubblicana quella posizione di spicco che avevano avuto, subentrando in ciò ai *reges*, sin dai tempi piú antichi. Il loro parere su ogni delicata decisione da prendere era influentissimo, come dimostra ampiamente tutto ciò che sappiamo dalle fonti sulla storia di Roma, e il fondamento di tanta influenza stava nel fatto che essi, attraverso i loro archivi annalistici, avevano un'esperienza della costituzione romana difficilmente eguagliabile dai laici.

Certo, il fatto che il collegio pontificale era una sorta di 'corpo separato', costituito da componenti vitalizi che si integravano per cooptazione, mentre favoriva l'indipendenza di giudizio del collegio rispetto al ceto politico, era di ostacolo ad una scelta dei pontefici operata sulla base di valutazioni tendenzialmente obbiettive, o quanto meno sulla base di una larga estimazione sociale. Potevano pertanto esservi pontefici piú colti e

pontefici méno colti, pontefici piú conservatori e pontefici meno conservatori, pontefici piú arroganti e pontefici meno arroganti. Tutta una gamma di diversità che ci viene confermata dall'analisi dei nomi e delle storie dei *pontifices* che ci sono conosciuti [51].

La felice e convinta coincidenza in Publio Mucio Scevola della competenza giuridica che tutti gli riconoscono e della competenza costituzionale documentata dall'ascesa al pontificato massimo e dalla pubblicazione degli *Annales maximi* fece di lui, sempre a prescindere dall'attività politica contingente, una personalità di eccezione, della cui incisiva influenza sulle vicende del tempo abbiamo dunque motivo di essere, sino a prova contraria, sicuri.

8. I rilievi che precedono permettono, se non erro, di cogliere nei suoi significati piú profondi una ben nota dichiarazione di Cicerone negli *academica priora* [52]. Gli uomini turbolenti (i *seditiosi*) che cercano di giustificare in qualche modo le loro rivolte con le adesioni di uomini in vista, dice Cicerone, asseriscono che i due eminentissimi e dottissimi fratelli Publio Licinio Crasso Muciano e Publio Mucio Scevola influirono autorevolmente su Tiberio Gracco nella preparazione delle sue leggi: l'uno, per come tutti possono controllare, in modo palese, l'altro, per come essi arguiscono, in modo piú riservato. '*Alterum quidem, ut videmus, palam, alterum, ut suspicantur, obscurius*'.

Il passo è conosciutissimo e viene largamente utilizzato nella compilazione degli elenchi dei graccani e, per converso, degli antigraccani. Esso, in un certo senso, avalla il giudizio di chi, esaminando il comportamento di Publio Mucio durante la crisi sollevata da Tiberio Gracco con la richiesta di un secondo tribunato e dopo la morte violenta di Tiberio, dichiara che P.

Mucius Scaevola è un problema piú complesso di molti altri: 'is a more complicated problem'[53]. Ma leggiamo per ora il brano ciceroniano solo in relazione all'*auctoritas* con cui Publio Mucio, insieme con Crasso Muciano, 'coprí' Tiberio Gracco.

Non si trattò, per Publio Mucio, né di adesione al partito graccano, né di fiancheggiamento politico dei suoi esponenti. Cicerone, cogliendo felicemente il carattere di Publio Mucio quale ci si è venuto chiarendo nelle pagine che precedono, sottolinea di lui il riserbo. Riserbo non soltanto nel mettere in piazza il legame che lo univa a Tiberio Gracco, ma anche, e direi essenzialmente, nel condividerne totalitariamente il programma. Se ammettiamo, come ritengo sia giusto ammettere, che Publio Mucio fu un uomo ad alto livello, non è pensabile, sino a prova contraria, che sia stato diversamente.

L'ipotesi, comunque, è da verificare. E cercherò di farlo nelle pagine seguenti. Prima, rievocando, ai limitati fini di questa ricerca, le linee essenziali della vicenda graccana; successivamente, analizzando le posizioni di Publio Mucio in ordine alle principali questioni connesse con quella vicenda. Ovviamente, con un tentativo finale di conclusione, pur se soltanto 'in apicibus', sul tema[54].

Si avverta tuttavia che le fonti che ci parlano dei Gracchi sono tutte di alquanto o, le piú, di molto posteriori al 133-121, né sono affatto esaurienti quanto si desidererebbe. Già questa è per noi una grossa difficoltà. Ma la difficoltà è notevolmente accresciuta dal fatto, evidentissimo, che quelle fonti risentono parecchio delle passioni di diverso segno suscitate dai due fratelli nella loro breve, ma cosí intensa stagione politica. Lo si rileva non solo nei corti stralci di Cicerone o di Sallustio, uomini fioriti meno di un secolo dopo i

Gracchi, ma anche, seppure in modi meno evidenti, nei piú diffusi ed elaborati racconti di Plutarco e Appiano, storiografi vissuti tra il primo e il secondo secolo della nostra èra [55].

Non è questione, in questi resti delle fonti antiche, di giudizi storiografici spassionatamente formulati. È questione anche e sopra tutto del persistere in essi, con maggiore o minore evidenza, di posizioni appassionate, pro o contro, dei contemporanei stessi dei Gracchi, in particolare degli annalisti di quella età e della successiva età sillana. Né gli storiografi successivi hanno sempre saputo o voluto frugare con pacato discernimento tra quei racconti spesso tendenziosi. È anche per ciò che nelle loro pagine le vicende graccane appaiono spesso addirittura contraddittorie e contraddittoriamente valutate, a seconda della fonte di età graccana che ha, di volta in volta, avvertitamente o inavvertitamente prevalso [56].

Ragion di piú, questa ora detta, per evitare di avventurarci, sulla scia di storiografi numerosi ed illustri dell'età contemporanea, nella dibattuta questione della 'rivoluzione romana', che i due fratelli Gracchi, quanto meno il secondo, avrebbero, a detta di alcuni, scatenato [57]. Quale sia il mio pensiero in argomento l'ho chiarito altrove, e qui deliberatamente ne taccio [58]. È del pontefice-giurista Publio Mucio ed è dei due Gracchi, Tiberio e Caio, ovviamente senza scansare gli annessi e connessi del tutto inevitabili, che dobbiamo occuparci e preoccuparci in questa sede.

Bando perciò non solo, come si è detto, alla 'rivoluzione romana' e a tutto il vasto capitolo della 'crisi' della *libera respublica* [59]. Ma bando altresí, almeno da parte mia, alla tentazione, forse ancora piú insidiosa, di attingere alla vastissima letteratura relativa al tipo di educazione ricevuto dai due fratelli, alle persone

dei loro amici piú cari, sopra tutto alle virtù di mente e di cuore della celebratissima Cornelia (la 'madre dei Gracchi', appunto), cui i posteri dedicarono persino un monumento [60].

La rinuncia non è facile, ma è utile all'economia del discorso e torna acconcia alla riluttanza di chi scrive verso le cose che non sa e che sa di non essere in grado, né lui né altri, di sapere in modo sufficientemente attendibile.

Troppi romanzi hanno scritto antichi e moderni storiografi, oltre che intorno alle 'politiche' dei due famosissimi fratelli, intorno alle influenze esercitate sugli stessi dalla nobilissima madre, da personaggi colti e facondi come Diofane di Mitilene o Blossio di Cuma, dal pensiero greco in generale, e via di questo passo. Romanzi spesso affascinanti, e certamente non privi di qualche aggancio piú o meno solido di verità. Ma, si permetta di dirlo con tutta schiettezza, nulla piú che romanzi.

II. LA VICENDA GRACCANA

3. Le premesse della crisi

9. È puro caso che Polibio di Megalopoli, figlio di Licorta, abbia chiuso le *Historíai* dell'età a lui contemporanea con i fatti del 144 avanti Cristo?

Questo non lo sapremo mai, naturalmente. Ma sta in fatto, e di qui nasce la naturale curiosità, che Polibio avrebbe potuto, sol che lo avesse voluto, narrare ancora, al suo modo 'pragmatico', ben altri avvenimenti successivi, con particolare riguardo alle azioni del suo amatissimo protettore e amico Scipione Emiliano. Sarebbe potuto quanto meno giungere al trionfo dell'Emiliano sui Numantini, dal momento che fu accanto a Scipione in Spagna nella spedizione del 134-133. Oppure avrebbe avuto modo di chiudere drammaticamente la serie dei suoi libri con la morte subitanea dell'amico nel 129. Per quanto fosse ormai anziano, le forze fisiche e intellettuali non gli facevano certo difetto: ci volle, infatti, una caduta da cavallo per stroncarlo ottantaduenne, otto anni dopo Scipione, nel 121 avanti Cristo.

Sebbene si tratti solo di un'impressione, priva di ogni ombra di prova, dirò comunque la mia. Forse Polibio intuí che la legge dell'*anakyklosis*, della ciclica decadenza delle costituzioni e degli stati, da lui tanto animosamente sostenuta nella sua opera, si era realizzata per Roma negli anni apparentemente piú fausti: quelli della caduta di Cartagine e di Corinto. Perciò egli, forse, non si sentí di descrivere il verificarsi dopo

di allora della sua tesi famosa, tanto cara a Nicoló Machiavelli, per cui, a séguito della raggiunta autonomia e potenza dello stato, il benessere determina nei cittadini l'avidità di potere, dunque le lotte sociali, ed 'apparentemente la ribellione partirà dal popolo minuto' [61].

Del resto, sul punto non vi è controversia di fondo tra gli storiografi. Dopo la distruzione di Cartagine e dopo la presa di Corinto, entrambe avvenute nello stesso anno 146 avanti Cristo, ebbe termine la stagione delle grandi conquiste mediterranee. Roma era diventata una nazione superpotente all'esterno, ma che non si era internamente assestata e rinnovata in modo tale da poter tenere efficacemente testa al periodo di pace che le si apriva davanti. Essa si era venuta a trovare, in altri termini, davanti a quel tipo di aspre difficoltà materiali e spirituali in cui si incontrano e si sono sempre incontrati, pur dopo campagne vittoriosissime e ricche di conquiste, tutti i paesi che devono passare dall'assetto di guerra al cosí detto piede di pace [62].

In estrema sintesi, le difficoltà erano queste. Le incessanti imprese di guerra, durate oltre un secolo a partire dallo scoppio della prima punica (264 a. C.), avevano allontanato dalle campagne quei piccoli proprietari terrieri, coltivatori 'diretti' dei loro fondi, che della repubblica romana erano stati non soltanto il nerbo economico, ma anche, attraverso la partecipazione ai comizi, il nerbo costituzionale [63]. I loro campi erano stati progressivamente abbandonati e lasciati incolti, oppure erano stati per ragioni di bisogno alienati a poco prezzo ai ricchi esponenti della 'nobiltà' cittadina [64]. Cessate, una buona o cattiva volta, le guerre di conquista, i piccoli proprietari di un tempo versarono dunque nella condizione di veterani senza arte né parte, di disoccupati ricchi solo di prole da sfamare (e perciò *pro-*

letarii)[65], nonché, come succede da che mondo è mondo, di insofferenti della vita civile e, in ogni caso, di gente fortemente amareggiata per non aver ottenuto riconoscimenti e ricompense in cambio di una giovinezza sacrificata alla patria.

Le masse sempre crescenti di questi disadattati, con tutto il séguito delle loro famiglie, affluirono per la gran parte a Roma, all'*urbs*, un po' perché attrattevi dalla speranza di facili guadagni alla giornata e un po' perché spintevi dall'illusione di poter premere meglio, stando vicini al centro del potere, su quella che si usa chiamare la classe politica, affinché si provvedesse ad una loro organica sistemazione economica. Ma la classe politica, cioè la nobiltà che monopolizzava le cariche pubbliche e i seggi in senato, aveva poco o punto interesse a rimettere in sesto sul piano economico le masse proletarie. Anche in considerazione dell'imponenza assunta dal fenomeno, la nobiltà avrebbe dovuto spendere troppo delle ricchezze dello stato, che già considerava quasi come proprie, ma sopra tutto avrebbe dovuto sacrificare troppo del propriamente suo, perché la cosa fosse seriamente pensabile.

Problema grosso, anzi di giorno in giorno piú drammatico, era particolarmente quello dei *proletarii* urbani o inurbati (oggi si parlerebbe di ' sottoproletari '). Non perché costoro fossero in condizioni peggiori delle larghe masse di contadini rimasti nelle campagne e costrettivi spesso letteralmente alla fame o al brigantaggio, ma perché le loro piaghe erano quotidianamente sotto gli occhi della *nobilitas* e la loro turbolenza era piú facile ad esplodere ed enormemente piú fastidiosa a sopportarsi per il vivere pacifico della repubblica. Inoltre il bisogno pervenuto all'estremo rendeva questa *plebs* urbana disponibile per minimi compensi, beninteso con ovvia propensione per chi offrisse compensi

maggiori, alla lotta politica. Una lotta che si sviluppava tra opposte coalizioni nel seno della *nobilitas* e che andava profilandosi altresí tra la *nobilitas* da un lato e il sempre piú florido ceto dei non *nobiles*, di quelli che sarebbero stati poi denominati usualmente gli equestri, gli *equites*, pervenuti questi ultimi a rilevanti ricchezze particolarmente attraverso la pratica fortunata dei commerci italici e mediterranei [66].

10. In altri tempi agli interessi dei veterani e dei proletari in genere, nonché congiuntamente agli interessi della sicurezza dello stato, si era provveduto col sistema della fondazione di *coloniae*, sistemate qua e là nei punti nevralgici del territorio italico conquistato, assegnando alle stesse congrui appezzamenti di terra coltivabile da ripartire tra le famiglie coloniche.

Vi erano *coloniae civium Romanorum*, meno numerose e spesso sistemate nei punti piú esposti, e vi erano *coloniae Latinorum*, in maggior numero, ma costituite da cittadini che, pur di essere sistemati in esse, avevano rinunciato alla cittadinanza romana ed avevano accettato la condizione spettante ai semplici latini (cosí detti *Latini coloniarii*). Il perché della distinzione non è chiaro, ma non sembra del tutto estraneo al desiderio di Roma di fare che gli insediamenti coloniarii, almeno per ciò che concerneva le colonie latine, divenissero stabili, evitandosi che i coloni, privi ormai della cittadinanza romana, avessero interesse a far troppo facilmente ritorno nel territorio della repubblica. Per ciò che concerne le colonie romane, quelle cui lo stato affidava, sopra tutto lungo le coste italiche (come *coloniae* cosí dette *maritimae*), gli avamposti della sua difesa dalle aggressioni esterne, vedremo a suo tempo come si cercava di risolvere il problema della stabilità degli insediamenti [67].

Il sistema coloniario, largamente praticato anche dalle città greche, aveva tuttavia il difetto di essere molto costoso, perché molto elevati erano gli investimenti economici necessari a che una comunità coloniaria si insediasse e mettesse a sfruttamento la terra assegnatale. D'accordo che la repubblica non mancava di mezzi economici per affrontare la spesa, ma quel che difettava era l'interesse della *nobilitas* senatoria a favorire le erogazioni relative, dal momento che ormai Roma aveva, o riteneva di avere, saldamente in mano la penisola italica e pienamente asservite ai suoi eserciti le province. Fu questo il motivo (probabile, non certo) per cui le deduzioni di colonie cominciarono a ridursi sin dal 180 e l'ultima colonia che ci risulti istituita nella prima metà del II secolo rimonta, per quel che sappiamo, al 157 avanti Cristo [68].

Posto da parte il ricorso alle *coloniae*, le altre soluzioni possibili erano due. O dividere tra i *proletarii* il tuttora vastissimo territorio della penisola italica, che era stato in varii tempi incorporato nel territorio cittadino come *ager publicus*, ma non era stato poi distribuito ai privati né in proprietà, né in uso. Oppure assumere i proletari con le loro famiglie come mano d'opera salariata, o altrimenti compensata, nel lavoro dei campi, sia pubblici che privati, e in ogni altra attività economica che richiedesse al proprio espletamento contributo di braccia.

Due soluzioni possibili, ma solo in astratto. In concreto erano inattuabili, o quasi, sia l'una che l'altra. La seconda, diciamolo subito, si scontrava contro una struttura economica e giuridica ormai divenuta saldissima: quella dell'impiego pressoché esclusivo della mano d'opera schiavistica in luogo della mano d'opera libera [69]. La prima soluzione non confliggeva con l'ordinamento giuridico, né tanto meno con l'interesse gene-

rale del *populus Romanus Quiritium*, questo no. Essa era però praticamente ostacolata da un intreccio complesso e inestricabile di interessi economici 'corporativi' del ceto che aveva nelle sue mani il potere politico, il ceto nobiliare.

11. '*Ager publicus*', cioè *populicus*, cioè a disposizione del *populus Romanus Quiritium*, era un'espressione generica che stava ad indicare il terreno agricolo non appartenente in *dominium ex iure Quiritium* a singoli cittadini, anzi a singoli capi-famiglia (*patres familiarum*) romani: non costituente perciò *ager privatus*. Esso rientrava, dunque, nel vasto novero delle *res publicae* (tra cui le piazze, le strade, i grandi laghi e fiumi, gli edifici pubblici e, naturalmente, i beni mobili egualmente di pertinenza del popolo), ma se ne differenziava sia per l'accennato suo carattere agricolo, non urbano, sia e sopra tutto per il fatto di trovarsi in uno stato di provvisorietà, o piú precisamente di attesa: attesa di una destinazione specifica da parte della pubblica amministrazione romana [70].

Da che proveniva infatti l'*ager publicus*? Proveniva dai successivi estendimenti nell'Italia peninsulare della *civitas Romanorum* e dalla progressiva annessione al suo territorio (in tutto o in parte, a seconda dei casi) del territorio tolto alle popolazioni prima latine, poi italiche via via debellate. Di queste estensioni una parte, sin che il sistema durò, era destinata a colonie romane, a *coloniae civium Romanorum*, ed era denominata *ager* (*publicus*) *colonicus*, generalmente costituito, peraltro da estensioni territoriali materialmente staccate dal nucleo romano e considerate ad esso collegate solo da un vincolo ideale. Il resto, cioè la parte di gran lunga maggiore, era assegnato, rimanendo sempre *ager publicus*, alle tribú territoriali agricole (le *tribus rusticae*)

di Roma: tribú pervenute nel 241 al totale definitivo di 31 (da aggiungersi alle inalterate 4 tribú urbane) e aventi talune, in conseguenza di queste assegnazioni suggerite piú che altro dalla geografia, estensione vastissima. Il territorio della *coloniae Latinorum*, delle quali abbiamo parlato, non era ovviamente territorio romano: dunque, alla sua conquista bellica non era seguíta l'annessione a Roma, ma aveva fatto séguito, appunto, la destinazione a sedi di comunità prevalentemente agricole popolate da ex-cittadini in condizione di latinità [71].

Fatta l'assegnazione 'geografica' alle tribú rustiche, si passava, o almeno si doveva passare, alle destinazioni specifiche, alle destinazioni di impiego, le quali non erano peraltro subordinate ad alcun termine essenziale. L'*ager publicus* poteva essere concesso in *dominium ex iure Quiritium* ai cittadini residenti nella tribú o sopravvenuti per l'occasione a risiedervi, e in tal caso si trasformava, nei singoli appezzamenti elargiti, l'ho già segnalato, in *ager privatus* del *pater familias* concessionario o, come anche si diceva, in *ager viritanus* (essendo l'assegnatario per l'appunto un *vir*) [72]. Altrimenti esso era riservato a se stesso ed utilizzato direttamente dallo stato (come era il caso del fertilissimo *ager Campanus*, di molti *saltus* boscosi, di posizioni strategicamente importanti), oppure era dallo stato sempre riservato a se stesso, ma con sfruttamento affidato ai privati cittadini, i quali dovevano pertanto pagare, direttamente o a mezzo dei servizi di esazione curati dai *publicani*, un canone periodico variamente denominato (*vectígal, décuma, scriptura*) allo stato concedente [73]. E in questo settore le possibilità erano molteplici, oltre che soggette a variazioni di regime anche rimarchevoli, in dipendenza degli orientamenti di politica economica di volta in volta adottati dal senato e dalle magistrature.

In linea molto approssimativa, le figure di *ager publicus* concesso in utilizzazione ai privati erano le seguenti [74].

Vi era anzi tutto l'*ager quaestorius*, che i questori, su autorizzazione di leggi o di senatoconsulti, concedevano in quasi-proprietà, ai privati contro il pagamento di un congruo corrispettivo ' una tantum ', e in piú con l'impegno dei concessionari di pagare, pena la revoca della concessione, un *vectigal* integrativo periodico. Il fondo basato su questo tipo di assegnazione era denominato usualmente *ager privatus vectigalisque* [75].

A disposizione delle comunità agricole era usualmente lasciata, spesso senza nessun corrispettivo, una congrua estensione di *ager compascuus*, di cui i residenti potevano disporre per il pascolo in comune del loro bestiame [76]. Questo terreno pascolativo comune serviva ad integrare, attraverso la possibilità offerta dall'allevamento del bestiame, il reddito assicurato dalla coltivazione intensiva degli *agri quaestorii*. Ed al sistema si ricorreva, sempre a questi fini economici, anche nelle colonie, in cui, per quel che sappiamo, le assegnazioni viritane erano relative a parcelle molto limitate.

Assai piú vaste zone di terreno pascolativo invernale ed estivo furono destinate, per determinazione presa dai censori in occasione del censimento, cioè in base a *lex censoria*, alle imprese di allevamento del bestiame, sempre piú frequenti nel II secolo avanti Cristo sopra tutto in Italia meridionale. Ma l'assegnazione era fatta in cambio del pagamento di una precisa tassa periodica per ogni capo di bestiame registrato in una apposita *scriptura*. L'esazione del reddito di questo cosí detto *ager scripturarius*, che comportava infinite e ben comprensibili controversie con gli allevatori ed i pastori, era generalmente curata dai *publicani*, che garantivano allo stato un ' forfait ' annuo [77].

Infine, in certe ipotesi speciali il vantaggio della concessione non era rappresentato per lo stato da un *vectígal* in danaro o da una *décuma* in natura. Per esempio, vi era il caso degli *agri publici viariis* (o *viasiis*) *vicanis fruendi dati*, che erano strisce di terreno a margine delle grandi vie pubbliche, concesse a persone residenti nei borghi locali (*vici*) contro l'impegno di provvedere alle funzioni 'cantoniere' di manutenzione della strada. E ancora vi erano casi in cui l'*ager publicus* era dato in garanzia dello scomputo di debiti assunti verso gli assegnatari dallo stato. Per esempio, durante la seconda guerra punica la repubblica distribuí, in cambio di prestiti in danaro, fondi pubblici siti nelle vicinanze dell'*urbs* a copertura di un terzo degli ammontare ricevuti a mutuo e con diritto degli assegnatarii di diventarne privati proprietari in caso di mancato pagamento alla scadenza (*agri publici ex senatusconsulto in trientabulis fruendi dati*) [78].

12. Sin dai primi tempi della *respublica* la massima estensione dell'*ager publicus* rimase peraltro in attesa di destinazione: una parte per incapacità o incuria degli organi statali a provvedere, ma la parte di gran lunga maggiore, bisogna dirlo, per deliberata inosservanza da parte di quegli organi dei loro doveri di ufficio, e piú precisamente per connivenza degli stessi con la *nobilitas* senatoria [79].

In mancanza della destinazione specifica, questo *ager publicus* era *ager occupatorius*, cioè a disposizione di tutti i cittadini romani, anzi spesso anche delle vaste clientele italiche, non romane, della *nobilitas*. Tutta questa gente non mancò di approfittare dell'occasione e in particolare del disordine amministrativo. Gli interessati, romani o italici che fossero, occupavano liberamente gli *agri publici* con le loro colture e con i

loro armenti, essendo inteso che non avrebbero potuto mai acquistarli in privata proprietà, per usucapione, visto che si trattava di *res extra commercium*, sottratte ai rapporti giuridici privati. Era altresí pacifico che essi avrebbero dovuto abbandonare senza discussioni quegli appezzamenti il giorno in cui la destinazione specifica da parte delle autorità di governo fosse finalmente sopravvenuta.

Non vi sarebbe molto da eccepire ad un sistema siffatto, se la situazione di incertezza in ordine al destino dell'*ager occupatorius* fosse stata contenuta entro limiti temporali ragionevoli. Dato che la macchina dello stato ha sempre e dovunque comportato, a causa della complessità delle sue strutture e a causa della lentezza dei suoi movimenti, un certo bagaglio di ritardi, non si poteva pretendere dalla repubblica che facesse eccezione. Il male era, peraltro, che la repubblica esagerava in modo vistoso. Il giorno della destinazione specifica dell'*ager publicus*, per le ragioni poc'anzi accennate, ben raramente arrivava.

Gli occupatori, dato che erano praticamente sicuri di poter conservare le terre in perpetuo, non soltanto contro i tentativi di impossessamento di altri occupatori sopravvenuti in concorrenza, ma anche contro gli eventuali riflussi di buona amministrazione degli organi statali, si diedero pertanto ad impegnare capitali a volte ingentissimi per la trasformazione dei loro *agri occupatorii* in aziende agrarie, coltivate in modo estensivo o destinate all'allevamento del bestiame, che garantissero loro il massimo reddito col minimo della spesa di manutenzione.

Fu cosí che, particolarmente in Etruria e nell'Italia meridionale a sud della Campania, si formarono i così detti *latifundia*. Comprensorî caratterizzati non tanto dal fatto di essere *lati*, o in qualche caso addirittura vastissimi, quanto dal fatto di essere stati distratti

dalla coltivazione intensiva e di essere divenuti assolutamente inadatti a sostentare una sia pur modesta popolazione che volesse venire, o in certi casi volesse tornare, ad abitarvi.

Può darsi che la famosa affermazione di Plinio il Vecchio, secondo cui i latifondi furono la rovina della penisola italica (' *latifundia Italiam perdidère* ') sia una affermazione alquanto esagerata, ma contestarne radicalmente la verità, come pur oggi taluni fanno, è ingiusto. Se da un lato è sempre più sicuro che nel secondo e nel primo secolo antecristo, da Catone maggiore a Varrone, l' ' optimum ' dell'investimento agricolo fu considerato il podere di estensione da 100 a 250 iugeri, coltivato intensivamente e con frequenza dei vigneti e degli oliveti, dall'altro lato è assolutamente innegabile che all'intorno di queste *villae* padronali, costituenti oggetto di *dominium*, le estensioni vastissime di *ager occupatorius* vi erano e la piccola proprietà contadina dei bei tempi andati era ormai pressoché scomparsa.

Oltre le *villae* sistemate qua e là, evidentemente nelle zone maggiormente feraci, i *nobiles* possedevano gli appezzamenti di *ager occupatorius* anche in luoghi e regioni diversi, e li trattavano tutti alla stessa deplorevole maniera: per sfruttamento estensivo e per la pastorizia, con l'ovvia conseguenza di un impoverimento (o di un non adeguato arricchimento) di quella che era a quei tempi la fonte principale della ricchezza, la terra [80].

4. La questione agraria

13. È fuor di dubbio che la smodata appropriazione del vastissimo *ager occupatorius* da parte di un

ristretto numero di famiglie abbia determinato, sopra tutto nel corso del III secolo e nel primo cinquantennio del secolo successivo, critiche, recriminazioni e polemiche di grande asprezza in Roma.

Il problema non era tanto di natura economica, quanto di rilevanza sociale, politica e militare.

Sul piano economico, la coltivazione intensiva delle vastissime estensioni occupatorie avrebbe reso un prodotto indubbiamente molto maggiore, particolarmente in cereali, di quello ottenuto attraverso la coltivazione estensiva, ma si sarebbe trattato di un prodotto certamente più costoso di quello importato dalle province, ed in ispecie dalla fertilissima Sicilia. Quello che gli economisti chiamano il 'principio dei costi comparati' era, dunque, favorevole, o in ogni caso non contrario, al sistema corrente. Ma siccome il sistema corrente implicava l'esautoramento della piccola proprietà contadina, la decadenza demografica della popolazione, l'esclusione di sempre piú numerose famiglie dal novero degli *adsidui*, cioè dei proprietari terrieri ammessi al voto nelle 31 tribù rustiche, nonché dal livello minimo di consistenza patrimoniale, anche mobiliare, richiesto per l'ammissione all'ultima classe di *pedites* dei comizi centuriati, i riflessi di tutto ciò erano gravissimi nelle altre sedi di cui si è detto: quella sociale, quella politica e quella del reclutamento militare [81].

Il malcontento, in questa situazione, era inevitabile. Non tanto nel seno della *nobilitas* o nel ceto dei nuovi ricchi estranei alla stessa, quanto al di fuori di questi ambienti: nel seno della cosí detta plebe.

Nell'ambito della *nobilitas* le famiglie degli occupatori non suscitavano una eccessiva concorrenza, quanto meno ai fini dello sfruttamento diretto dell'*ager publicus*, per la ragione che ad esercitare tale attività occorreva immobilizzare capitali di investimento (basti

pensare al bestiame e agli schiavi) che solo i piú ricchi potevano permettersi di impiegare. Al piú, la concorrenza nei confronti degli occupanti di piú antica data potè essere esercitata dalle famiglie dei nuovi ricchi, di coloro che avevano accumulato grosse fortune nel commercio mediterraneo e che, nutrendo l'ambizione di partecipare alla vita pubblica e di entrare a far parte della *nobilitas*, avessero interesse ad investire nello sfruttamento dell'*ager occupatorius* parte dei loro capitali. Ma siccome questi nuovi aspiranti non erano molti e la possibilità di soddisfarne le richieste di *ager publicus* non mancava, non fu certo da loro che provenne una reale ed efficace opposizione al sistema.

L'opposizione al sistema, quella vera ed effettiva, sorse e dilagò poco a poco nelle piazze e nei concilii plebei, tra le masse povere, e trovò i suoi naturali rappresentanti nei *tribuni plebis*. D'altra parte, essendo escluso che i poveri o i semi-poveri, i cosí detti *capite censi* (censiti solo in ragione della loro esistenza fisica, non in ragione del loro patrimonio) potessero ambire ad occupare *ager publicus* per se stessi, alla maniera dei ricchi, la loro opposizione fu piú un'opposizione contro un sistema indubbiamente riprovevole, che non un'opposizione materiata di reali interessi e diretta di conseguenza ad ottenere vantaggi concreti. Siccome agli albori della repubblica patrizio-plebea vi era stata, nel 367 a.C., una famosissima legge Licinia Sestia *de modo agrorum*, con la quale si era stabilito che gli *agri publici* potessero essere occupati sí dai patrizi che dai plebei, purché non oltre il limite (*modus*) di 500 iugeri (125 ettari)[82], i richiami a questa legge originaria, le invocazioni di ulteriori leggi *de modo agrorum*, le istanze di imposizione di un *modus* anche allo sfruttamento dei pascoli pubblici con le mandrie di bestiame dovettero, attizzati dalla lotta politica sempre piú vivace, elevarsi e moltiplicarsi a dismisura.

Non sembra, comunque, che dopo la *lex Licinia* siano state emanate per piú di due secoli altre *leges de modo agrorum*. Le tracce che taluno ha creduto di scoprire qua e là sono estremamente labili e spesso nascono, secondo me, dall'equivoco di aver ritenuto che vi sia stata una *lex publica*, una legge votata dalle assemblee popolari, là dove, al piú, si è affermata qualche regola di comportamento, qualche 'capitolato' predisposto, nell'ambito dei propri poteri e come condizione per la concessione delle terre, dai censori, cioè, come si usava dire, qualche *lex censoria*. In particolare, troppo evanescenti sono, sempre secondo me, gli indizi che taluni si sforzano di trarre da un frammento di orazione pronunciata da Catone il censore nel 167 avanti Cristo, per sostenere che prima di allora una *lex de modo agrorum* diversa dalla *lex Licinia* sarebbe stata effettivamente varata [83].

Sia come sia, solo intorno alla metà del II secolo il problema dell'*ager occupatorius* e della opportunità di un *modus agrorum* fu concretamente collegato al problema dei *proletarii* e della loro disoccupazione. E sul piano demagogico, a condizione cioè di non riflettere troppo, la soluzione che andava da più parti prospettandosi poteva sembrare (come è sembrata innumerevoli volte, sino ai giorni nostri, anche dopo) una trovata di quelle che si sarebbero dette più tardi dell''uovo di Colombo'.

La soluzione era questa. Visto che v'erano tanto sterminate estensioni di *ager publicus* occupate abusivamente, *ultra modum*, perché non sottrarle agli occupatori e non distribuirle in piccoli poderi ad altrettante famiglie disoccupate? Non si sarebbe, oltre tutto, ricostituita, con questo sistema, quella piccola proprietà contadina che era stato il fondamento dell'antica repubblica e del suo compatto e combattivo 'esercito di cittadini'?

14. In astratto, nessuno potrebbe negarlo, la soluzione non faceva una grinza, e aveva in più il pregio di voler porre finalmente riparo ad una secolare ingiustizia. Ma in concreto, in rapporto cioè alla concreta situazione sociale ed economica di Roma nel secondo secolo, essa non era più seriamente attuabile.

Ciò almeno per tre motivi. In primo luogo, gli occupatori non avrebbero voluto saperne di abbandonare terre possedute da generazioni e generazioni e per le quali avevano inoltre speso capitali ingenti: capitali che non si rassegnavano a ritenere ammortizzati, anche se in verità, per il lungo decorso del tempo dai giorni del loro esborso, ampiamente ammortizzati ormai lo erano. In secondo luogo, la conversione dell'*ager occupatorius* riscattato in piccoli fondi da destinare a coltivazione intensiva, anche là dove si presentava come possibile (e per vaste estensioni, invece, non lo era), avrebbe richiesto capitali di investimento assai sostanziosi, che non era pensabile fossero tirati fuori dai nullatenenti assegnatarii e che perciò dovevano essere tratti dalle casse dello stato. In terzo luogo, portare sui campi ad esercitare il mestiere di contadino famiglie disabituate da generazioni alla durezza di tale occupazione ed ai sacrifici che essa comporta sarebbe stata la cosa forse più difficile tra tutte. Molte tra queste famiglie sarebbero sicuramente entrate in crisi dopo i primi tempi, ed altre avrebbero addirittura sfuggito sin dall'inizio un tipo di vita cui non erano né abituate né inclini.

È interessante rilevare, a questo punto, che l'idea di una riforma agraria all'insegna del motto 'la terra ai *proletarii*' era già stata presa in esame da Caio Lelio, un personaggio che già abbiamo incontrato nella villa del suo amico Scipione Emiliano, il quale fu pretore nel 145 e console nel 140 avanti Cristo[84]. Plutarco, cui

dobbiamo la notizia relativa, è forse involontariamente maligno con Lelio quando dice che egli, 'di fronte all'opposizione dei potenti e per timore di torbidi, aveva desistito'; anzi diventa verso Lelio forse addirittura, e sempre senza volerlo, beffardo quando aggiunge che egli 'proprio per questa mossa era stato soprannominato il saggio o (che è lo stesso per *sapiens* in latino) il prudente'[85]. In realtà le cose dovettero andare un po' diversamente. Se una proposta di legge fu avanzata, è probabile che si sia trattato di una *rogatio* del tribuno della plebe del 145 (lo stesso anno della pretura di Lelio), cioè di Caio Licinio Crasso, un uomo politico per quanto ci risulta, postosi in luce anche per altre iniziative di carattere demagogico[86]. Può ben darsi, a mio avviso, che Lelio abbia esternato in linea di principio la propria simpatia per l'idea di una nuova e ampliata *lex Licinia,* ma è pensabile che egli abbia finito per sconsigliarla, da quell'uomo saggio che era, in base a considerazioni non molto diverse da quelle qui poc'anzi esposte.

E si può ben aggiungere che la contrarietà di Lelio verso la riforma, mentre fa intuire che l'argomento dovette essere ampiamente dibattuto nell'ambito del 'circolo' degli Scipioni, aiuta a capire l'avversione che verso il successivo progetto agrario di Tiberio Gracco ebbe a manifestare in séguito quell'uomo equanime e tutt'altro che ciecamente legato agli interessi della nobiltà senatoria che fu, secondo il giudizio universale, Publio Cornelio Scipione Emiliano[87].

5. Tiberio Gracco

15. Eccoci dunque a Tiberio Sempronio Gracco, figlio dell'omonimo console del 177 e del 163 e di quel-

la Cornelia, figlia a sua volta di Scipione Africano, della quale mi sono ripromesso a suo tempo di parlare il meno possibile [88].

Dal matrimonio tra il primo Tiberio e Cornelia *Scipionis* (la quale era, per l'esattezza, *Cornelia Secunda*) erano nati ben dodici figli, sei maschi e sei femmine, ma è sicuro che nel 134-133, epoca in cui prende corpo la nostra storia, i fratelli Gracchi si erano ridotti a tre soltanto: Tiberio, di circa trent'anni; Caio, di nove anni minore di Tiberio; e Sempronia, forse la più anziana dei tre, che era andata sposa, a maggiormente cementare l'alleanza di famiglia, a Scipione Emiliano [89].

Venuto al mondo intorno al 162, Tiberio era piú giovane di almeno venti anni, lo 'spatium temporis' di una generazione, rispetto a Scipione Emiliano, la cui data di nascita si colloca tra il 185 e il 183 avanti Cristo [90]. 'Venti anni dopo' molto importanti, perché avevano impedito al giovano Gracco di farsi avanti, fianco a fianco con l'Emiliano, in un periodo in cui si tiravano le somme dell'espansione imperialistica romana e si offrivano le ultime possibilità di realmente grandiosi trionfi ai generali di Roma.

Nessuno può dire, naturalmente, se Tiberio Gracco si sarebbe rivelato, potendo ottenere cariche e comandi, un personaggio capace di stare a pari con Scipione Emiliano o con Lucio Emilio Paolo o con i pochissimi altri che illustrarono l'epoca. Certo è che le condizioni necessarie a questa possibilità della storia non si presentarono e che Tiberio, quando poté affacciarsi ufficialmente alla vita pubblica, si trovò dinanzi al monumento già bello ed eretto dell'espugnatore di Cartagine, dell'uomo capace egli solo di risolvere la grave questione dell'eredità di Massinissa, della persona inviata in Ispagna a riparare davanti a Numantia gli errori commessi

da precedenti generali romani e culminati nella recente disfatta del console Ostilio Mancino [91].

Tanto più che del rovescio di Ostilio Mancino e della deprecatissima resa delle sue truppe al nemico egli era da molti ritenuto corresponsabile, tanto piú che dal condividere la triste sorte di Ostilio Mancino lo aveva piuttosto a malincuore salvato, per difendere l'onore di famiglia, proprio lo sdegnato Emiliano [92], Tiberio dovette rendersi lucidamente conto che gli sarebbe stato assai difficile aspirare, entro i termini minimi della *lex Villia*, ad una carriera curule (edilità curule, pretura, consolato), poiché molto probabilmente l'allarmata *nobilitas* senatoria gliela avrebbe impedita. Gli restava, per farsi strada in politica, di imboccare la via non altrettanto rettilinea del tribunato della plebe: una via che era stata, del resto, già percorsa ai suoi tempi da numerosi altri politici ed in particolare dal padre, il quale aveva riportato successi ulteriori (pretura, consolato, censura, promagistrature, incarichi diplomatici) che migliori non sarebbero potuti essere. Molti rappresentanti della *nobilitas* senatoria, ivi compresi taluni che non se la sarebbero sentita di sostenerlo nell'aspirazione troppo sollecita a magistrature curuli, lo avrebbero appoggiato di tutto buon grado, come in vista di una prova di esame, nella candidatura al tribunato davanti ai concilii della plebe.

I tribuni della plebe, in numero di dieci, potevano bloccare, in teoria, qualunque iniziativa oligarchica con la loro *intercessio*. In pratica essi erano però divenuti, nel secondo secolo avanti Cristo, i servitori mascherati proprio dell'oligarchia nobiliare. Se talvolta si manifestavano tra essi dissensi, questi erano di solito il riflesso di divergenze createsi nel seno della *nobilitas*. Il veto (*intercessio*) dell'uno, anche di un solo, opponendosi al volere degli altri, anche di tutti gli al-

tri, bastava a bloccare ogni iniziativa che non fosse gradita alla *nobilitas* senatoria o ad una consistente fazione interna alla stessa. Per superare l'ostacolo altro non vi era da fare che ricorrere ad accordi di sottobanco fra i tribuni, a meno che non si volesse tentare arditamente il colpo di forza rappresentato dalla sollevazione piú o meno spontanea del favore della piazza e dal connesso intimorimento, a scanso di disordini o altro, di chi fosse tendenzialmente contrario [93].

16. Anche a non voler seguire la tesi estrema di chi ha visto in Tiberio Gracco un arrivista e sopra tutto un arrivista [94], è difficile credere che egli, uomo del suo tempo, non si rendesse conto che il tribunato della plebe lo avrebbe efficacemente aiutato in un rilancio politico solamente a patto di una accorta alleanza con qualche importante fazione dell'oligarchia senatoria.

La 'scelta di campo', come si dice compiaciutamente in gergo politico, fu operata da lui con sagace visione anche dei suoi interessi personali. Solo cosí si spiega come mai essa sia stata orientata in senso chiaramente, anche se non dichiaratamente, antiscipionico, facendo leva su Appio Claudio Pulcro, già console nel 143 e censore nel 136 ed attualmente *princeps senatus*, di cui Tiberio non proprio e solo per amore aveva sposato qualche anno prima la figlia Claudia.

Le vedute politiche di Appio Claudio Pulcro non differivano, per verità, gran che da quelle di Scipione Emiliano e della maggior parte della oligarchia senatoria. Ma Appio, esponente di una famiglia influentissima, la cui superbia era passata addirittura in proverbio, non tollerava le fortune di Scipione, che avevano notevolmente superate le sue e che potevano portare il rivale, almeno nei suoi timori, a quelle vette di *princeps civitatis*, di arbitro delle sorti di Roma, da

cui era facile l'ascesa a quelle cime ancora più alte che i Romani indicavano col nome esecrato di *regnum*[95]. A scanso del riprodursi in Roma di una egemonia della famiglia scipionica pari a quella dei tempi di Publio l'Africano e di Lucio l'Asiatico, bisognava creare un'alternativa costituita da uomini di spicco che non fossero notoriamente legati all'Emiliano e alla sua cerchia.

In questo disegno Tiberio Gracco, proprio per essere un nipote *ex filia* del grande Scipione e proprio per essersi ciò non ostante visibilmente distaccato da Scipione Emiliano, si inseriva in modo egregio. Del suo carattere sappiamo troppo poco per poterne seriamente parlare, ma almeno un indizio è sicuro: che, senza essere affatto un carattere vile, non era tuttavia un carattere particolarmente forte. Le eventuali potenti inimicizie di Scipione e dei suoi seguaci potevano non intimidirlo, ma le amicizie di coloro al fianco dei quali viveva, o sui quali si appoggiava, influivano non poco sui suoi orientamenti ideologici e sui suoi atteggiamenti pratici. Il suocero, calcolando anche su ciò, lo sostenne pertanto con vigore nella sua candidatura al tribunato.

Le elezioni per i tribuni del 133 si svolsero, come di consueto, nell'estate dell'anno precedente. Tiberio Gracco risultò eletto ed entrò in carica, insieme con i suoi nove colleghi, il 10 dicembre del 134, data anche questa conforme alle tradizioni.

L'intero collegio dei tribuni non ci è noto, ma è presumibile che la composizione ne sia stata influenzata, come ormai era d'uso, dal criterio della lottizzazione tra le varie correnti nobiliari. Non vi è da stupirsi, insomma, se tra i colleghi di Tiberio ve ne siano stati, uno o più, di avversi alla fazione politica che lo aveva favorito. Ad ogni modo, l'unico collega di Tiberio Gracco che mette conto, almeno per ora, di

citare è Marco Ottavio: un personaggio, come risulta dal nome, di quelli che certamente 'nascevano' bene, ma delle cui ascendenze e discendenze nulla si sa di maggiormente preciso [96].

A completamento del quadro magistratuale del 133, va detto che consoli di quell'anno furono il giurista e pontefice Publio Mucio Scevola e Lucio Calpurnio Pisone Frugi, che peraltro fu trattenuto dal principio alla fine dell'anno in Sicilia per arginare la pericolosa rivolta capeggiata da Euno e Cleone [97]. Il senato, come si è detto, aveva a suo *principes* Appio Claudio Pulcro.

Quanto a Scipione Emiliano, questi, dopo aver coperto il secondo consolato l'anno precedente allo scopo di riassestare la situazione in Spagna, fu costretto a rimanere, in qualità di proconsole, ancora in terra spagnola, nel 133, davanti all'indomabile Numantia. Degno di nota è che egli prese con sé come tribuno militare il giovane Caio Gracco. Né è da escludere che il suo 'naturale' burbero, posto in frizione col temperamento orgoglioso del fratello di Tiberio, abbia dato luogo ad un allontanamento ulteriore, piuttosto che ad un avvicinamento dei Gracchi a lui.

17. Il programma che Tiberio Gracco, sviluppando le più caute promesse elettorali, si affrettò a proclamare dopo l'entrata in carica nel tribunato fu quello della riforma agraria: una riforma agraria destinata, almeno in astratto, a risolvere in una volta sola lo sconcio delle occupazioni illegittime di *ager publicus* ed il dramma della grande disoccupazione degli smobilitati e degli spiantati in generale [98]. Senza por tempo in mezzo questo programma fu tradotto in una prima proposta di plebiscito.

L'idea, come abbiamo visto poco fa, non era nuova

e si inseriva in un diffuso movimento culturale di viva deplorazione degli abusi nelle occupazioni di *ager publicus*[99]. Quanto meno due agganci precisi, cui Tiberio potesse appigliarsi, vi erano, ed erano costituiti dalla già ricordata *lex Licinia Sextia de modo agrorum* del 367 e dal sistema, seguito per secoli dai Romani, di elargire terre in proprietà ai privati attraverso la fondazione di colonie.

La *lex Licinia de modo agrorum*, unitamente alle altre due che la tradizione attribuiva al 367 avanti Cristo, poco mancava che fosse considerata, per autorevolezza, alla stregua delle Dodici Tavole. Metterla in discussione era impensabile, anche se a metterla in applicazione si era rinunciato in pratica da moltissimo tempo. Dal canto suo, la deduzione di colonie, sopra tutto se si trattava di *coloniae civium Romanorum*, altro non era, almeno sotto un certo aspetto, che un modo di avvio dei cittadini meno abbienti alla coltivazione diretta ed in proprio dei campi. La differenza con il metodo escogitato da Tiberio stava principalmente nel fatto che i comprensori da assegnare erano siti al di fuori, non al di dentro della cerchia territoriale, del resto anch'essa non esente da soluzioni di continuità di vario genere, delle trentacinque tribù della repubblica.

Nulla di rivoluzionario e di sconvolgente sul piano strettamente giuridico e costituzionale, dunque. La sola novità di rilievo consisteva nella proposta di rinunciare, come si era già cominciato a fare da vari decenni, alla fondazione di nuove colonie e di assegnare l'*ager publicus* delle 31 tribù rustiche direttamente ai cittadini romani in condizione di *proletarii*. Le difficoltà sollevate dalla riforma si sarebbero riscontrate più tardi. Ma si sarebbe trattato essenzialmente, come vedremo tra poco, di difficoltà non di ordine tecnico-giuridico, bensí di ordine economico, di ordine politico interno e

persino (forse le difficoltà più gravi) di ordine politico internazionale.

Se perciò ci poniamo la vecchia domanda, di autori antichi e di autori moderni, circa il carattere più o meno improvvisato della riforma di Tiberio, la risposta deve essere, a mio avviso, che vi fu molta irriflessività in ordine alle conseguenze politiche, ma l'improvvisazione, tutto sommato, non vi fu. È vero che Tiberio si gettò sul tribunato della plebe e sulla riforma agraria sopra tutto a causa del fatto che aveva dovuto rinunciare ad altre aspirazioni politiche, ma non è vero che la riforma graccana possa essere giudicata come un prodotto estemporaneo. Alla tesi dell'estemporaneità si arriva proprio se si sposa, come fanno molti autori moderni, la puerile giustificazione che dell'iniziativa di Tiberio, per dimostrare che era stata lungamente accarezzata nel suo animo, dette piú tardi il fratello Caio, in un suo libro di memorie, nel quale asserí che sin dal 137, mentre attraversava l'Etruria per recarsi a prendere servizio in Spagna, la vista dei campi abbandonati dai piccoli proprietari e posti dai nuovi latifondisti in mano a turbe di schiavi, aveva scosso Tiberio nel profondo [100].

Tiberio non fu certo mosso da impulsi emozionali di questo genere, né egli deve essere giudicato sul metro del famoso squarcio oratorio che, secondo Plutarco, più volte pronunciò nelle piazze di Roma a titolo di *suasio* della sua proposta. Lo squarcio, sia detto per inciso, non pare proprio quel modello di oratoria politica ispirata da motivi sociali che alcuni hanno sostenuto [101]. Basta leggerlo pacatamente per accorgersi di quanto esso sia inconsistente e grossolanamente demagogico, di come sia stato unicamente pronunciato allo scopo di far accorrere in buon numero all'assemblea,

nel giorno del voto, i plebei urbani e rustici che, presi dall'entusiasmo, votassero la legge.

Ecco d'altronde, in fedele traduzione, le celebrate parole di Tiberio. ' Le fiere che abitano l'Italia hanno ciascuna una tana, un giaciglio su cui riposare. Coloro che per l'Italia combattono e muoiono non hanno invece che l'aria e la luce, null'altro. Li ingannano i generali quanto nelle battaglie li esortano a difendere dagli assalti del nemico il proprio focolare e la tomba degli avi, poiché nessuno di questi Romani, e sono moltissimi, dispone in realtà di un suo altare familiare e di un sepolcro avito. Essi combattono e muoiono a pro della ricchezza e del lusso altrui. Vengono chiamati signori del mondo, ma non hanno una sola zolla di terra che sia loro ' [102].

18. Are e sepolcri di famiglia a parte, le linee precise della riforma agraria di Tiberio Gracco sono al di fuori delle nostre attuali possibilità di conoscenza. Le fonti sono scarse, incerte e spesso contraddittorie, anche perché è probabile che esse non si richiamino al testo definitivo della legge, ma si rifacciano piuttosto alle discussioni suscitate dalla prima proposta di Tiberio ed alle principali modifiche che a quella proposta Tiberio via via apportò per superare le piú vive e dure opposizioni da essa incontrate. È utile segnalare, infatti, che, per quanto risulta dalle fonti di cui disponiamo, le cose non si svolsero nei modi schematici che delle votazioni assembleari romane si leggono nei trattati moderni, ma si svilupparono in maniera faticosa e convulsa, attraverso discussioni ufficiali (*contiones*) e propagande di piazza in piazza (*ambitus*), non senza scontri e patteggiamenti piú o meno riservati tra gli uomini cui facevano capo le varie fazioni [103].

A mio avviso, il contenuto più probabile della *roga-*

tio Sempronia agraria, nella sua formulazione originaria, consistette in tre proposizioni di base. Riaffermazione del principio della *Lex Licinia*, quella del 367 avanti Cristo, sul *modus agrorum* dei 500 iugeri, con conseguente imposizione ai possessori *ultra modum* di restituire alla repubblica tutto il dippiú. Destinazione del terreno recuperato ai nullatenenti, con correlativa istituzione di un triumvirato agrario che lo distribuisse in piccoli lotti tra gli stessi. Inalienabilità *inter vivos* dei lotti assegnati da parte dei beneficiari, i quali potevano dunque destinarli solo testamentariamente, per il periodo successivo alla loro morte, a persone che fossero diverse dagli eredi *ab intestato* [104].

Questo schizzo lascia molti punti in oscuro, ma è sufficiente a rendere comprensibili le principali critiche cui la *rogatio Sempronia* dette luogo [105].

A prescindere dallo spiegabile malcontento dei possessori di agro pubblico nel vedersi privati anche di un solo iugero della terra occupata, essi potevano obiettare non del tutto ingiustamente che un *modus agrorum* puramente quantitativo non teneva conto del diverso valore e della diversa produttività delle terre occupate. Cinquecento iugeri di alberato valgono, ad esempio, molto piú di duemila iugeri di pascolo naturale, e viceversa. Non solo: perché la repubblica si esimeva dal rimborsare agli occupatori spossessati, se non le spese incontrate nell'impostazione agraria del terreno occupato, quanto meno le migliorie ad esso apportate oppure, a voler risparmiare al massimo, la minor somma tra lo speso e il migliorato? E ancora: perché non tener conto della diversa composizione delle famiglie degli occupanti, alcune piú ed altre meno numerose?

Si potrà osservare che le obiezioni del tipo ora detto erano, per quanto ragionevoli, troppo visibilmente le-

gate agli interessi degli occupatori. È vero. Vi erano tuttavia altre obiezioni, che avevano un sapore di maggiore riscontro di obiettività e che furono forse avanzate o apprezzate anche da qualche sostenitore della riforma. Principalmente, le obiezioni aventi riguardo alle molte lacune ed ai numerosi e importanti punti di incertezza o di ambiguità rilevabili nel troppo generico progetto di Tiberio Gracco.

Come essere sicuri, ad esempio, che il maltolto fosse effettivamente ed equamente restituito da tutti i possessori *ultra modum*? Come venire a capo delle contestazioni che sarebbero state sicuramente sollevate, per mille e uno motivi, degli occupanti *ultra modum*? Come considerare, dal punto di vista giuridico, i terreni lasciati agli occupatori? Come alimentare finanziariamente la riforma e sovvenzionare, in particolare, gli assegnatari? Come conciliare infine la proprietà privata sui lotti assegnati con la esigenza della loro inalienabilità *inter vivos*?

6. La riforma agraria

19. I rilievi ora esposti, per quanto ridotti al minimo, sono sufficienti a fare intuire due cose. Da un lato, Tiberio non contava di far leva su una sola legge, quella proposta con la prima *rogatio Sempronia*, ma contava probabilmente di innestare sulla legge iniziale altre leggi che la completassero e la perfezionassero, anche tenendo conto dell'esperienza acquisita, non meno che delle osservazioni critiche dei cittadini contrari o favorevoli alla riforma. Dall'altro lato, la *nobilitas* senatoria, pur essendo in larga maggioranza avversa alla *rogatio Sempronia*, era fortemente imbarazzata nel contrastare un tribuno della plebe, alonato di *sacro-*

sanctitas, che fondava il suo progetto di riforma su un'esigenza innegabilmente giusta, quella del *modus agrorum*, richiamandosi all'autorevolissima *lex Licinia Sextia*.

L'unica possibilità di bloccare la *rogatio Sempronia* era che un altro tribuno, avvalendosi del principio secondo cui '*ex tribunis potentior est qui intercedit*', le opponesse il veto nell'interesse apparente proprio della plebe [106]. Ma sia Tiberio che i suoi nemici si rendevano conto, ciascuno dal suo punto di vista, che per opporre l'*intercessio* in questo caso ci voleva davvero molto coraggio.

Alla fine il tribuno disposto a contrastare Tiberio si trovò nella persona di Marco Ottavio. 'Pregato con insistenza da molti e influenti personaggi, e quasi forzato ad agire, egli prese posizione contro Tiberio e rifiutò la legge' [107]. Le parole di Plutarco lasciano intendere molto bene quali pressioni dovettero essere esercitate su Ottavio per indurlo ad abbandonare il suo iniziale atteggiamento esitante e ambiguo, probabilmente conforme a quello degli altri tribuni, nei confronti della rogazione agraria.

Se dovessimo credere a Plutarco, Tiberio, forte delle sue buone ragioni e confortato dall'evidente favore della plebe, reagí al veto di Ottavio, sostituendo alla sua prima *rogatio* un progetto di legge agraria ancora piú inflessibile nei confronti degli occupatori abusivi. 'Esasperato dal diniego di Ottavio, Tiberio ritirò questa prima legge cosí moderata e ne presentò un'altra, piú gradita alla moltitudine e piú severa contro i violatori della giustizia: per essa si ordinava che le terre occupate in contrasto con le leggi preesistenti venissero senz'altro sgombrate' [108]. Ma la versione plutarchea, con certe altre notizie di contorno sulle quali sorvolo, è del tutto fuori dalla verosimiglianza. Piena-

mente convinto come era che la causa di Tiberio fosse 'bella e giusta', Plutarco ha perso di vista, ritengo, che ormai per Ottavio il dato era tratto, dal momento che il veto contro la prima *rogatio* non era stato certo motivato dal 'poco di vigore' della stessa nei confronti dei latifondisti. In altri termini, è ovvio che Marco Ottavio avrebbe opposto al nuovo progetto, ed a maggior ragione rispetto alla sua prima mossa, una nuova *intercessio*.

È da ritenere, pertanto, che, per vincere la resistenza del collega, Tiberio abbia formulato una *rogatio Sempronia altera*, un progetto di plebiscito riveduto e corretto, che conteneva disposizioni piú favorevoli, non disposizioni piú sfavorevoli, agli occupatori di suolo pubblico. Spiazzato da questa mossa, Ottavio, prima di giungere alla formulazione di un nuovo e impopolarissimo veto, cercò di seguire la via della discussione pubblica, della opposizione di una ragionata *dissuasio* alla *suasio* che in pro della sua proposta veniva esercitando con i suoi appassionati discorsi Tiberio. Su iniziativa di eminenti concittadini, che fu certamente accolta con favore da Tiberio, si decise che della riforma si discutesse in senato. Il quale effettivamente si radunò, ma poi finí per non concludere nulla, 'data l'influenza che in esso avevano i ricchi' [109].

A questo punto Tiberio, quando fu giunto nuovamente il giorno delle votazioni e Ottavio ebbe di nuovo interposta la sua *intercessio*, propose arditamente ai concilii una legge che proclamasse la decadenza di Ottavio dal tribunato a causa del suo atteggiamento palesemente contrario agli interessi del popolo. Il favore popolare per la riforma era tanto, che l'*abrogatio magistratus* di Ottavio venne approvata. La seconda *rogatio Sempronia agraria* fu potuta presentare al voto dei concilii e divenne finalmente legge [110].

La destituzione di Marco Ottavio dal tribunato non è certamente episodio da risolvere in poche battute. Su di essa ci fermeremo comunque piú oltre [111]. Qui la narrazione della vicenda graccana esige che si passi subito a farsi un'idea delle linee generali della riforma.

20. La *lex Sempronia Ti. Gracchi agraria* rifletté ovviamente la *rogatio altera* (quella modificata e perfezionata) del plebiscito. Se, come è astrattamente possibile, le obiezioni di Ottavio si concentrarono in piú *dissuasiones* e *intercessiones* successive prima dell'episodio finale dell'*abrogatio*, è pensabile che la legge abbia corrisposto, in tale ipotesi, ad una *rogatio tertia* o *quarta*. In ogni caso la gestazione della legge fu molto laboriosa e ciò contribuisce a spiegare come già agli antichi autori possa essere riuscito difficile raccapezzarsi, e dare subordinatamente a noi il modo di raccapezzarci, tra proposte, controdeduzioni, nuove proposte e, finalmente, vere e proprie disposizioni definitive di legge [112].

Senza pretesa né di completezza, né tanto meno di assoluta certezza, la struttura portante della *lex Sempronia* può essere, a mio parere, descritta come segue.

Per quanto riguarda il punto della riduzione delle estensioni di *ager publicus*, la legge confermò il *modus ex lege Licinia* di 500 iugeri, ma concesse altri 250 iugeri per ogni figlio [113]. Sarebbe stato però contraddittorio con le finalità, diciamo pure demografiche, della legge, se i supplementi *pro filiis* fossero stati illimitati: le famiglie dei possessori abusivi, sopra tutto se molto numerose, avrebbero guadagnato dalla riforma trattamenti di gran lunga migliori di quelli ottenuti dalle famiglie proletarie, a beneficio delle quali la legge era stata emanata. Ecco quindi come si spiega che talune fonti

precisano in 1000 iugeri (pari a 500 + 250 + 250) il massimo di *ager publicus* da lasciare ai *patres familiarum* occupanti. Ed ecco altresí perché dobbiamo ritenere che il dippiú di 250 o di 500 iugeri fosse attribuito, anche se le fonti non lo specificano, in considerazione dei soli figli maschi e *in potestate* di ciascun capo-famiglia, in considerazione cioè del maggior numero di famiglie che sarebbero prevedibilmente derivate da quella dell'occupante il giorno della sua morte o della sua *capitis deminutio* [114].

Per completare il quadro, sia pur necessariamente approssimativo, molto importante è anche che, passandosi una spugna sul passato e non parlandosi quindi di penalità per le occupazioni abusive, il terreno lasciato agli antichi occupanti sia stato dalla *lex Sempronia* assicurato agli stessi (vedremo altrove attraverso quale soluzione tecnica) in godimento stabile, non piú sottoposto al pericolo di interventi recuperatorii della *respublica* [115]. Questo grosso vantaggio era inteso ad incoraggiare la presentazione spontanea degli occupanti agli organi della repubblica, probabilmente ai questori, per regolare in via convenzionale le partite. Tanto piú la presentazione spontanea era agevolata se, come si può dedurre da Plutarco, non era escluso, per i possessi revocati, un congruo indennizzo in danaro a fronte delle eventuali migliorie [116].

Per quanto infine riguarda il punto della destinazione del terreno redento, la legge ricalcò il sistema che era stato in uso per la deduzione delle *coloniae civium Romanorum*. Essa istituí pertanto una commissione di '*triumviri agris dandis adsignandis*', assistita da *pullarii* per i riti di fondazione, assegnandole la funzione di attribuire ai *proletarii* le terre disponibili, in lotti verosimilmente proporzionati al tipo di terreno e all'entità dei complessi familiari, e comunque non su-

periori ad un'estensione massima che ci è ignota, ma che abbiamo motivo di credere non superasse i 30 iugeri [117].

È discusso se le assegnazioni viritane fossero in *dominium ex iure Quiritium* o no. Per rispondere bisogna aver presente che la legge Sempronia tenne fermo il canone della inalienabilità dei fondi *inter vivos* [118]. E questo implica che, se le assegnazioni furono, come io penso di poter sostenere, in *dominium ex iure Quiritium*, esse comportarono tuttavia il pagamento di un sia pur minimo *vectigal*, secondo il sistema dell'*ager privatus vectigalisque*, a titolo di riconoscibilità del particolare regime limitativo ad esse collegato [119].

Posto che la ricostruzione di massima or ora suggerita sia in qualche misura attendibile, è facile rendersi conto che la principale difficoltà cui andava incontro la *lex Sempronia agraria* stava nel reperimento dei terreni da redimere. Malgrado ogni allettamento acché si facessero avanti spontaneamente, i possessori abusivi di terre pubbliche avrebbero in gran numero preferito egualmente di imboscarsi, ove fosse mancata la possibilità, in ultima analisi, di costringerli. In considerazione di ciò, una seconda *lex Sempronia* del 133, forse quella stessa che provvide alla designazione nominativa dei triumviri, allargò i poteri di questi ultimi, facendone dei *tresviri agris dandis adsignandis* e per di piú *'iudicandis'*, anche detti *triumviri agris iudicandis adsignandis* [120].

La *lex Sempronia de triumviris* concentrò dunque nelle mani degli stessi il potere di reperire i terreni da redimere, di valutare le denunce dei privati cittadini in proposito, di prendere in considerazione le ragioni dei possessori, di risolvere di propria inoppugnabile autorità ogni controversia e finalmente di assegnare le terre a chi, purché si trattasse di proletario, essa meglio

credesse. Potere estesissimo, reso ancora piú grande dal fatto che la commissione triumvirale non fu probabilmente basata su una elezione annuale dei membri, ma, essendo predisposta per l'adempimento di una funzione determinata, quella di provvedere all'attuazione della riforma agraria, venne designata nei suoi componenti una volta per tutte, facendo ovviamente salva la sostituzione mediante elezioni suppletive di chi venisse a morte o si dimettesse [121].

21. A triumviri agrari vennero eletti, nel 133, Tiberio Gracco, il giovane suo fratello Caio e l'influentissimo suocero di Tiberio, Appio Claudio Pulcro. Una faccenda di famiglia, come molti dissero [122].

Morto, come vedremo, nello stesso 133 Tiberio, il suo posto fu preso da Publio Licinio Crasso Divite Muciano, che di Tiberio era stato uno dei più ascoltati consiglieri e di Caio, come sappiamo, era suocero. Quando nel 130 vennero a morte sia Licinio Crasso che Appio Claudio, li rimpiazzarono due graccani che vedremo essersi poi comportati in modo non troppo limpido: Marco Fulvio Flacco, che sarebbe stato anche console nel 125, e Caio Papirio Carbone, che incontreremo come tribuno della plebe nel 131 e che al consolato sarebbe arrivato nel 120. Dopo la morte violenta di Caio Gracco e di Fulvio Flacco nei fatti sanguinosi del 121, li rimpiazzarono, pare, Caio Sulpicio Galba e Lucio Calpurnio Bestia [123].

Ma non precorriamo i tempi e torniamo all'anno 133, che ancora è alquanto lontano dall'essere giunto alla fine.

La destituzione del tribuno Marco Ottavio, che Tiberio si affrettò a far sostituire con un suo fedelissimo [124], permise il rapido varo sia della *lex Sempronia agraria* sia della *lex Sempronia de triumviris*, ma pose

nelle mani degli oppositori di Tiberio e della sua riforma un'arma polemica efficacissima, costituita dall'accusa di aver provocato un grave strappo alla costituzione cittadina. Il che, oltre tutto, era in qualche modo sostenibile, almeno nel senso che, quando si accettano certe regole del gioco, non è corretto mutarle prima che il gioco sia finito.

Tanto piú che all'accusa di operato anticostituzionale si aggiungevano, attizzate assiduamente dai suoi nemici, le voci che Tiberio aspirasse a rendersi padrone e signore della repubblica, che cioè egli si stesse macchiando di *adfectatio regni*, Tiberio si rese conto che la fine del suo tribunato avrebbe potuto provocare l'esaurimento dello straordinario ascendente politico che egli aveva sulla plebe dei concilii e sugli stessi tribuni suoi colleghi. Restava il triumvirato, di cui egli era 'magna pars': questo è vero. Ma il triumvirato, per poter esercitare la sua funzione, aveva bisogno di mezzi finanziarii in grande abbondanza, ottenibili solo attraverso una lotta politica esercitata giorno dopo giorno contro le resistenze del senato.

Che fare? Per ciò che riguardava il problema finanziario, ogni difficoltà poté sembrare superata, almeno sul piano delle improvvisazioni demagogiche, dalla morte di Attalo III, re di Pergamo, che aveva istituito suo erede universale il popolo romano. Questo famoso lascito testamentario non deve troppo stupire, se si tiene presente che Attalo, come molti monarchi orientali, era re nel senso di padrone, di *dominus*, dei suoi sudditi e dei loro beni, oltre che dei ricchissimi beni immobiliari e mobiliari di diretta pertinenza della corona [125]. Tanto meno esso può sorprendere, se si considera che l'erede universale succede al suo dante causa in tutto, sia nell'attivo che nel passivo, sicché Attalo III riversò sui Romani, come si vide di lí a poco, anche un

grosso fardello di imbarazzi di ogni genere. Comunque, l'avvenire era nel grembo di Giove, mentre il presente era costituito dalla notizia, che tutti avevano ragione di accogliere come fausta, della favolosa eredità di Attalo.

Come siano andate le cose non è ben chiaro, né occorre ai nostri fini sforzarsi di chiarirlo. Sembra che Tiberio, avendo appreso dell'eredità di Attalo con anticipo su tutti, si sia precipitato a proporre un plebiscito (*rogatio Sempronia de pecunia regis Attali*) che stabilisse l'utilizzazione delle ricchezze del re di Pergamo per la attuazione della riforma agraria [126]. Buona mossa, se fosse stata coronata da successo. Ma il senato non si lasciò spossessare di una attribuzione, quella di dire autorevolmente la sua in materia internazionale, che gli era stata riconosciuta dalla notte dei tempi.

L'audace iniziativa di Tiberio rimase dunque allo stato di semplice proposta (*rogatio*), mai votata dai *concilia plebis tributa*.

7. La caduta di Tiberio e il dopo

22. Ancora uno strappo alla costituzione, sostennero a gran voce, e non a torto, gli avversari di Tiberio di fronte alla *rogatio de pecunia regis Attali*. La stessa plebe dei concilii, abilmente manipolata dai persuasori piú o meno occulti sguinzagliati dalla *nobilitas* senatoria, rimase stavolta fortemente perplessa.

Ragion di piú, si disse allora Tiberio, per non perdere il tribunato. E siccome si era ormai giunti all'estate del 133, quindi all'epoca valida per l'elezione dei tribuni del 132, Tiberio Gracco avanzò la sua candidatura [127].

Fu un grosso errore, anche se non si può tranquil-

lamente affermare che le cose sarebbero andate meglio per la riforma graccana, ove Tiberio avesse evitato di compiere la mossa della seconda candidatura. Non che alla iterazione del tribunato della plebe ostassero sicuri principii costituzionali: la stessa *lex Villia annalis* del 180 era relativa esclusivamente alle magistrature curuli e vietava la duplicazione del consolato solo a titolo di precetto senza sanzione, a titolo cioè di *lex imperfecta* (e il precetto rimase infatti talune volte inascoltato). Tuttavia, a cosí breve distanza dall'iniziativa dell'abrogazione di Ottavio, la pretesa di essere rieletto tribuno davvero poteva sembrare parente stretta della odiatissima *adfectatio regni*. Gli stessi sostenitori di Tiberio si mostrarono piuttosto incerti circa la opportunità politica e il fondamento giuridico della mossa, se è vero che due anni dopo il tribuno Papirio Carbone, esponente del partito graccano, propose un plebiscito che autorizzasse l'iterazione del tribunato, e se è vero, altresí, che la proposta fu rigettata dai concilii plebei, sia pure per la decisa opposizione di Scipione Emiliano e di Lelio [128].

Giunto il giorno fissato per la decisione, mentre i concilii della plebe andavano riunendosi, anziché nel Foro, sull'altura del Campidoglio, il senato fece seduta, secondo il suo solito, sempre sul Campidoglio, nel vicino tempio di *Fides*. È difficile non essere indotti, da questa inconsueta ' unitas temporis et loci ' delle due riunioni, a sospettare che dall'una o dall'altra parte, o forse da tutte e due, ci si preparasse ad interferenze reciproche, se non addirittura, in ultima analisi, ad uno scontro. Certo è che la terza unità aristotelica dei drammi, l' ' unitas actionis ', ad un certo punto sventuratamente si verificò.

La battuta fu data in senato dal violento Cornelio Scipione Nasica Serapione, cugino di Tiberio, nella sua

veste di pontefice massimo. Rivolto al console presente, che era Publio Mucio Scevola, dunque un simpatizzante di Tiberio, egli sostenne con l'usata veemenza che in seno ai *concilia plebis* si stava realizzando, a due passi di distanza, una sorta di colpo di stato e chiese al console di intervenire in armi e di interrompere l'assemblea con la forza.

Mucio, pur forse disapprovando la levata di testa di Tiberio, rispose di non poterlo fare. In fondo, l'elezione non era ancora avvenuta e, quando anche fosse avvenuta dando per eletto Tiberio, la via corretta, sul piano giuridico-costituzionale, sarebbe stata quella di contestarne successivamente la validità. Solo se la riunione fosse stata violentemente interrotta da sediziosi, il console avrebbe avuto il potere di intervenire in armi contro questi ultimi per ristabilire l'ordine pubblico violato [129].

Nasica non la pensava così. Secondo lui, Tiberio, si era già posto con la candidatura dalla parte del torto e in quel momento già si stava atteggiando davanti ai *concilia plebis* da aspirante tiranno. È dato sospettare, inoltre, che egli, avendo contribuito a preparare il colpo di mano, si attendesse che il regolare svolgimento dell'assemblea della plebe fosse andato ormai in fumo e che stesse svolgendosi al suo posto uno scontro violento fra avversari e seguaci di Tiberio Gracco. Perciò, rompendo ogni indugio, Nasica non esitò a porsi alla testa di una turba di seguaci, liberi e schiavi, preventivamente armata.

Nel luogo dei *concilia plebis* le operazioni di voto si erano intanto interrotte ed avevano effettivamente ceduto il posto allo scontro. Tiberio, il preteso tiranno, resisteva ancora vigorosamente, circondato dai suoi fedeli, agli assalti dei suoi nemici. Ma l'intervento di Nasica e dei suoi fu decisivo a suo danno. Nel tafferuglio su-

premo egli crollò colpito a morte, dissero alcuni, da un suo collega, con la gamba di una sedia. Altri trecento suoi sostenitori vennero con lui trucidati [130].

23. Il massacro del Campidoglio scosse profondamente, e quasi impaurí, ambedue le parti in lizza. Era la prima volta dai tempi di Tarquinio il Superbo che scorreva sangue in uno scontro tra cittadini romani. La prima dai tempi, di poco successivi, di Spurio Melio, di Spurio Cassio, di Manlio Capitolino, che un cittadino eminente cadesse '*in suspicionem regni appetendi*' e fosse per tale motivo piú o meno arbitrariamente ucciso.

È certo che sul momento gli spiriti di intolleranza del partito graccano persero molto del loro bollore. Assai poco probabile, peraltro, è che la *nobilitas* latifondista abbia tratto dall'uccisione di Tiberio, novello Spurio Melio, tanto coraggio da volerne sterminare una volta per sempre tutti i seguaci e simpatizzanti. Le fonti antiche che accennano ad un cosí detto *senatus consultum ultimum*, con il quale i consoli del 132 furono autorizzati a fare piazza pulita del movimento graccano, sono fonti assai poco degne di fede [131].

Del resto, i fatti parlano chiaro. Non è dubbio che la rielezione di Tiberio fu impedita col sistema piú radicale, ma nemmeno è dubbio che la commissione agraria non venne affatto abolita e che Tiberio vi fu potuto surrogare dal voto dei concilii con l'aperto suo simpatizzante Crasso Muciano. Non è dubbio che Publio Mucio, dopo aver svolto un'inchiesta sui tafferugli nel Foro, proclamò che Tiberio Gracco era stato ucciso in uno scontro lecito (cioè verificatosi a concilii interrotti e mentre egli si rendeva protagonista di una azione violenta), ma nemmeno è dubbio che Scipione Nasica fu prestamente fatto sparire dalla circolazione e

spedito a far parte di una commissione incaricata di organizzare la nuova provincia di Asia, dove poco dopo, a Pergamo, morí. Non è dubbio, infine, che il senato invitò i consoli del 132 a perseguire mediante tribunali straordinarii (*quaestiones extra ordinem*) i '*seditiosi*' di parte graccana, ma nemmeno è dubbio che i due consoli del 132, Publio Popilio Lenate e Publio Rupilio, si astennero dall'esercitare una repressione a tappeto e a maggior ragione si astennero dall'alzare anche un dito contro i numerosi amici dei Gracchi che non si fossero macchiati ostensibilmente di violenze.

Insomma, nel delicatissimo periodo che va dall'estate del 133 alla fine del 132, la riforma agraria certo non progredí di molto, ma non fu nemmeno spazzata via, né fu privata dei suoi sostenitori validi e influenti, uno dei quali, Crasso Muciano, già inserito nel triumvirato agrario in luogo di Tiberio, venne addirittura eletto console per il 131 avanti Cristo [132].

Fu con il 131 che, riassestatosi sufficientemente l'ordine pubblico, la riforma agraria riprese la sua marcia in avanti, sotto l'impulso sempre più deciso del giovane Caio Gracco. Desideroso non tanto di vendicare la morte del fratello, quanto di esaltarne la memoria e di correggerne gli errori, Caio si dedicò all'opera con molta intelligenza e con altrettanta cautela. L'una e l'altra, intelligenza e cautela, rese ancora piú necessarie dal fatto che Scipione Emiliano, tornato a Roma dalla Spagna e insignito per il trionfo relativo anche del titolo di Numantino, riassunse ed esaltò ulteriormente il suo ruolo autorevolissimo di padre della patria, sebbene con sempre piú spiccate tendenze conservatrici [133].

24. La notevole forza frenante esercitata da Scipione la si constatò sin dal 131, allorché il tribuno Caio Papirio Carbone propose una *lex tabellaria* che esten-

desse il voto segreto alle assemblee legislative, ma propose anche un plebiscito legittimante la rielezione alla carica di tribuno.

La *lex Papiria tabellaria* passò, e non poteva essere diversamente dato che il principio del voto palese era già stato travolto dalle precedenti leggi Gabinia e Cassia. Di contro, la *rogatio de tribunis plebis reficiendis*, come abbiamo visto poc'anzi, non superò la ferma opposizione di Scipione, che già vedeva in Caio il continuatore di Tiberio Gracco. È rimasta famosa l'orazione '*gravissima*' con cui Scipione, superando l'opposta orazione di Caio Gracco, riuscí a convincere la plebe dell'inopportunità della riforma [134].

Ad ogni modo lo scontro piú duro tra Scipione e i graccani avvenne su un altro terreno.

A partire dal 130 Caio Gracco, essendo morti Crasso Muciano e Appio Claudio Pulcro, ottenne come colleghi nel triumvirato agrario Papirio Carbone e Marco Fulvio Flacco, insieme con i quali moltiplicò l'attività e l'invadenza della sua malvista commissione. Per correre ai ripari, i latifondisti romani fecero leva sul malcontento dei Latini e degli Italici, ai quali non accomodava affatto che i triumviri, per accertare quale fosse l'*ager publicus* romano, inquisissero sui confini delle estensioni territoriali lasciate loro da Roma e eseguissero accertamenti diretti a stabilire se e quali abusi avessero essi stessi per avventura perpetrati [135]. Scipione Emiliano, che da sempre era stato il difensore dei preziosi alleati italici di Roma, senza l'aiuto dei quali molte delle sue grandiose conquiste la repubblica non avrebbe ottenute, Scipione, dunque, entrò decisamente in campo a favore degli Italici, contrastando (non si sa bene in quale modo, peraltro) i poteri di decisione delle controversie attribuiti ai triumviri [136].

Naturalmente, la plebe, e in particolare la '*plebe-*

cula' urbana, sempre facile a montarsi dietro gli incitamenti dei demagoghi, non approvò la politica filoitalica di Scipione. Per la prima volta nella sua vita, questi fu costretto ad assaporare il frutto amaro dell'impopolarità. Mentre taluni dei suoi sostenitori giungevano ad augurarsi pubblicamente ch'egli assumesse la dittatura, a maggior ragione i suoi piú accesi avversari si dettero a gridare al suo passaggio ' morte al tiranno '. Spesso circondato nel Foro della folla schiamazzante, egli non si perse d'animo e reagí a volte con parole anche troppo sdegnose. ' Stia zitta certa gente cui l'Italia è matrigna, non è madre ', pare esclamasse sprezzatamente una volta, o forse anche piú d'una [137].

Ma certe amarezze si pagano. Di ritorno a casa, una sera, particolarmente alterato dopo uno di questi suoi alterchi, Scipione si pose subito al lavoro per preparare la dura risposta che avrebbe voluto pronunciare il giorno seguente. Durante la notte, d'improvviso, morí [138].

8. L'avvento di Caio Gracco

25. I sei anni intercorrenti tra il 129, in cui scomparve Scipione Emiliano, e il 123, in cui Caio Gracco ricoprí il tribunato della plebe, potrebbero definirsi senza alcun timore di cadere nel retorico, come anni di fuoco sotto la cenere, o, per dirla con altri, come anni di ' tregua diffidente '.

La commissione agraria, sempre nelle stesse persone della fine del 130, svolse un lavoro relativamente *ridotto, per gran parte accollato in ciascun anno,* giusta accomodamenti pattuiti internamente tra loro, ad uno solo dei triumviri a turno [139]. Italici e Latini, mancando dell'appoggio autorevole di Scipione, manten-

nero le loro lagnanze e le loro richieste, ma non si sentirono di tradurle, salvo eccezioni, in azioni piú consistenti. Li trattenne maggiormente da queste ultime l'eccezione appunto di *Fregellae*, una fiorente colonia latina della valle del Liri, che, per essersi indotta a ribellarsi nel 125, venne completamente distrutta, anzi abolita, e fu surrogata l'anno successivo dalla nuova colonia di *Fabrateria* [140].

Sempre piú chiaramente si andava prefigurando, in questo clima pesante, un nuovo tribunato riformatore, analogo a quello di Tiberio Gracco, ma da esercitarsi in maniera assai piú decisa e sulla base di programmi piú lungimiranti ed organici.

Vissuto nel culto della memoria del fratello, Caio Gracco attendeva sin dal tragico 133 avanti Cristo al compito di riprenderne e di portarne avanti l'opera. A prescindere dalle doti di maggiore ingegno che molti storiografi gli attribuiscono, egli disponeva, rispetto al Tiberio di dieci anni prima, di una esperienza di gran lunga piú vasta e profonda. Non solo aveva toccato con mano gli errori di impostazione e di esecuzione compiuti dal fratello, ma aveva coperto sin dal 133 la carica di triumviro agrario e aveva partecipato in prima persona alla spinosa questione dei Latini e degli Italici. Si era fatto inoltre una salda preparazione in materia finanziaria, coprendo nel 126 la carica di questore addetto al console Lucio Aurelio Oreste nell'amministrazione della provincia sarda e tornando poi in Sardegna come pro-questore anche nel 125 e nei primi mesi del 124 [141].

Per verità, essendo incaricato della pro-questura per tutto il 124, non parve eccessivamente corretto che Caio Gracco interrompesse il servizio in provincia e venisse a presentarsi alle elezioni a Roma. Vi fu qualcuno che per tale motivo lo denunciò ai censori del

125-124, Cneo Servilio Cepione e Lucio Cassio Longino Ravilla, i quali ancora non aveva compiuto il *lustrum* di chiusura del loro ufficio. Ma Caio, che trovava sempre copiosa risposta ad ogni obiezione, riuscí a convincere tutti del buon diritto della sua candidatura [142].

La prova elettorale fu superata con difficoltà, ma fu superata. Il 10 dicembre del 124, assumendo la carica di tribuno della plebe esattamente a dieci anni di distanza dal fratello, Caio Gracco si accinse a presentare ai concilii molteplici e coordinati progetti di legge. Che questi progetti si inquadrassero entro un piano sistematico predisposto sin dall'inizio è sicuro, dal momento che lo stesso Caio Gracco ebbe a pronunciare piú tardi un orgoglioso discorso '*de legibus promulgatis*'. Molto incerto è invece, per l'insufficienza delle nostre fonti, quali siano state esattamente le leggi proposte, se e quando esse siano state accolte dai concilii plebei, che contenuto preciso esse abbiano avuto [143].

Una sola cosa è sicura. Caio non si illuse di poter portare avanti la sua opera in un anno soltanto, sí che il problema di un rinnovo del proprio tribunato per il 122, e magari anche per gli anni successivi, gli si pose come essenziale sin dal 124. In mancanza di un plebiscito *de tribunis reficiendis* [144], il metodo che egli probabilmente seguí, alle elezioni del 123 per il 122, fu quello di accordarsi con gli avversari affinché si presentassero non piú di nove candidati 'nuovi' e i concilii, dovendo designare dieci tribuni, accogliessero eccezionalmente la sua candidatura irregolare di tribuno uscente [145].

Potrà sembrare strano, almeno a prima impressione, che gli avversari della fazione graccana abbiano accondisceso al machiavello della decima candidatura lasciata libera per Caio Gracco. Ma bisogna considerare varie cose. L'esperienza di Tiberio Gracco aveva

insegnato proprio ai suoi nemici che farne un martire non era stato conveniente, né era servito a far venir meno la legge agraria. Per ostacolare Caio Gracco nelle sue riforme non era consigliabile, dunque, prenderlo di petto e impedirgli, sia pur con buoni argomenti giuridici, la seconda candidatura. Il séguito suo e dei suoi amici tra la plebe, anzi tra gli avversari della *nobilitas*, tra cui non mancavano le potenti famiglie dei nuovi ricchi, era un séguito ancora troppo forte.

La soluzione del problema di Caio Gracco e della riforma agraria, beninteso dal punto di vista della nobiltà senatoria, dipendeva piuttosto dal farsi venir meno a quest'uomo, con cauta azione progressiva, il supporto del favore popolare. E a tale fine servirono egregiamente, in quel 122 avanti Cristo, il console Caio Fannio, che tradí inaspettatamente la sua amicizia, ma sopra tutto il collega in tribunato Marco Livio Druso, che riuscí efficacemente a spiazzarlo davanti agli elettori con una furbesca politica di 'sorpasso' demagogico [146].

26. Le proposte di legge che Caio Gracco sicuramente, o quasi sicuramente, avanzò nei primi sei o sette mesi del suo primo tribunato, nel periodo cioè che precedette le elezioni per il tribunato del 122, furono proposte importanti. È poco credibile tuttavia che si sia trattato delle proposte veramente qualificanti della grande azione politica che Caio aveva programmato.

Caio era conscio che, se si fosse spinto troppo in là, si sarebbe potuta giuocare l'acquiescenza dei suoi avversari all'iterazione del tribunato. Perciò, lasciando da parte una assai improbabile proposta (del resto, ritirata per suggerimento dei suoi stessi amici) di negare ogni altro ufficio pubblico ai magistrati e ai tribuni che

fossero stati deposti dalla carica a voto di popolo [147], vanno ascritti a questa fase iniziale del momento politico di Caio Gracco due plebisciti, la cosí detta *lex de capite civium* e la famosa o famigerata *lex frumentaria*. Due leggi, l'una e l'altra, abbastanza chiaramente intese a tutelare Caio da infortunii del tipo di quelli capitati ai seguaci di Tiberio ed a garantirgli il massimo del favore popolare, ma allo stesso tempo non tali da porre in particolare allarme la *nobilitas*.

Cominciamo dalla *lex de capite civis Romani*. Di essa dovremo occuparci piú a fondo tra poco, discutendo in particolare il problema se non sia stata un tutt'uno con la *lex de Popilio Laenate* [148]. Per ora, prescindendo da questa e da ogni altra questione specifica, il punto che interessa mettere in luce è che Caio Gracco probabilmente non si dolse affatto che essa figurasse, agli occhi dei suoi concittadini, come uno strumento di vendetta verso quel Publio Popilio Lenate, console del 132 unitamente a Publio Rupilio, che, raccogliendo un'esortazione del senato e facendosi forte di una *quaestio extra ordinem* costituita da senatori, aveva messi a morte vari partigiani di Tiberio Gracco sopravvissuti al massacro del Campidoglio.

L'azione di Popilio Lenate, oltre tutto notevolmente ritardata rispetto ai fatti del 133, non aveva lasciato un buon ricordo nemmeno tra molti avversari dei Gracchi. Evidentemente ispirata da Scipione Emiliano, sul momento essa non aveva trovato oppositori decisi, ma le critiche erano emerse piú tardi, cioè quando, scomparso l'Emiliano, il suo gruppo politico perse quota e, di conseguenza, Popilio perse influenza e temibilità. Sacrificare Popilio Lenate alla giustizia, dal momento che la sua cifra era tanto diminuita, poté sembrare alla *nobilitas* un prezzo conveniente per mettere a tacere Caio Gracco.

Il plebiscito proposto da Caio Gracco si richiamava, d'altronde, ad un principio risalente quanto meno alla *lex Valeria de provocatione* del 300 avanti Cristo, ma attribuito dalla tradizione ad una delle leggi Valerie Orazie del 449, o persino alle *XII tabulae* del 451-450: il principio che non fosse lecito pronunciare giudizi coinvolgenti la condanna a morte di un cittadino romano, se non li avesse autorizzati o ratificati il popolo, e il popolo soltanto (' *ne de capite civium Romanorum iniussu populi iudicaretur* '). Opporsi a questa motivazione, comunque estremamente generica, era impensabile, tanto piú che tutto sembrava limitarsi al caso personale di Popilio Lenate. La *nobilitas* non vi si oppose e il plebiscito fu varato.

Per sottrarsi ad un pericoloso processo, Popilio fu costretto ad andare in esilio. Forse lo seguí a stretta distanza Publio Rupilio, pensando opportunamente che la prudenza non è mai troppa [149]. Se ragionò cosí, Publio Rupilio ragionò bene, perché sta di fatto che il divieto ' *ne capite civium* ' operò in seguito in misura probabilmente imprevista ai danni della oligarchia senatoria.

27. I nemici di Caio Gracco erano serviti. Alla conquista di altri e numerosi amici fu dedicata invece da Caio la *lex frumentaria*: una legge che da alcuni si è talvolta tentato in vari modi di giustificare, ma che non può sfuggire al giudizio di essere stata una manifestazione di smaccato demagogismo [150].

Con questa legge Caio introdusse in Roma le distribuzioni di grano a sottocosto, la *frumentationes*, facendo gravare sull'erario la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo politico del grano. Si deve concedere che egli, esperto di finanze come era e come si vantava di essere, abbia operato abilmente affinché

la differenza non toccasse livelli altissimi. Risulta che fece costruire vasti granai alle pendici dell'Aventino appunto per ammassarvi il frumento acquistato nelle annate di maggior produzione e di prezzi conseguentemente piú bassi. Tuttavia gli ammassi preventivi implicavano un notevolissimo immobilizzo di danaro, che non sempre ripagava il vantaggio dell'acquisto del grano a basso prezzo di mercato. A parte ciò, l'assegnazione a ciascun cittadino di alcuni modii di grano (pare che fossero cinque) ogni mese, al prezzo per modio di appena sei assi e un terzo, costituiva un incentivo fortissimo all'inurbamento delle masse rurali ed era in sostanziale contrasto con le finalità della riforma agraria.

Tutte cose evidenti, che Caio subordinò deliberatamente allo scopo di non far avvertire l'incipiente fallimento della riforma agraria e di riscuotere in altro modo simpatia e séguito tra il popolo. Il quale, oltre tutto, era con ciò incoraggiato ad essere presente a Roma per le distribuzioni mensili di grano e per la contemporanea partecipazione alle assemblee [151].

Il successo apportatogli dalla *lex frumentaria*, aggiungendosi al fascino non ancora spento dello ' slogan ' di famiglia sulla terra ai proletarii, assicurò a Caio Gracco quella rielezione trionfale, e che sarebbe stato insensato contestare, di cui si è detto.

Fu a questo punto, nella seconda metà del 123 avanti Cristo, che per Caio Gracco ebbero inizio, se non ancora gli insuccessi, quanto meno le difficoltà. Esse gli furono man mano create, con straordinaria accortezza e con spregiudicatezza estrema, da Marco Livio Druso, che già conosciamo come eletto anch'egli al tribunato della plebe per il 122.

Figlio di Caio Livio Druso, cugino di Scipione Emiliano e console con quest'ultimo nel 147, il giovane

Druso, destinato ad ottenere il consolato nel 112 avanti Cristo, era un convinto sostenitore dell'orientamento fondamentalmente conservatore del grande Scipione, ma non riteneva producente opporsi a Caio Gracco col metodo dello scontro frontale caro a quest'ultimo. Meglio giocare di abilità. E la prima mossa in questo senso fu probabilmente quella di accordarsi con un altro suo parente, Quinto Fabio Massimo, futuro console del 121 e futuro 'Allobrogico', affinché dalla Spagna, ove si trovava nel 123 come propretore, spedisse a Roma un grosso quantitativo di grano, rapinato agli Spagnoli, da distribuire 'gratis' alla popolazione.

Caio Gracco sventò la manovra, intesa a svalorizzare la sua *lex frumentaria*, convincendo il senato a vendere sul mercato il frumento e ad inviarne onestamente il ricavato alle città spagnole. Ma è chiaro che Druso, sebbene non ancora entrato in carica, dovette dedicargli altre manovre dello stesso tipo per indurlo a rinviare al 122 le altre principali riforme da lui preparate. Forse, a prescindere da provvedimenti di minore importanza, il solo plebiscito che Caio riuscí a varare tra il luglio e il novembre del 123 fu una nuova legge agraria, che approssimativamente confermò quella di Tiberio e vi aggiunse, tra l'altro, il beneficio dell'estensione delle assegnazioni agrarie ai Latini [152].

Ma la riforma agraria, per quanto ribadita a parole, era sempre piú, sia per Caio Gracco che per Livio Druso, solo un'etichetta priva di serio riscontro sociale ed economico. La lotta politica si era ormai trasferita su un altro terreno ed aveva ad oggetto gli interessi contrapposti della vecchia nobiltà senatoria e della nuova aristocrazia del danaro. Il primo grosso scontro su questo terreno si sarebbe avuto dopo l'entrata in carica, il 10 dicembre, del nuovo collegio tribunizio.

9. La fine dei Gracchi

28. Per verità, Caio Gracco si attendeva per il 122, dopo il riottenimento del tribunato, un'annata di grandi successi. In tribunato si era assicurati colleghi fedelissimi come Caio Rubrio, Manio Acilio Glabrione e Marco Fulvio Flacco, quest'ultimo venutogli a dar mano come tribuno malgrado fosse stato già console nel 125. In piú, al consolato era pervenuto, sopra tutto a causa del suo deciso appoggio, l'amico di sempre Caio Fannio, sulla cui copertura in senato era per lui ai limiti della certezza il poter contare [153].

Purtroppo per Caio Gracco, la politica di Livio Druso si rivelò vincente e trascinò seco lo stesso console Fannio.

Non è il caso qui di indugiare sulle riforme di piú limitata importanza [154]. Il cuore del programma di Caio Gracco, successivamente alla *lex de capite civium* ed alla nuova *lex agraria* del 123, fu costituito dai plebisciti intesi a diminuire il peso politico della nobiltà senatoria e da quelli diretti a risolvere nelle radici il problema dei Latini e degli Italici. È di queste due serie di proposte che bisogna, sia pur brevemente, parlare.

Tra le leggi limitative dell'importanza politica della *nobilitas* si pone anzi tutto la *lex Sempronia de provinciis consularibus*, la quale stabilí che la designazione annua delle province da assegnare ai consoli dovesse essere fatta dal senato prima, e non piú dopo il voto dei comizi elettorali, in modo da evitare, a elezioni avvenute, le furiose contestazioni e le torbide transazioni che solitamente si verificavano [155]. Altro rilevante colpo al potere del senato fu inferto dalla *lex Sempronia de provincia Asia*, che organizzò in provincia i vasti e ricchi territori lasciati da Attalo III, riservando forse ai

concilii plebei, e non piú al senato, l'attribuzione di sovrintendere ai relativi appalti di imposta [156]. Ma sopra tutto rivoluzionaria fu la *lex Sempronia iudiciaria*: una legge di cui abbiamo notizie incomplete e prevalentemente indirette, da cui sono derivate infinite ipotesi e discussioni, ma che forse ancora non ha esaurito la carica delle sollecitazioni che può procurare agli storiografi del diritto romano.

La grande novità della *lex Sempronia iudiciaria*, a quanto solitamente si insegna, fu di assegnare esclusivamente al ceto dei cavalieri la partecipazione alle giurie delle *quaestiones repetundarum*, cioè dei processi speciali (speciali, ma non *extra ordinem*) indetti contro i magistrati provinciali accusati di concussione (*crimen repetundarum*): processi che facevano ormai parte dell'*ordo iudiciorum publicorum*, essendo stati introdotti in esso da una *lex Calpurnia de repetundis* del 149. Mentre una parallela *lex Acilia de repetundis*, proposta alla plebe dal suo collega in tribunato Manio Acilio Glabrione, provvedeva a riordinare la procedura, Caio Gracco ottenne, con la *lex iudiciaria*, che dalle giurie fossero esclusi i senatori, essendo questi troppo strettamente interessati all'amministrazione delle province.

Fu per tale modo che le giurie, già precedentemente assegnate ai soli membri delle 18 centurie degli *equites* ed ai membri piú ricchi delle centurie di *pedites* della prima classe dei comizi centuriati, detti anch'essi *equites* a titolo di estensione, vennero ristrette a coloro, tra gli *equites* veri e propri e gli *equites* assimilati, che non fossero membri della *nobilitas* senatoria, sí che si trasferí anche al piano giuridico-costituzionale la distinzione ormai socialmente affermatissima, tra nobiltà senatoria e plutocrazia non senatoria, tra quelli che sa-

rebbero stati poi denominati l'*ordo senatorius* e l'*ordo equester*.

Istanza fondamentalmente giusta, quella della *lex Sempronia iudiciaria*, se non fosse stato per il rovescio della medaglia. Da giudici di se stessi i senatori passarono a trovarsi letteralmente in balía dei membri dell'*ordo equester* e dei loro ricatti, intesi a scambiare le sentenze di assoluzione con forti ribassi del corrispettivo da pagare per gli appalti [158]. Gli 'equestri', che dalla vita politica erano praticamente esclusi e che ad essa avevano, del resto, ben poco interesse a partecipare in prima persona, furono avviati a diventare i dominatori indiretti, e abbastanza ben mascherati, delle sorti politiche della repubblica.

29. Fu particolarmente l'insuccesso registrato, dopo molti alti e bassi, sul fronte della legge giudiziaria, votata a tutto popolo dai concilii, che spinse i senatori, pur di sbarazzarsi di Caio Gracco, a giocare il tutto per tutto sull'altro fronte: quello della questione latina e italica.

Per approcci successivi, che qui non è il caso di descrivere, Caio Gracco pervenne ad una *rogatio Sempronia de civitate sociis danda*, con la quale chiese che si riconoscesse la cittadinanza romana a tutti gli alleati sia latini che italici [159]. Egli non progettò, si badi, l'incorporazione in Roma di queste comunità, ma propose il riconoscimento ai loro membri del *ius suffragii* (non anche del *ius honorum*), probabilmente assegnandoli, ai fini delle votazioni, solo ad una o ad alcune tribú territoriali. La proposta sollevò in Roma ugualmente il pandemonio. Livio Druso, come era da attendersi, l'avversò vivacemente, facendo osservare tra l'altro che i Romani di nascita avrebbero avuto, in caso di suo accoglimento, troppi concorrenti ai benefici della *lex*

frumentaria. Inopinatamente, per motivi davvero poco chiari, si schierò contro la proposta anche Caio Fannio.

Approfittando della situazione, Druso propose allora in una volta sola le piú accattivanti leggi per la plebe. La *lex agraria* graccana imponeva agli assegnatari il pagamento di un modesto *vectigal*: ebbene, che si abolisse il *vectigal*. Caio Gracco aveva fatto votare l'anno prima, ad integrazione della malferma riforma agraria, leggi istitutive di colonie a Taranto, Capua ed altrove: ebbene, che si istituissero altre dodici colonie nella penisola, e di proporzioni assai vaste. Caio Gracco aveva ottenuto la *lex frumentaria* per la vendita a modico prezzo del grano: ebbene, che si introducessero regolari distribuzioni addirittura gratuite di frumento [160]. Era un vero e insensato sconvolgimento del suo programma, al quale Caio Gracco non poté fare a meno di opporsi: sia perché lo reclamava la serietà dell'azione politica, sia perché, serietà politica a parte, cedere davanti a Druso sarebbe stato, agli occhi delle proprie ancora vaste clientele, indubbiamente peggio.

Forse contribuí in modo determinante alla rovina di Caio Gracco la decisione di istituire una colonia in Africa, nei pressi di quella che era stata Cartagine. La decisione fu presa mediante una *lex Rubria*, su proposta del neo-tribuno Caio Rubrio, nel dicembre del 123. Non si sarebbe trattato di una colonia come le altre, ma di una colonia eccezionalmente importante, da istituire in una zona fertilissima, con un numero di coloni particolarmente elevato, circa seimila, e con altre caratteristiche di grande vantaggio. Ma proprio queste connotazioni avrebbero potuto farne, a detta di Druso e degli altri nemici di Caio Gracco, davvero una nuova Cartagine rivale di Roma [161].

Non è da escludere che proprio il miraggio di disporre in avvenire, se non contro Roma almeno contro

i suoi nemici romani, di una base cosí potente come sarebbe potuta diventare la progettata *Iunonia* abbia indotto Caio Gracco a concentrare le sue forze sulla grande impresa della nuova colonia. È incerto se questa fu affidata ai triumviri agrari *ex lege Sempronia*, quelli istituiti nel 133, o se fu affidata, secondo l'uso antico, ad un triumvirato specificamente incaricato della sua deduzione. Il certo è che Caio Gracco, allo scopo di studiare attentamente i luoghi in cui doveva sorgere Iunonia, si tenne lontano da Roma per un paio di mesi nella primavera del 122.

Fu un agire assai imprevidente perché, quando in estate si svolsero le elezioni per il tribunato del 121, Caio ebbe l'amara sorpresa di non essere rieletto [162].

30. A questo punto si aprí tra le due opposte fazioni una specie di corsa contro il tempo. Il 10 dicembre del 122 Caio Gracco non sarebbe stato piú tribuno della plebe. In vista di ciò, mentre i suoi avversari cercarono di ridurre ai minimi termini ogni altra riforma da lui proposta, egli si sforzò non soltanto di procurarsi attraverso nuove leggi altri amici, ma sopra tutto di portare avanti la complessa e costosa opera di costituzione della sua colonia africana.

Alla resa dei conti il perdente fu Caio, al quale riuscí di guadagnare con la *lex iudiciaria* l'appoggio dei cavalieri e delle loro clientele, ma non riuscí di ottenere la cittadinanza romana agli alleati latini e italici, non riuscí di riagguantare il perduto favore della *plebecula*, passata agli entusiasmi per Druso, non riuscí di impostare concretamente la colonia di Cartagine. Né le conseguenze si fecero attendere. Nei primi mesi del 121 il tribuno della plebe Marco Minucio Rufo avanzò una proposta di revoca della legge Rubria. Caio Gracco si oppose fieramente, ma, non essendo tribuno, man-

cava del potere di *intercessio*. La *rogatio Minucia* passò [163].

Quel che successe in quella prima metà del 121 è molto incerto nei particolari perché Roma fu scossa da gravissimi tumulti di piazza con esiti alterni per le fazioni contrapposte [164]. Nelle linee generali non vi sono però dubbi su ciò che avvenne. Piú o meno provocato che possa essere stato, Caio si circondò di partigiani violenti e si illuse di poter contrastare con l'arroganza il declino ormai segnato delle sue fortune. Si parla di un conflitto con il seguito del console Lucio Opimio, nel quale uno dei seguaci di quest'ultimo (o forse un cittadino inoffensivo?), a nome Antullio, cadde ucciso [165].

Se non fu questo, fu qualche altro episodio del genere a far entrare decisamente in azione il senato, che era da tempo in attesa solo della buona scusa per togliere di mezzo, una volta per sempre, i molesti graccani ed il loro odiatissimo capo.

In considerazione dello stato di disordine e peggio in cui Roma versava, il senato esortò solennemente i consoli a difendere la repubblica. '*Videant consules ne quid res publica detrimenti capiat*'. Una formula, straordinariamente ambigua, che diceva tutto e non diceva niente, ma che comunque segnalava l'estremo, l''ultimo', pericolo di fronte a cui si trovava la repubblica [166]. I consoli dell'anno erano Quinto Fabio Massimo, il futuro *Allobrogicus*, di cui abbiamo visto, e quel Caio Opimio che nel 125, da pretore, aveva dato prova della sua ferocia nella distruzione di Fregelle. Fabio Massimo era tutto impegnato appunto dagli Allobrogi, ma Caio Opimio era a Roma. Raccogliendo l'esortazione del senato ed interpretandola nei suoi termini piú lati, Opimio mosse contro i ribelli, dichiarati 'nemici della patria', una vera e propria guerra, per

la quale non esitò ad utilizzare anche reparti di schiavi armati.

Tremila graccani vennero scovati per ogni dove e intrepidamente trucidati o nelle strade della città o, poco piú tardi, nelle carceri in cui erano stati ammassati. Caio Gracco sfuggí alla morte per mano della gente di Opimio solo offrendo la gola ad un proprio schiavo che lo uccise [167].

Come sia andata ad esaurirsi la riforma agraria e quali conseguenze abbia avuto tutta la vicenda dei Gracchi è cosa, del resto notissima, che non fa parte di questa storia [168]. Va solo aggiunto che nel 120 Opimio venne processato per aver portato a morte senza processo tanti cittadini romani. È doveroso però anche dire (sempre cosí la storia) che il potente ottimate riuscí, come vedremo a suo tempo, ad essere assolto con tutti gli onori [169].

III. LA COERENZA DI PUBLIO MUCIO

10. Mucio e la riforma agraria

31. Sarebbe ozioso voler precisare troppo minutamente in che diversa misura abbiano potuto influire sui contenuti della riforma agraria, a prescindere da Appio Claudio Pulcro e dagli altri, i due pontefici-giuristi che di Tiberio Gracco vengono indicati come consiglieri sia da Plutarco che da Cicerone, cioè Publio Licinio Crasso Muciano e Publio Mucio Scevola. I passi di Cicerone invitano peraltro, come sappiamo, a congetturare che l'apporto di Publio Mucio, a fronte del contributo del fratello, non fu solo esteriormente piú riservato, piú indistinto cioè agli occhi dei terzi [170], ma fu anche interiormente meno adesivo, meno disponibile cioè a coprire indiscriminatamente le idee riformatrici di Tiberio Gracco.

Io penso, in particolare, che Publio Mucio, nella sua qualità di approfondito cultore e di fedele custode del *ius civile* tradizionale [171], non poté non porre ad argine della riforma agraria, sia per impedirne le esorbitanze, sia per convogliarne opportunamente le forze, i principii fondamentali ed 'eterni' dell'ordinamento giuridico romano [172].

La congettura è avvalorata da tutto quanto sappiamo, anche indipendentemente da Cicerone, circa il severo rigore di Publio Mucio nell'applicazione del *ius civile* e circa la grande cautela da lui costantemente dimostrata nell'interpretazione evolutiva dello stesso.

Basti ricordare, a titolo di esempio, l'atteggiamento restrittivo che egli assunse in ordine alla questione del computo del *trinoctium* coniugale[173] e la particolare severità dimostrata da lui nei confronti di chi avesse ecceduto nella così detta '*theatralis licentia*'[174]. Se dunque Publio Mucio fu e si mantenne alle spalle di Tiberio Gracco come un suo Mentore nell'impostazione delle *rogationes agrariae* del 133 avanti Cristo, dobbiamo presumere, almeno sino a prova contraria, che quelle *rogationes* fossero coerenti alle sue specifiche esigenze di giureconsulto. Dobbiamo credere, in altri termini, che i contenuti delle rogazioni agrarie, pur andando fortemente contro corrente sul piano politico contingente, non avessero, al fondo, nulla di eversivo nei confronti delle istituzioni giuridiche genuinamente romane, anzi fossero fondamentalmente intesi ad una reintegrazione dei valori giuridici tradizionali dopo gli abusi perpetrati per secoli dalla *nobilitas* senatoria.

Non mi sembrano per nulla attendibili, ciò posto, gli argomenti spesi da larga parte della storiografia moderna per ritrovare nella iniziativa agraria di Tiberio Gracco radici fortemente innovative e audacemente rivoluzionarie, o quanto meno per sostenere che quella iniziativa fu decisivamente influenzata dal pensiero filosofico di Diofane di Mitilene, che di Tiberio era stato maestro di retorica, e di Blossio di Cuma, che di lui si mantenne amico fedelissimo sino alla fine. Tanto meno mi sembra necessaria e plausibile la tesi, su cui tornerò a suo tempo, di un Publio Mucio giurista 'progressista'[175]. L'iniziativa di Tiberio Gracco fu indubbiamente coraggiosa, dal momento che collideva frontalmente con gli interessi della *nobilitas*, o di quella parte della *nobilitas* ch'era avversata politicamente da Appio Claudio Pulcro e da Licinio Crasso Muciano.

Ma la *nobilitas* ebbe tanto palese impaccio nell'avversarla e nel farla avversare in seno al tribunato della plebe e di fronte ai concilii plebei proprio per il fatto che essa in fondo tendeva a rimettere a posto le cose sul piano dell'ortodossia giuridico-costituzionale romana.

L'orientamento critico da me adottato permette, se non erro, di chiarire, riguardo alla riforma graccana, alcuni punti finora fortemente discussi. Principalmente due. Anzi tutto il punto relativo alla 'situazione giuridica' riconosciuta agli antichi occupatori dell'*ager publicus* in ordine agli appezzamenti che di quell'*ager* essi ottennero a titolo legale. Secondariamente il punto relativo alla situazione giuridica in cui vennero a trovarsi, rispetto ai fondi loro attribuiti, i beneficiarii della riforma.

32. Relativamente agli appezzamenti attribuiti *ex lege* agli antichi occupanti dell'*ager publicus* le fonti, come ben sappiamo, sono piuttosto vaghe e imprecise, ora parlando di proprietà ed ora parlando di possesso irrevocabile [176].

A mio avviso, dovette trattarsi di possesso, ma di possesso *ad usucapionem*: possesso al quale sarebbe seguito in capo a due anni, almeno a favore degli occupanti cittadini romani, il *dominium ex iure Quiritium*. Ipotesi questa, che non è il parto di una escogitazione astratta, ma si appiglia ad indizi concreti scaturenti dagli specifici interessi coltivati, per quanto ci è noto, da Publio Mucio giurista.

L'età di Publio Mucio, di Bruto e di Manilio, è bene ricordarlo, fu quella in cui si registrò il più accentuato sviluppo del lungo processo di formazione del *dominium ex iure Quiritium*. Questo istituto, che costituì il perno di tutto il *ius civile Romanorum vetus*, non nacque, infatti, già concepito e conformato così

come fu poi nel primo secolo avanti Cristo, ma pervenne a quello stadio (ed alla stessa denominazione come '*dominium*') da embrioni lontanissimi, e di configurazione assai incerta e discussa, rimontanti quanto meno all'età delle XII tavole (451-450 a.C.), cioè al quinto secolo antecristo.

Non è questo il momento di descrivere, sia pure approssimativamente, le fasi del lungo e tortuoso itinerario, oltre tutto contestatissimo tra gli storiografi. Una puntualizzazione, tuttavia, va fatta. Le fonti di cui disponiamo (poche, ma non pochissime) concorrono nel mettere in luce che i tre 'fondatori' del *ius civile*, e presumibilmente anche gli altri minori giuristi dell'epoca, concentrarono molto della loro attenzione sul problema della distinzione tra proprietà e possesso e particolarmente sul tema dell'usucapione, cioè del possesso protratto per un certo periodo di tempo, da cui derivava la trasformazione del *possessor*, se già non fosse il proprietario, in *dominus* dell'oggetto giuridico posseduto.

Perché tanto interesse per l'*usucapio*? Perché in quei tempi, a prescindere da numerose altre questioni, sulle quali sorvoleremo, la questione più importante era quella della identificazione in concreto dei *domini* e delle *res* (*mancipi* e *nec mancipi*, immobili e mobili) loro spettanti a titolo di proprietà.

Dominus ex iure Quiritium poteva essere solo un *civis Romanus* o uno straniero con *ius commercii* e, almeno per quanto concerneva i beni immobili, potevano costituire oggetto di *dominium* solo i terreni siti nel territorio delle 35 tribú ('*in agro Romano*'). Ma, pur dentro questi limiti, vi era frequentissimamente da chiedersi se il 'titolo' della proprietà vi fosse, fosse regolare, non fosse andato perduto e potesse comunque essere sostenuto da prove convincenti. Pressoché all'ordine del

giorno erano, infatti, i casi di coloro che si impossessavano con la prepotenza o con l'inganno, spesso approfittando dell'assenza dei proprietari, di cose immobili o mobili altrui e attendevano poi a pie' fermo che gli 'aventi diritto' li citassero *in ius* ed ivi affrontassero il difficile compito di dimostrare per filo e per segno il buon fondamento di quel loro diritto: 'probatio diabolica', l'avrebbero immaginosamente chiamata più tardi i commentatori medioevali.

A ridurre il disagio determinato da queste difficoltà era servito appunto, molto opportunamente, l'istituto dell'*usucapio*, accolto e regolato già dalle XII tavole [177]. Quando il proprietario fosse stato posto di fronte al possesso continuativo che della sua cosa avesse esercitato pubblicamente un terzo durante un congruo periodo di tempo (due anni per i '*fundi*', un anno per le '*ceterae res*'), l'eventuale sua inerzia nei riguardi del sopruso vero o presunto avrebbe implicato l'acquisto della proprietà sulla cosa da parte del possessore. Ma questa soluzione di sanatoria andava bene per un'epoca, quella del quinto secolo avanti Cristo, in cui la *civitas* era ancora molto piccola e territorialmente compatta, ed in cui quindi l'uso continuativo e non clandestino di cose non proprie da parte di un cittadino si svolgeva di solito nella consapevolezza e sotto il controllo di tutti gli altri. Nella vastissima *civitas Roma* del secondo secolo, avente inoltre separate e lontane propaggini nelle *coloniae civium Romanorum* fondate in varie zone d'Italia; in una Roma in cui in ogni caso i cittadini si allontanavano di frequente e a lungo dalle tribù e dai luoghi di residenza per ragioni militari o di commercio; in una società romana di gran lunga più numerosa, più viva e più smaliziata di quella del secolo dei *decemviri*, non solo era troppo esiguo il *tempus ad usucapionem* fissato dalle XII tavole, ma era anche, e

sopra tutto, troppo ristretto il bagaglio delle garanzie richieste a che l'*usucapio* non fosse utilizzata dai furbi come mezzo di sopraffazione sociale.

Si chiarisce, quindi, il peculiare interesse dei '*tres*' e degli altri verso l'*usucapio*. E si intuisce anche il perché dell'emanazione, probabilmente su suggerimento degli stessi giuristi, di una prima e importante legge 'moralizzatrice' del fenomeno, la *lex Atinia de rebus subreptis*, che dichiarò inusucapibili da chicchessia le cose sottratte illecitamente ai loro possessori [178].

33. Per quanto ci consta, i giuristi del secondo secolo non pervennero ancora ad inquadrare come requisito essenziale dell'acquisto *per usucapionem* la *bona fides* dell'usucapiente. Tanto meno essi proposero (in ciò seguiti, del resto, dalla giurisprudenza di tutta l'età classica) che il sacro testo delle XII tavole fosse modificato nel senso di un prolungamento del *tempus ad usucapionem* [179]. Tuttavia, lavorando sul filo dell'*interpretatio*, sia delle XII tavole che della *lex Atinia*, essi conseguirono egualmente rilevanti risultati.

Un primo risultato, registrato ai suoi tempi come pacifico da Cicerone, fu l'estensione del termine dei due anni dai fondi rustici ai suoli da costruzione ed agli edifici in essi incorporati [180].

Questa estensione fu il frutto di una 'integrazione analogica' in ordine alla quale è presumibile che non vi furono dissensi. Dissensi invece presumibilmente insorsero circa la possibilità, per colui che usucapisse il fondo, di usucapire per implicito anche il tesoro in esso nascosto e ritrovato solo in un momento successivo.

A quanto riferisce Paolo, in un suo scritto di almeno tre secoli dopo, Bruto e Manilio sostennero decisamente che l'usucapiente del fondo acquistasse anche

il tesoro, '*quamvis nesciat in fundo esse*'. Ma il tesoro non poteva essere considerato un 'accessorium' dell'immobile e l'opinione di Bruto e Manilio era certamente audace. Sebbene Paolo non lo dica espressamente, colui che maggiormente li contraddisse fu, con tutta probabilità, Publio Mucio, il quale pose in luce che il possesso dell'usucapiente deve comunque essere cosciente e che la coscienza di possedere *ad usucapionem* il fondo non si estende al bene, giuridicamente autonomo, che non si sa se sia o non sia nascosto tra le sue zolle [181].

Dati i tempi, in cui le fughe improvvise dai campi erano rese frequentissime dalle guerre e dalle tumultuose vicende sociali, ed altrettanto frequenti erano i nascondimenti più o meno accurati di cose preziose sotto terra da parte dei timorosi e dei fuggitivi, la controversia era di accentuazione pratica non trascurabile. Quanto al presunto parere di Publio Mucio, esso trovò giustamente adesioni e sviluppi nella giurisprudenza dei secoli successivi, perché non vi è dubbio, mi pare, che corrisponda ad una visione piú aperta e moderna della proprietà immobiliare, che non quella espressa da Bruto e da Manilio.

Il tema di piú viva discussione fu peraltro, fra i nostri giuristi, quello della *lex Atinia*. Il testo del divieto atiniano ci viene fornito in modo attendibile da Aulo Gellio, cui la formula interessava per ragioni grammaticali. Diceva la legge: '*quod subruptum erit, eius rei aeterna auctoritas esto*'. Sarebbe stato, secondo Gellio, per l'uso del futuro '*subruptum erit*', in luogo del passato '*subruptum est*', o di '*subruptum est/erit*', che Publio Mucio, Bruto e Manilio si dettero a discutere intensamente tra loro se la legge fosse o non fosse applicabile alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore [182]. Ora, in questo caso la ragione del

contendere vi è, ma è assai poco credibile che i tre giuristi si siano tormentati tanto, perdippiú senza riuscire ad una soluzione concorde, intorno ad una formula che, dal punto di vista strettamente letterale, riguardava indubbiamente (o quasi) solo il futuro. Se la controversia interpretativa fu intrapresa e condotta tanto vivacemente avanti, è da credere che a determinarla vi siano stati in giuoco rilevanti interessi pratici.

A mio modo di vedere, la discussione intorno alla *lex Atinia* è dipesa, più precisamente, dal grande interesse pratico che doveva avere, nel secondo secolo antecristo, la possibilità di contestare la validità anche di usucapioni verificatesi prima dell'emanazione del plebiscito, o quanto meno la possibilità di considerare nulle le usucapioni ancora in corso di compimento al momento della sua entrata in vigore. E siccome la formulazione della legge (che parlava di '*quod subruptum erit*') collima con la notizia che a quell'epoca il *furtum* si riferiva anche ai beni immobili [183] e avvalora l'ipotesi che l'azione delittuosa ('*sub*' e '*rapio*') non si limitasse agli spossessamenti di carattere 'strictu sensu' furtivo, cioè di carattere clandestino, ma includesse allora anche lo spossessamento violento della vittima [184], il campo principale di riferimento dei tre giuristi, e dei contemporanei, si manifesta con evidenza. L'interesse dei tre ruotava essenzialmente intorno alle molte, alle troppe occupazioni abusive di terre in possesso di privati, ma molte volte anche di provenienza pubblica, ed intorno alle molte, alle troppe regolarizzazioni formali che di queste prepotenze si invocavano dagli usurpatori attraverso il ricorso all'istituto dell'usucapione.

Non può sorprendere, ciò posto, né deve parere arbitraria, l'ipotesi della soluzione tecnica da me attribuita a Publio Mucio in ordine alla riforma agraria.

A parte il rimborso delle migliorie (o del minore importo tra lo speso e il migliorato), il vero vantaggio che la legge agraria offrí agli occupatori abusivi di suolo pubblico fu quello di riconoscere la usucapibilità delle terre di cui i triumviri non li avessero espressamente spossessati. Il lecito possesso da parte loro di quelle terre (la cosí detta '*possessio civilis*' delle stesse) si sarebbe trasformato, in capo a due anni dalla delibera del collegio triumvirale, in *dominium* pieno e incontestabile, sempre che essi fossero cittadini romani o godessero del cosí detto *ius commercii*. Ecco finalmente chiaro perché Appiano non parla di proprietà, ma parla, in traduzione sostanzialmente esatta di quello che doveva essere il corretto linguaggio tecnico-giuridico, di 'possesso esclusivo e per sempre irrevocabile' [185].

In linea astratta, si potrà obiettare alla mia ipotesi che tanto valeva che i triumviri costituissero senz'altro proprietari dei fondi loro riconosciuti gli ex-occupatori. Ma in concreto ciò non sarebbe stato possibile, o sarebbe stato almeno molto difficile, sia per la difficoltà di accertare la cittadinanza romana o il *ius commercii* dei vari possessori, sia perché era del tutto inusitato applicare ad estensioni di terreno relativamente ampie (500 iugeri e anche piú, come sappiamo) il complesso procedimento della '*divisio et adsignatio agrorum*', che stava alla base delle assegnazioni dominicali [186]. Tale procedimento 'costitutivo' fu potuto adottare e fu effettivamente adottato solo per i piccoli appezzamenti attribuiti dai triumviri agrari ai beneficiarii della riforma.

34. Passo con ciò al secondo punto del mio discorso. Al punto cioè relativo alla situazione giuridica in cui vennero a trovarsi, rispetto ai fondi ad essi attribuiti dai triumviri, i beneficiarii della riforma.

Dato che la riforma era espressamente intesa, non solo ad andare incontro alle esigenze di vita degli ormai troppi proletarii, ma anche a favorire in modo sostanzioso il reclutamento dei cittadini romani nell'esercito, è evidente che l'assegnazione di terre in possesso non sarebbe bastata, ma che occorrevano assegnazioni di terre in proprietà. Esse, ed esse soltanto, avrebbero ripopolato il ceto degli *adsidui*, cioè dei cittadini proprietari di terre nelle tribú rustiche e perciò in esse stabilmente insediati, ed avrebbero inoltre fatto affluire nuove famiglie alle classi non proletarie, non costituite da meri *capite censi*, dell'organizzazione centuriata [187].

L'assegnazione degli appezzamenti in *dominium* dunque si spiega, né contrasta con essa il fatto che gli assegnatarii fossero tenuti, come abbiamo già visto, a pagare un modesto (forse puramente simbolico) *vectigal* alla repubblica. Ma come si spiega, sul piano tecnico-giuridico, il fatto, che desumiamo con sufficiente sicurezza da Appiano, di una inalienabilità *inter vivos* dei fondi attribuiti dai triumviri? Come si spiega che solo dopo la caduta del secondo Gracco 'fu approvata una legge che concedeva di vendere la propria porzione di terra, della cui inalienabilità tanto si continuava a disputare'? [188].

La risposta che solitamente si dà a questa domanda è che Tiberio Gracco abbia operato per considerazioni del tutto originali e 'rivoluzionarie' un cosí grave 'strappo' al principio fondamentale della pienezza del *dominium ex iure Quiritium*, inteso come potere illimitato ed illimitabile da chicchessia. Ma la risposta non convince affatto: non può convincere chi tenga e debba tener presente che tra i consiglieri di Tiberio vi fu il pontefice e giurista Publio Mucio. Se ai tempi di Mucio e di Tiberio Gracco la proprietà fosse già stata con-

cepita come potere assoluto ed illimitato, è impossibile credere che Mucio avrebbe avallato un così grave strappo.

La verità è, piuttosto, che, essendo ai tempi di Mucio ancora in via di formazione la concezione perfetta ed unitaria del *dominium ex iure Quiritium*, nulla ostava a che si parlasse di *dominium*, o meglio di *ager privatus*, non solo in relazione ad un fondo sottoposto a *vectigal*, in relazione ad un *ager privatus vectigalisque* concesso in sfruttamento dai questori, ma anche in relazione ad un *ager* sottoposto a *vectigal*, che fosse trasmissibile *post mortem*, ma fosse inalienabile *inter vivos*. La inalienabilità *inter vivos* era discussa, ma non vi erano motivi per dichiararla sicuramente inammissibile.

Postici su questa strada, andare avanti non è difficile, e non si dica precipitosamente, in ossequio a preconcetti sia pur largamente diffusi, che seguire la direzione da me indicata sia in qualche modo azzardato. Se mai, è azzardato insistere in quei preconcetti arbitrari. Tenuto presente che la riforma agraria fu, come già si è detto, una sorta di applicazione riveduta e corretta del tradizionale sistema coloniario romano, salta subito agli occhi l'analogia intercorrente tra le assegnazioni viritane *ex lege Sempronia* e le assegnazioni di terre che usavano farsi nell'ambito delle *coloniae civium Romanorum*: sistema, quest'ultimo, pienamente familiare a giuristi e pontefici.

Le *coloniae civium Romanorum*, in antico prevalentemente marittime, non erano comunità pienamente distaccate sul piano politico-amministrativo da Roma, ma erano, per dirla con Gellio[189], di Roma *'effigies parvae simulacraque'*, istituite, almeno agli inizi, come presidii avanzati e organizzate in caposaldi a difesa della sua indipendenza di fronte agli stranieri. Esse avevano dunque, una funzione essenzialmente militare e

comportavano per i loro membri l'impegno a non abbandonarle [190]. Fu probabilmente per questo che le *coloniae civium Romanorum*, ricollegandosi all'antichissima tradizione della città di Romolo, erano caratterizzate dall'assegnazione a tutti i capi-famiglia del cosí detto '*heredium*', cioè di due iugeri (o anche piú) di terra, che essi non potevano alienare *inter vivos*, ma potevano solo trasmettere *mortis causa* agli eredi. '*Bina iugera, quod a Romulo primum divisa viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt*', precisa in un famoso passaggio Terenzio Varrone [191].

Senza gettarmi in dettagli che avrebbero troppo del fantasioso, io penso che l'ipotesi ora accennata regga, e contribuisca a chiarire ancor piú il contributo prezioso che dovette dare Publio Mucio alla giustificazione giuridica della riforma graccana. Ed è abbastanza chiaro, direi, perché il ricordo di questa struttura rigorosamente giuridica e tradizionalista sottostante ai clamori politici sollevati dalla *lex Sempronia* sia andato disperso dopo il tracollo di Caio Gracco.

Quel ricordo sarebbe stata la smentita piena e radicale di quella specie di '*damnatio memoriae*' che i posteri inflissero, per considerazioni eminentemente politiche, alla riforma. Una riforma che, nel giudizio addirittura grottesco di Velleio Patercolo, aveva segnato in Roma l'inizio dell'èra in cui le discordie civili si risolsero con la prepotenza delle armi e col versamento del sangue dei meno potenti [192].

11. La questione di Ostilio Mancino

35. Rigore giuridico e, nel contempo, ampia apertura sociale: è quel che ci è parso doveroso attribuire a Publio Mucio nella sua azione di consigliere, e anche

di moderatore, di Tiberio Gracco. Prima di procedere oltre, occorre qui chiedersi se la disponibilità dimostrata da Mucio nell'appoggiare, in quanto socialmente equa e giuridicamente giusta, la *rogatio* agraria di Tiberio Gracco abbia radici piú lontane dagli avvenimenti del 134-133 avanti Cristo e possa dirsi indipendente dall'amicizia politica che indubbiamente legava i due personaggi.

Per rispondere a questa domanda bisogna fare un passo indietro nella storia di quegli anni ed analizzare l'atteggiamento assunto da Mucio in ordine alla clamorosa questione del console Ostilio Mancino.

L'episodio di base è stato già accennato a suo tempo [193]. Il console del 137, Caio Ostilio Mancino, non aveva dato buone prove in Spagna, terra del resto difficilissima per gli invasori stranieri di ogni tempo, come ebbe a provare, molti secoli dopo, persino Napoleone. Recatosi con forti truppe davanti a Numantia, nella Tarragonense, egli aveva vanamente tentato di conquistare la città, resa ancora piú ostile a Roma dall'amara esperienza di tregue non rispettate e di promesse non mantenute da tutta una serie di suoi arroganti predecessori. Numerosi scacchi militari lo indussero, in un secondo momento, a ritirarsi verso la linea dell'Ebro. Salvo che, prima di giungere al fiume e di riuscire a varcarlo, egli fu malauguratamente raggiunto e superato dal nemico, il quale chiuse le sue forze residue, in numero di circa 25.000 uomini, entro una impenetrabile sacca [194].

La situazione dei Romani era disperata, né vi era da illudersi che giungessero tempestivamente rinforzi d'oltremare a liberarli. In questi casi è ben noto che alla riluttanza verso i sacrifici inutili di chi si trova sul posto si oppone spesso, in coloro che si trovano a distanza, l'inclinazione esaltata verso gli eroismi della

resistenza sino all'ultimo uomo. Il console romano non poteva non rendersene conto, tanto piú che giusto cent'anni prima il legato Marco Claudio Clinea, avendo trattato la resa con i Corsi, aveva subito la punizione, non certo dimenticata dai suoi concittadini, di essere consegnato al nemico e di venire, dopo che i Corsi lo avevano rifiutato, tratto in carcere a Roma e massacrato [195]. Difficilmente quindi Ostilio Mancino si sarebbe indotto a venire a patti con i Celtibèri, se non fosse intervenuto a dargli in questo senso pressanti consigli, per sua disgrazia, il giovane questore Tiberio Gracco.

Il padre di Tiberio, l'omonimo Tiberio Sempronio Gracco, si era fatta ai suoi tempi una larga e meritata reputazione di uomo fermo, ma conciliante, per il modo in cui aveva condotto le operazioni in Spagna dal 181 al 179. Gli Iberici lo ricordavano, a distanza di quarant'anni, ancora con molta simpatia, non fosse altro perché era stato l'unico generale romano che, a loro esperienza, avesse tenuto fede ai propri impegni dopo averli assunti. Ma Gracco padre aveva sempre patteggiato con gli Iberici quando impugnava il coltello dalla parte del manico, ed aveva perciò sempre pattuito cose non disdicevoli per il buon nome romano. Diversa era la posizione di Ostilio Mancino. L'errore di Gracco figlio fu di non rendersene conto e di non fare che se ne rendesse conto il console.

Il console, attraverso il suo questore, chiese pace al nemico e i Celtibèri, fidandosi della parola del figlio del vecchio Gracco, non ebbero difficoltà a concedergliela, e persino a lasciar andar libere le truppe romane accerchiate. Risultato indubbiamente apprezzabile sul piano dell'interesse immediato di Roma, ma certamente non atto a compiacere gli spiriti eroici del senato, che se ne stava a discettare valorosamente in città.

Tanto piú che i soldati romani erano stati ingenuamente mandati liberi, il senato rifiutò con sdegno di ratificare una pace disonorevole, piú disonorevole ancora di quella ottenuta a suo tempo da Marco Claudio e quasi altrettanto umiliante quanto quella famosa delle Forche Caudine. Dopo di che il sommo consesso romano non prese nemmeno per un momento in considerazione la possibilità di rimandare ai Celtibèri le truppe romane che questi avevano liberato, ma decise, forse non senza creare qualche disorientamento e qualche critica nella cittadinanza, di far pagare il conto esclusivamente allo sventurato Ostilio Mancino.

Il *pater patratus*, capo del collegio dei feziali, procedette, secondo l'antichissimo rito, ad inveire contro il nemico ed a proclamare la *deditio* allo stesso del console sconfitto. Ostilio Mancino, nudo e con le mani legate a tergo, venne successivamente portato a Numanzia dal console Lucio Furio Filo, un personaggio che abbiamo conosciuto all'inizio di questo racconto nella villa di Scipione Emiliano [196].

36. 'Spesso può accadere che poggi su una questione di diritto la nostra stessa sorte di uomini', scrive Cicerone con riferimento al caso di Ostilio Mancino. Ed infatti l'avventura di questo personaggio non si chiuse con la sua consegna al nemico. I Numantini, come già avevano fatto i Corsi per Marco Claudio, non se lo vollero prendere in nessun modo e lo lasciarono libero di tornarsene a casa.

Visto che nessuno a Roma pensava a metterlo in ceppi, e tanto meno ad ucciderlo, Ostilio Mancino riprese coraggio e si credette in diritto, come ex-console, di partecipare anche alle sedute del senato. Qui però si verificò l'incidente. Un tribuno della plebe, Publio Rutilio, lo fece scacciare dalla curia, sostenendo che

egli aveva ormai perso la cittadinanza romana, né poteva dire di averla riacquistata in base al *ius postliminii* [197]. Buone o cattive che fossero, le ragioni del tribuno furono condivise da alcuni e vivacemente avversate da altri, dando luogo ad una sottile controversia giuridica e costituzionale, della quale non solo vi è traccia ancor viva nelle opere di Cicerone [198], ma vi è risonanza, sia pure alquanto attutita e confusa, in un paio di testi giuridici di qualche secolo appresso [199].

Cicerone, sia detto per la cronaca, non mostra esitazioni nel giudicare inammissibile la tesi della perdita della cittadinanza. Egli si manifesta decisamente orientato verso la tesi opposta: quella secondo cui la cittadinanza si perde dal *deditus hosti* solo se a quando il nemico accetti la *deditio*. I testi giuridici, peraltro, non pongono la questione in questi termini alternativi. Ecco perché una loro piú attenta lettura potrà forse aiutarci ad inquadrare meglio il caso e ad individuare, in modo specifico, la posizione di Publio Mucio.

37. Il primo testo da esaminare è di Sesto Pomponio ed è tratto dal vasto commento che questi dedicò ai *libri iuris civilis* di Quinto Mucio [200].

Nel passo pomponiano si prendono le mosse dal caso, ben noto ai cultori del diritto internazionale, dell'ambasciatore nemico che, trovandosi a Roma, sia stato picchiato (*pulsatus*) da qualcuno. In ordine al malaugurato avvenimento si richiama il principio incontestato del *ius gentium* secondo cui gli ambasciatori stranieri sono 'immuni' (*sancti*) e non possono quindi essere ristretti nella loro libertà. A quale trattamento sottoporre allora colui che abbia malmenato l'ambasciatore?

Qui il dettato di Pomponio si intorbida alquanto, almeno dal punto di vista della forma, evidentemente

perché il giurista del secondo secolo (se non si è trattato di un successivo manipolatore postclassico della opera sua) ha voluto condensare in pochi righi le notizie piú dettagliate, con indicazione delle varie tesi e dei relativi sostenitori, che probabilmente forniva Quinto Mucio. Comunque, il senso è abbastanza sicuro, ed è questo. Non vi è dubbio che il picchiatore debba costituire oggetto di *deditio* alla nazione dell'ambasciatore vilipeso, ma (si aggiunge) in antico è stato fortemente controverso quale fosse il suo destino nell'ipotesi che il popolo offeso lo rifiutasse. Mentre per alcuni egli restava cittadino romano e poteva tornarsene tranquillamente a Roma, per altri egli aveva perduto la cittadinanza già a séguito della *deditio*, la quale funzionava, in altri termini, alla stessa guisa dell'*aqua et igni interdictio*[201]. Della quale opinione (quella della perdita della cittadinanza), si legge a questo punto, 'sembra' essere stato sostenitore Publio Mucio: '*in qua sententia videtur Publius Mucius fuisse*'.

Solo a questo punto il frammento pomponiano parla di Ostilio Mancino. Esso infatti conclude dicendo che il problema circa gli effetti della *deditio* fu agitato sopra tutto in relazione ad Ostilio Mancino, dopo che i Numantini rifiutarono di accoglierlo, ed aggiunge che la delicata questione fu praticamente risolta, almeno per Mancino, solo quando una legge intervenne a concedergli 'ex novo' la cittadinanza romana[202]. Il testo, dunque, non dà, o non riferisce, la soluzione del celebre caso, né fa intendere con chiarezza quale sia stata la precisa opinione di Publio Mucio.

Il grande avversario di Publio Mucio, nella controversia su Ostilio Mancino, fu Marco Giunio Bruto. Ma questo Pomponio non lo dice. Lo si deduce indirettamente, forse con qualcosa d'altro ancora, da un passo

appartenente ad un autore posteriore allo stesso Pomponio, Erennio Modestino [203].

Il tardo giurista non pone in dubbio che i Romani catturati dal nemico, oppure fatti oggetto di *deditio* allo stesso, perdano per ciò solo la cittadinanza romana, ma afferma con sicurezza che, se essi tornano in patria, la cittadinanza la riacquistano, per vecchia tradizione, in forza del *ius postliminii*. È qui che sopravviene, nel testo modestiniano, il ricordo dell'antica disputa tra Bruto e Scevola (da identificarsi, evidentemente, con Publio Mucio). Tuttavia, si noti bene, Modestino dice che i due giuristi discussero 'con varie argomentazioni' (*varie*) intorno al punto se fosse da considerare cittadino romano colui che prima fosse stato dato al nemico, poi fosse stato da quest'ultimo respinto e finalmente non fosse poi stato riaccolto dai Romani: '*an qui hostibus deditus, reversus, nec a nobis receptus civis Romanus sit, inter Brutum et Scaevolam varie tractatum est*'.

Proprio e solo in funzione di questa impostazione del caso Modestino indica, come conclusione ormai acquisita, che una persona in quelle condizioni la cittadinanza romana certo non la riacquisti: '*et consequens est, ut civitatem non adipiscatur*'.

38. Pomponio e Modestino, con le incertezze e le oscurità che ora abbiamo rilevato, ci inducono a considerare la questione di Ostilio Mancino in un modo meno semplice, o forse meno semplicistico, di come la vede Cicerone e di come la intende, sulle tracce di lui, la dottrina romanistica.

Per Cicerone tutto si risolveva, lo abbiamo detto, in un dilemma: o si ritiene che la *deditio* è un atto unilaterale, che fa perdere di per se solo la cittadinanza, come sostenne il tribuno Publio Rutilio; oppure

si ritiene che la *deditio* al nemico funziona in guisa analoga all'offerta dell'oggetto negli atti bilaterali di vendita o di donazione, sí che il *deditus hosti* la cittadinanza non la perde sin che il nemico non ha accettata l'offerta. Non solo è certo che Cicerone si schierava nettamente per questa 'teoria convenzionale', ma è ben possibile, anche se non è parimenti certo, che in egual senso si sia manifestato Bruto.

Dopo aver posto tutto ciò fuori discussione, io pongo una domanda. E proprio altrettanto indiscutibile che Publio Mucio, andando in diverso avviso da Bruto e da Cicerone, abbia abbracciato in pieno il punto di vista del tribuno Rutilio?

Io, francamente, ne dubito. Dubito cioè che Publio Mucio, ragionando da giurista, abbia potuto tanto facilmente accostare la *deditio hosti* all'*aqua et igni interdictio*, trascurando il *ius postliminii* del cittadino romano.

La formula della *deditio* non ci è nota, ma tutto fa presumere che la *deditio hosti* fosse la manifestazione di un antichissimo abbandono 'nossale' del colpevole. Fosse, piú precisamente, un atto unilaterale di *dimissio*, di rinuncia, mediante il quale la *civitas* si liberava da ogni vincolo di solidarietà verso il suo concittadino e cercava, al tempo stesso, di sottrarsi ad ogni responsabilità verso gli dèi e verso il nemico [204]. Che il nemico accogliesse o respingesse il *deditus* aveva molta importanza pratica, è chiaro, ma non sembra aver mai acquistato, nei rapporti internazionali, rilevanza giuridica e costituzionale. Sarebbe stato troppo comodo ottenere la pace o la tregua, quando la guerra si mettesse male, mediante la spedizione al nemico di un capro espiatorio in forme umane. Dunque, se anche il *deditus hosti* perdeva, cosí come il soggetto *ab hostibus captus* o venduto *trans Tiberim*, la cittadinan-

za romana, non vi era ragionevole motivo per negargli il riacquisto della stessa, *iure postliminii*, nell'ipotesi in cui, respinto dal nemico o sfuggito allo stesso, egli tornasse piú tardi entro i *limina* di Roma [205].

Nell'ipotesi di *aqua et igni interdictio*, invece, la questione della perdita della cittadinanza non sorgeva, o almeno non la si faceva. Ci si trovava di fronte ad un cittadino al quale era vietato rientrare in città e sul quale, in caso di rientro a Roma, si abbatteva di pieno diritto la vendetta dei concittadini e dei loro rappresentanti, sino al punto che poteva essere incarcerato e ucciso. L'importante non era che l'*interdictus* perdesse formalmente la *civitas Romana*, ma che all'interno della città di Roma gli fosse preclusa la libertà e la tutela spettanti ad un cittadino [206].

Vi è stato chi ha cercato di spiegare l'accostamento, attribuito a Mucio, della *deditio hosti* all'*interdictio aqua et igni* con l'ipotesi dell'avversione politica di Publio Mucio per gli Ostilii [207]. Tuttavia, dato e non concesso che Mucio si sia fatto possedere nella sua attività di giurista da tanto miserevole piccineria [208], la motivazione addotta è priva di consistenza. È ben vero che nel 141 Publio Mucio, essendo tribuno della plebe, aveva fatto deliberare con plebiscito una inchiesta relativa alla sospetta corruzione di Lucio Ostilio Tubulo, pretore del 142, nella direzione di una *quaestio de sicariis*, ma la stirpe gentilizia degli Ostilii Tubuli era molto lontana da quella degli Ostilii Mancini, essendo avvenuto il distacco tra esse da almeno tre o quattro generazioni [209].

A maggior ragione si rileva necessario, ciò dato, andare in cerca di una spiegazione che non ponga il riflessivo Publio Mucio sulle stesso piano del violento tribuno Publio Rutilio.

39. Per quel che vale, il mio parere è questo. Proprio la vigile severità dimostrata da Mucio nel disimpegno delle sue funzioni di tribuno della plebe nel 141, particolarmente se la colleghiamo all'atteggiamento che Mucio avrebbe poi assunto nei confronti del tribunato durante la tempesta politica del 132 [210], porta a ritenere che del tribunato della plebe, della sua indipendenza rispetto alle magistrature e allo stesso senato, dei suoi poteri di intervento anche coattivo, Publio Mucio avesse un concetto altissimo, reso ancora piú fermo e sicuro dalla pubblicazione, cui si andava preparando, degli *annales pontificum* [211]. In effetti, anche se con lunghe parentesi di stasi, i *tribuni plebis* si erano affermati, nella storia costituzionale della repubblica, come un organo strapotente, capacissimo, se non bloccato al suo interno da *intercessiones* reciproche, di fermare e deviare, in tempi normali, ogni iniziativa dei magistrati ordinari repubblicani e di portare al carcere ed eventualmente alla morte sinanche i consoli della repubblica [212].

Che valore aveva difendere ostinatamente la riacquistata cittadinanza da parte di Ostilio Mancino, se contro costui si era schierato, senza subire il veto di nessun suo collega, il tribuno della plebe Publio Rutilio?

Questa è la prospettiva, a mio avviso, in cui bisogna intendere il senso dell'intervento di Publio Mucio nella famosa questione. La *ratio iuris* suggeriva abbastanza chiaramente che Ostilio Mancino aveva riacquistato *iure postlimini* la cittadinanza romana, ma l'opposizione del tribuno della plebe (opposizione del tutto legittima, a sensi della costituzione) poneva Ostilio Mancino in condizioni analoghe (non voglio dire identiche) a quelle di un *aqua et igni interdictus*: in condizioni, per dirla con Modestino, di '*reversus* (*ab*

hostibus) *nec a nobis receptus*'. Solo una legge della repubblica, che riconoscesse o concedesse in esplicito la cittadinanza ad Ostilio Mancino, avrebbe potuto superare la 'variabile' costituita dall'opposizione del tribuno.

E fu appunto una *lex de Hostilio Mancino civitate danda* quello che Publio Mucio, in ciò non perfettamente compreso da Pomponio [213], deve aver chiesto e ottenuto.

12. La destituzione di Ottavio

40. L'episodio della destituzione di Marco Ottavio, l'antagonista di Tiberio Gracco, dalla carica di tribuno della plebe nel 133 avanti Cristo è stato già brevemente ricordato nel luogo opportuno [214]. Qui è però utile tornarvi sopra per tentare, alla luce di quanto si è detto in ordine all'affare di Ostilio Mancino, una interpretazione di esso, che conduca ad una spiegazione piú persuasiva delle molte e diverse spiegazioni avanzate in passato [215].

Come si ricorderà, Ottavio era la 'longa manus' della *nobilitas* latifondista all'interno del collegio tribunizio e, dopo essersi deciso non senza forti esitazioni ad interporre l'*intercessio* contro la prima *rogatio agraria* di Tiberio, aveva rinnovato l'*intercessio*, o almeno aveva annunziato in sede di *contio* che l'avrebbe interposta, contro la seconda *rogatio agraria* di Tiberio Gracco. L'unico modo per far passare il plebiscito era di eliminare Ottavio dal giuoco. Tiberio allora propose ai concilii plebei la revoca, l'*abrogatio* dell'investitura data ad un tribuno che si era rivelato fortemente contrario agli interessi del proletariato plebeo [216].

Questa volta Ottavio non formulò un veto contro

la proposta del collega, né tanto meno il veto fu opposto alla proposta di destituire Ottavio da uno degli altri otto tribuni in carica. Ottavio e gli altri otto tribuni attesero passivamente che i concilii si pronunciassero.

A quanto risulta sia da Plutarco che da Appiano, nostre principali fonti di informazione, la votazione si svolse interrogando le trentacinque tribú l'una dopo l'altra. Raccolti i suffragi delle prime diciassette tribú (la metà meno uno del totale delle tribú), si costatò che essi erano tutti favorevoli alla proposta di *abrogatio*, sicché Tiberio fece un estremo tentativo per convincere il rivale a dimettersi spontaneamente dalla carica. Ma Ottavio non aderí alla richiesta. Il voto della diciottesima tribú, anch'esso favorevole alla abrogazione, segnò quindi il raggiungimento della maggioranza, la chiusura delle operazioni, il ritorno anticipato di Ottavio alla condizione di privato cittadino e la sua sostituzione con un altro, piú accomodante personaggio. La *lex Sempronia* agraria poté finalmente passare [217].

Il racconto ora riassunto solleva peraltro vari interrogativi. In primo luogo, quello del modo di votazione seguito dai *concilia plebis*, quindi del carattere legislativo piuttosto che elettorale, o viceversa, assunto dalle operazioni di voto. In secondo luogo, quello della 'costituzionalità' dell'iniziativa di Tiberio Gracco, cioè della compatibilità di essa con la costituzione repubblicana. In terzo luogo, l'interrogativo forse piú delicato: quello dei motivi, giuridici o di fatto, per cui né Ottavio, né altri tribuni opposero la *intercessio* all'iniziativa di Tiberio Gracco.

41. In ordine al modo di votazione seguito dai *concilia plebis* nella questione di Ottavio le opinioni della dottrina sono divise. L'ipotesi piú naturale, o che

piú facilmente viene alla mente, è che i *concilia* si siano riuniti in sede elettorale. È stato peraltro autorevolmente osservato, in senso contrario, che i suffragi delle tribú furono raccolti l'un dopo l'altro, secondo il metodo sicuramente usato per le assemble legislative.

Tanto piú che Plutarco parla a questo proposito di '*nómos*' e che il sommario del capitolo liviano parla di '*lex lata*', la dottrina prevalente tende oggi a concludere nel senso di un voto legislativo [218].

Qui occorre, tuttavia, almeno a mio avviso, una precisazione. Non si discute che la procedura adottata nell'episodio di Ottavio ci appaia strettamente affine a quella che nel secolo successivo, come apprendiamo da Cicerone, era la procedura cui si ricorreva per le *leges*, e non a quella cui, sempre in età di Cicerone, si faceva capo per le elezioni. È discutibile invece che, ai tempi di Tiberio Gracco, le due procedure fossero già tanto profondamente diversificate. Molto probabilmente, nel 133 avanti Cristo la diversificazione era soltanto incipiente e si limitava al requisito del voto scritto e segreto, che era stato già introdotto per le elezioni dalla *lex Gabinia tabellaria* del 139, mentre sarebbe stato richiesto per le leggi solo dalla *lex Papiria Carbonis* del successivo 131 avanti Cristo. Poco credibile, in particolare, è che sin da allora le tribú delle assemblee elettorali, a differenza di quelle delle assemblee legislative, fossero chiamate alle operazioni di voto tutte in una volta e contemporaneamente, '*uno vocatu*'.

In mancanza di notizie dirette sullo svolgimento delle procedure assembleari nel secondo secolo antecristo (ed in quelli antecedenti), gli storiografi moderni sono usi far molto conto, oltre che degli indizi emergenti dagli scritti del secolo successivo, anche delle

suggestioni che promanano da un documento legislativo del primo secolo dell'era volgare, e precisamente dell'età dei Flavii, la cosí detta *lex Municipii Malacitani*[219]. Ma la *lex Malacitana* è una tavola bronzea che contiene un frammento dello statuto dato al municipio spagnolo *Flavium Malacitanum*, l'attuale città di Malaga, quando fu riconosciuto appunto come municipio latino, sembra tra l'82 e l'84 dopo Cristo. In essa si disciplina piuttosto minuziosamente la procedura elettorale delle *curiae* locali, corrispondenti alle tribú della città di Roma, ed effettivamente si dice che il magistrato che convoca l'assemblea deve far sí che siano chiamate al suffragio le curie tutte insieme (*'ut uno vocatu omnes curias in suffragium vocet'*).

Nulla autorizza peraltro a ritenere che la procedura disposta nella *lex Malacitana*, procedura certamente copiata da Roma, rimontasse nel suo archetipo al secondo secolo avanti Cristo. Al contrario, siccome risulta che sino al primo cinquantennio del primo secolo le assemblee tribute si riunivano nelle angustie del *Comitium* o del *Forum* (o, eccezionalmente, sul Campidoglio) e che solo piú tardi esse furono trasferite in Campo Marzio, ove vi era un apposito ed ampio recinto per la partecipazione contemporanea al voto di 35 unità (centurie o tribú che fossero), è ragionevole supporre che, prima dello spostamento, le tribú venissero impegnate nel voto una alla volta o, se si vuole, in piccoli gruppi successivi[220].

Non è, insomma, il modo formale della votazione, ma è il contenuto della delibera, che deve farci inclinare, in ordine alla destituzione di Ottavio, piuttosto verso l'atto legislativo che non verso l'atto elettorale. La domanda che, senza *intercessio* né di Ottavio né di altri tribuni, dovette essere rivolta alla plebe fu, presumibilmente, questa: se fosse da abrogare la *potestas*

di tribuno conferita per il 133 a Marco Ottavio. Dopo la risposta affermativa, espressa a voti palesi, delle prime diciassette e poi della diciottesima tribú, non fu necessario interrogare le restanti tribú e la *lex Sempronia de potestate tribunicia M. Octavio abroganda* fu un fatto compiuto [221].

Non è dato sapere se il successore di Ottavio sia stato designato con la stessa legge o sia stato invece eletto separatamente con voto segreto, in una successiva convocazione di concilii plebei. Certo è che la eliminazione di Ottavio aprí finalmente il varco alla votazione, con voto palese, della *lex Sempronia agraria* [222].

42. Il quesito circa la 'costituzionalità' o meno della *lex de potestate M. Octavio abroganda* è dibattutissimo, ed è per noi di peculiare importanza, trattandosi di vedere, o almeno di intuire, quale sia stato l'atteggiamento di Publio Mucio rispetto all'iniziativa di Tiberio Gracco [223].

Premesso che, salvo che relativamente al proconsolato, non conosciamo credibili 'precedenti' dell'episodio [224], va ricordato, a questo proposito, che Roma repubblicana mancò di una costituzione scritta, o comunque di una costituzione 'rigida', cioè non modificabile se non attraverso speciali procedimenti di riforma costituzionale. Ciò non significa certo che alla *respublica* fece difetto una costituzione, ma significa che la costituzione romana risultava dalla cosí detta 'effettività' dell'ordinamento ed era quindi squisitamente 'flessibile', cioè integrabile o modificabile con leggi ordinarie e in altri modi, anche se la tendenza dominante era quella di non modificarla se non in casi estremi [225].

Pertanto il parametro cui dobbiamo riferirci, per la

soluzione del nostro problema, non è quello della esistenza o meno di un generale divieto esplicito o implicito dell'*abrogatio*, ma è quello della specifica compatibilità o incompatibilità dell'*abrogatio* del tribunato della plebe con il sistema generale, con l'ordinamento repubblicano. E va sottolineato che questo parametro è anch'esso elastico a causa della innegabile possibilità di variazioni, 'in effectu', dell'ordinamento romano.

Per quanto attiene al tribunato della plebe (e lasciando quindi deliberatamente da parte, lo ripeto, una discussione relativa a tutte le magistrature o cariche elettive, la quale saprebbe troppo di astratto), non è il caso, a mio parere, di far leva sul 'mandato politico' conferito dal corpo elettorale all'eletto. È vero, infatti, che il mandato (si pensi al *mandatum* del diritto privato) è essenzialmente revocabile, ma è anche vero, per converso, che tutto il senso di un affidamento 'politico' del corpo elettorale nella capacità, nella iniziativa, nella ben dosata azione di un eletto verrebbe ad essere tradito da una destituzione effettuata prima della scadenza del mandato, cioè prima che si sia potuto verificare se l'eletto abbia portato ad espletamento nei modi piú opportuni la funzione che gli sia stata fiduciariamente commessa.

Indubbiamente la motivazione politica cui Tiberio affidò davanti ai concilii la sua proposta di destituire Marco Ottavio fu quella, appunto, che Ottavio era venuto meno all'incarico conferitogli, di difendere gli interessi della plebe [226]. Ma sul piano giuridico-costituzionale Ottavio si era opposto alla *rogatio Sempronia*, almeno sino a prova contraria, proprio nell'interesse della plebe. Non si vede perché i *concilia plebis*, mancando nella specie ogni possibilità di dimostrare la sua connivenza con la *nobilitas* latifondista o la corruzione da lui subita ad opera della stessa, dovessero revocargli

da un momento all'altro la loro fiducia, anziché attendere la fine del suo tribunato per giudicarlo sulla base dei fatti.

La possibilità di giustificare, a stretto rigor di diritto, l'iniziativa di Tiberio Gracco diventa piú consistente se si porta l'osservazione su un altro punto, che è caratteristico, anzi esclusivo, del tribunato della plebe. Questa istituzione, anche se alla fine del secondo secolo avanti Cristo era giunta ad essere considerata una 'magistratura' della repubblica, il che è discutibile e discusso, quanto meno era una magistratura 'sui generis': una magistratura avente la singolarità di difendere gli interessi della classe plebea in contrapposto alle istituzioni rappresentative dell'intera *respublica Romanorum* e, se del caso, anche contro di esse. A parte il fatto che il potere conferito ai *tribuni plebis* dall'assemblea elettiva non era subordinato ad una separata investitura costituzionale, cioè ad una *lex curiata de imperio* o ad una *lex centuriata de poestate*, né era religiosamente condizionato da *auspicia publica*, ai provvedimenti di carattere coercitivo dei tribuni stessi non era possibile al cittadino, anche patrizio, sfuggire mediante *provocatio ad populum* o in altro modo [27].

Appunto perciò il cordone ombelicale tra *concilia plebis tributa* e *tribuni plebis* poteva e doveva ritenersi, dal punto di vista costituzionale, mai del tutto troncato. Quindi il controllo dei concilii sul concreto operare dei tribuni, ed eventualmente la revoca dei tribuni da parte degli stessi concili in corso d'anno, era cosa indubbiamente eccezionale, ma non tale da poter fare addirittura scandalo.

Queste furono, con ogni verosimiglianza, le ragioni che indussero Publio Mucio a non sollevare obiezioni di principio contro la destituzione di Ottavio, né nella

sua veste di console né nella sua qualità di pontefice giurista. Come console della repubblica egli adottò un atteggiamento che si sarebbe fatto ancora piú chiaro di lí a poco, in occasione della contestata rielezione di Tiberio Gracco al tribunato [228]. Come giurista e come buon conoscitore della storia costituzionale cittadina, quella diligentemente annotata negli *annales pontificum*, egli ritenne che, tutto sommato, il tribunato della plebe, lungi dall'essere integrato nel sistema costituzionale, era ancora e sempre un istituto a parte, strettamente collegato solo ai *concilia plebis* e solo da questi ultimi condizionato.

Non possiamo divinare come Publio Mucio si sarebbe mostrato, se Ottavio avesse interposto l'*intercessio* alla proposta di *abrogatio*. Ma il punto decisivo è tutto qui: che Ottavio non formulò un veto e che ben difficilmente ciò può essere dipeso da una combinazione.

43. Appunto. Come può spiegarsi che Ottavio non formulò *intercessio* contro la *rogatio* relativa alla sua destituzione? Avrebbe potuto o non avrebbe potuto opporre il veto a sensi della costituzione repubblicana? Sarebbero almeno potuti intervenire con l'*intercessio* uno o piú altri tribuni della plebe? Quale fu, in questa vicenda, la parte presumibilmente svolta da Publio Mucio?

Le prime tre domande, a prescindere da quella sul ruolo di Publio Mucio, sono domande che sorgono spontanee da un esame spassionato della vicenda. Se Marco Ottavio era difensore degli interessi della *nobilitas* latifondista, e se egli come tale si era già esposto pubblicamente con un primo e con un secondo veto alla proposta agraria di Tiberio, non si capisce, almeno a prima vista, perché egli debba essersene stato tranquillo e paziente di fronte alla radicale proposta di

toglierlo di mezzo mediante una legge di *abrogatio*. Comunque, posto che non fosse lecito, o quanto meno non fosse ritenuto corretto, che egli intercedesse *pro se*, non si vede che cosa impedisse ad uno almeno tra gli altri tribuni, salvo che non fossero tutti pienamente di parte graccana, di rimettere in carreggiata Ottavio, intercedendo contro la proposta di destituirlo. Ed è veramente strano che la storiografia, giuridica e non giuridica, si sia occupata tanto poco di questo fondamentale problema.

In mancanza di riposte emergenti o suggerite dalle fonti antiche, è chiaro che la risposta alle nostre domande, ove si voglia tentare di darla, può essere costituita solo da un'ipotesi. Ma l'ipotesi che io qui prospetto si fa forte, a sua volta, di qualche indizio abbastanza consistente.

Alla esistenza di un divieto costituzionale, esplicito o anche implicito, della *intercessio* del tribuno interessato contro la proposta di destituirlo non vi è motivo alcuno, stando alle fonti di cui disponiamo, per prestar fede. Bisogna ammettere, peraltro, che sarebbe stato piuttosto singolare se un tribuno, accusato di andare contro gli interessi della plebe, si fosse rifiutato, mediante il ricorso all'*intercessio*, di sottoporsi in qualunque momento ad una verifica da parte dei *concilia plebis*. Né va sottovalutato quanto si è detto poco fa circa la peculiarità del tribunato della plebe rispetto alle magistrature (o alle altre magistrature) romane.

Ecco allora profilarsi la risposta di cui andiamo in cerca. Una risposta che è questa. Ottavio avrebbe ben potuto bloccare il voto sulla sua destituzione mediante l'*intercessio*, ma non ricorse a questo espediente tecnico, a questa arida manifestazione di '*summum ius*', per il fatto che la 'logica' della sua posizione rispetto ai concilii, oltre che un ovvio ragionamento di conve-

nienza politica, gli imponeva, di fronte alla proposta di *abrogatio*, di non sottrarsi al loro giudizio. Alla stessa stregua dovettero ragionare gli altri tribuni suoi amici, se mai furono in qualche modo tentati di venirgli in aiuto.

Ora qui vi è da chiedersi: questo comportamento di Marco Ottavio (e dei tribuni plebei che gli erano eventualmente amici) fu un comportamento spontaneo, o fu un comportamento influenzato da qualche cosa o da qualcuno? Saperlo, non lo sappiamo di certo. Tuttavia, se escludiamo la *nobilitas*, che certamente premeva con insistenza per l'*intercessio*, e se escludiamo altresí Tiberio Gracco e i suoi amici, che sicuramente desideravano il volontario ritiro di Ottavio dalla lotta [229], non resta che pensare all'autorità reppresentata da qualche eminente personaggio. Da un personaggio ritenuto anche da Marco Ottavio, in definitiva, autorevolmente al di sopra delle parti. E il personaggio cui penso è inevitabilmente Publio Mucio Scevola.

Non tanto, o non solo, io penso a Publio Mucio in qualità di giurista, quanto penso a lui in qualità di pontefice, quindi di esperto della costituzione repubblicana. Si può ammettere che egli abbia suggerio a Tiberio Gracco gli argomenti che questi portò, sia pur tardivamente, a giustificazione 'filosofica' della sua iniziativa: 'se il tribuno si volta contro la plebe e ne stronca la forza impedendole di votare, egli si priva da sé della carica, perché non la usa ai fini per cui la ottenne'. Ma, se anche escogitò queste ragioni di sapore teorico per dare man forte a Tiberio, non fu certo con esse che Mucio convinse Ottavio e chi altro stava vicino a quest'ultimo. La leva di cui si fece forte fu quella della peculiarità dei rapporti tra *tribuni plebis* e *concilia*, del 'nihil obstat' sul piano costituzionale (e della

opportunità sul piano politico) di un voto di fiducia in corso d'anno.

E Ottavio, che non sensa esitazioni si era sobbarcato al compito impopolare di frapporre il veto alle *rogationes* agrarie di Tiberio Gracco, colse in pieno il buon fondamento del parere di Mucio. Da un lato si astenne dall'*intercedere* contro la proposta di destituirlo, dall'altro attese il voto della diciottesima tribú affinché la *nobilitas* senatoria, di cui era fiduciario, fosse convinta o, per dir meglio, fosse rassegnata.

13. Il massacro del Campidoglio

44. Ancora piú evidente, anche se tutt'altro che priva di ombre per noi, si fa la posizione di Publio Mucio nei confronti di Tiberio Gracco e della sua riforma, quando si passi all'esame dei gravissimi fatti che portarono, nell'estate del 132 avanti Cristo, al massacro di Tiberio e dei suoi partigiani sull'altura del Campidoglio.

Nel parlare in sintesi di quei fatti [230], io ho dato per certo che la proposta di assegnare a Tiberio il tribunato della plebe anche per l'anno 132 fu sottoposta alla votazione dei *concilia plebis* in sede legislativa e non in sede elettorale. In verità, la cosa è parecchio discussa e la dottrina dominante tende verso la tesi dell'assemblea elettorale, anche perché questa sembra essere la narrazione di Appiano e, al fondo, dello stesso Plutarco. D'altra parte, i sostenitori della assemblea legislativa si fanno forti, oltre che di un'interpretazione piuttosto sforzata di Plutarco, essenzialmente di un indizio, del quale poco fa, a proposito della destituzione di Marco Ottavio, ho ritenuto di poter contestare il valore: il fatto cioè che la votazione non pare essersi

svolta '*uno vocatu*', ma pare essersi verificata per interrogazione successiva delle tribú [231].

Se io giungo, o credo di poter giungere, alla conclusione dell'assemblea legislativa, è per motivi alquanto diversi da quelli addotti da chi mi ha preceduto nella difesa di questa tesi.

Il racconto di Plutarco e quello di Appiano coincidono nel riferirci che le votazioni furono due ed ebbero luogo in due giorni successivi. Essi coincidono anche nel segnalare che la votazione del primo giorno fu tirata in lungo, sino a doversi rinviare il voto al giorno seguente, proprio da Tiberio Gracco e dai suoi amici, che avevano visto profilarsi un secco insuccesso [232]. Sorge spontanea la domanda circa il perché di tanto timore dei graccani.

Anche in ciò, almeno in un punto, Plutarco e Appiano collimano. La plebe non era tutta presente, afferma il primo. Ed il secondo precisa che Tiberio non era riuscito a far venire in città la plebe delle tribú rustiche, tutta presa dal lavoro dei campi, sí che era costretto a confidare nell'aiuto della sola plebe che si trovava in città [233]. Ma ecco che Appiano, stavolta egli soltanto, fa una rivelazione ulteriore. 'Iniziata la votazione, le prime due tribú elessero subito Gracco', salvo che avanti non si poté piú andare a causa delle discussioni, sobillate dalla *nobilitas*, circa il tribuno cui spettasse presiedere l'assemblea [234].

45. Davvero vi è da chiedersi, di fronte a questi elementi, se Tiberio ed i suoi amici abbiano peccato di soverchia ingenuità, oppure se Plutarco ed Appiano abbiano peccato, nei loro racconti, di una certa disinformazione. Infatti, posto che l'assemblea della plebe fosse stata convocata in sede elettorale, cosí come Plutarco e Appiano la intendono, la votazione avrebbe do-

vuto aver luogo, nell'ambito di ciascuna delle trentacinque tribú, col sistema della tabella segreta, sí che Tiberio avrebbe dovuto aver il massimo di sicurezza che i sia pur pochi *tribules* venuti a Roma per le votazioni avrebbero espletato questa funzione, ciascuno nel seno della propria tribú, senza eccessivo timore delle intimidazioni provenienti dai suoi avversari.

Ingenuo sarebbe stato dunque Tiberio, se non avesse fatto di tutto per far concludere la procedura elettorale quel giorno stesso, tanto piú che non solo la prima tribú sorteggiata per il voto, quella detta del *principium*, ma anche la seconda tribú votante si erano pronunciate per lui, o anche per lui [235].

Siccome alla ingenuità di Tiberio e dei suoi amici, tra i quali era certamente l'esperto Publio Mucio, non è assolutamente il caso di credere, è chiaro, a mio avviso, che i *concilia plebis* non furono affatto chiamati a votare in sede elettorale, e in ordine all'intera lista dei candidati per il tribunato del 132, ma furono chiamati a votare in sede legislativa, e in ordine alla rieleggibilità del solo Tiberio Gracco. Si intende allora perché, essendo il voto palese, ed avendo gli avversari intrapreso, sopra tutto dopo il risultato acquisito nelle prime due tribú, una violenta azione di contrasto, Tiberio abbia fatto accortamente i suoi calcoli, decidendo di adoprarsi nel senso di un rinvio. È evidente, insomma, che Plutarco e Appiano, pur credendo di descrivere una procedura elettorale, stranamente ristretta al solo candidato Tiberio Gracco, parlano inconsapevolmente di una procedura legislativa: una procedura della quale, non essendo particolarmente versati in cose di diritto e di costituzione romana, hanno la scusabile colpa di non riconoscere gli indizi [236].

Accertato come si sono svolti presumibilmente i fatti, resta da chiedersi perché Tiberio abbia deciso di

sottoporre l'*iteratio* del suo tribunato per il 132 al voto legislativo dei *concilia plebis*, piuttosto che mettersi direttamente in lista tra i candidati alle elezioni. E la risposta, se ben si riflette, non è difficile, tanto piú che si collega abbastanza chiaramente alle motivazioni di fondo che avevano indotto Tiberio Gracco a chiedere un voto legislativo, un voto '*de potestate abroganda*', in ordine alla destituzione del collega Ottavio.

Era richiesto, in questo caso come in quello precedente, prima ancora che di decidere circa le sorti di una persona (la destituzione di Ottavio, la rielezione di Tiberio), di affermare il principio per cui, mancando specifici impedimenti costituzionali, ai *concilia plebis* fosse lecito, a prescindere dal caso personale che era stato loro sottoposto, di troncare la carriera di un tribuno che non li soddisfacesse, oppure di prorogare la carriera di un tribuno che particolarmente li stesse soddisfacendo.

Intercedere contro una *rogatio* di questo tipo sarebbe stato, lo abbiamo già visto per la legge su Ottavio, costituzionalmente discutibile e politicamente inopportuno. Cosí si spiega perché nessuno lo fece. Al piú, si sarebbe potuto obiettare, sia all'una che all'altra legge, che si trattava di leggi 'ad personam', di *leges in privos latae*, quindi di provvedimenti contrari al precetto, attribuito alle XII tavole, '*privilegia ne inroganto*' [237]. Senonché, anche a non voler tener conto del fatto che la norma decemvirale o pseudo-decemvirale era una '*lex imperfecta*', puramente esortativa, in realtà nei due casi di Ottavio e di Tiberio Gracco i precisi connotati del *privilegium* mancano. Piú che di *leges ad personam*, del tipo della famosissima *lex Clodia de exilio Ciceronis*, si trattò di 'leggi-precedente', di leggi istitutive di un sistema applicabile non soltanto alla persona da cui erano state occasionate, ma a

chiunque altro si trovasse in futuro in condizioni analoghe[238].

Leggi, la prima e la seconda, che chiaramente promanano dalla stessa 'forma mentis' che abbiamo creduto di poter attribuire, parlando del caso di Ostilio Mancino[239], al pontefice e giurista Publio Mucio Scevola.

46. Non è affatto facile stabilire se il giorno seguente, essendo stati di nuovo convocati i concilii della plebe sul Campidoglio le operazioni di voto ebbero concreto avvio oppur no. Probabilmente, no. Sia stato per iniziativa allarmata di Tiberio e dei suoi amici, assai poco sicuri della sorte finale della votazione, o sia stato, come è piú verosimile, per ostruzionismo anche violento degli emissari della *nobilitas*, i quali erano in attesa degli sviluppi della seduta del senato nel vicino tempio della *Fides*, sembra di poter dire che questa volta non fu raccolto nemmeno il voto della prima tribú.

Ciò non significa, peraltro, che le operazioni preliminari della riunione non abbiano avuto inizio. Anzi è credibile che questo inizio formale vi sia stato. Plutarco scrive esplicitamente che il tribuno Mucio, quegli che nella sua versione era succeduto nella carica ad Ottavio, aveva già cominciato, anzi 'ricominciato', a fare l'appello delle tribú quando scoppiarono i tumulti[240]. Dal suo canto, Appiano è meno limpido, ma non perciò di sostanza fondamentalmente diversa. Prima egli dice che i graccani, evidentemente prevedendo come le cose sarebbero andate a finire, presero accorta posizione nel bel mezzo dell'assemblea, poi egli continua attribuendo il segnale dello scontro a Tiberio Gracco, ma specificando che esso fu dato solo

quando fu evidente che gli avversari ostacolavano la votazione sul suo nome [241].

Questo risultato è di molta importanza per rendersi conto di ciò che avvenne, in contemporanea con la riunione dei *concilia plebis*, durante la seduta del senato. Scipione Nasica, al quale ho attribuito in altra pagina la preordinazione dello scontro con i graccani [242], sostenne, come sappiamo, che il console dovesse ' intervenire in soccorso dello stato, abbattendo il tiranno ', ma il console, vale a dire Publio Mucio, ' rispose pacatamente che non avrebbe commesso violenze, né messo a morte alcun cittadino senza processo ', aggiungendo peraltro che, se la plebe avesse votato qualche misura antigiuridica, egli non l'avrebbe tenuta per buona [243]. Sono parole di Plutarco, da accogliersi con ogni riserva sui particolari, ma in fondo confermate da Appiano, il quale, mentre tace della disputa tra Scipione Nasica e Publio Mucio, esprime a chiare lettere la sua meraviglia che in una simile contingenza non si fosse pensato a nominare un dittatore [244].

In senato, dunque, si manifestarono posizioni contrastanti. Posizioni contrastanti, lo si tenga presente, non tra due uomini politici puri e semplici, ma tra due *pontifices*: l'uno forte del pontificato massimo (Nasica), l'altro (Mucio) gravato dalle concrete responsabilità di console in carica.

Scipione Nasica e i suoi amici avrebbero preteso che contro Tiberio intervenisse il console, o direttamente o mediante la nomina di un *dictator seditionis sedandae causa*. Comunque non giunsero, per quel che sembra, ad ottenere la formulazione di un *senatusconsultum* in questo senso [245]. Publio Mucio, amico o non amico che fosse di Tiberio Gracco, oppose a questa tesi brutalmente arrogante che egli non poteva, in quanto console, mettersi contro la costituzione. E con-

tro la costituzione egli avrebbe operato sia se fosse intervenuto illecitamente nello svolgimento di un'adunanza dei *concilia plebis,* sia se avesse usato violenza, sino ad ucciderlo, su Tiberio Gracco, il quale era un cittadino romano coperto dalla *sacrosanctitas* di tribuno della plebe. Altro non avrebbe potuto fare un magistrato della repubblica, pur se insignito della carica suprema di console, nei confronti dei liberi concilii plebei e dei tribuni da essi espressi, che rifiutarsi, se del caso, di eseguirne o di farne eseguire provvedimenti che fossero apertamente incostituzionali [246].

Bisogna dire che, al punto in cui erano giunte sino ad allora le cose, l'atteggiamento di Publio Mucio, ancora una volta coerente con il rispetto da lui sempre dimostrato verso le istituzioni plebee, fu, sul piano della correttezza costituzionale, ineccepibile. Per quel tanto di notizie che erano pervenute al tempio della *Fides,* l'assemblea della plebe era cominciata ed era tuttora in corso: dunque a nessuna autorità della repubblica, e tanto meno ad un magistrato di rango 'patrizio', era lecito interromperla o comunque intervenirvi [247]. Se lo svolgimento delle operazioni era molto agitato, stava al tribuno presidente, ed a lui soltanto, decidere sul da farsi ed eventualmente chiedere l'intervento del console. Questo, peraltro, non era successo, mentre era solo affermazione iraconda di Scipione Nasica e di altri senatori del suo gruppo, non situazione confermata da indizi di sufficiente consistenza, tali cioè da giustificare il ricorso a misure di carattere eccezionale, la tesi che Tiberio Gracco ambisse alla tirannide [248].

Scipione Nasica, ormai lo abbiamo capito, pretendeva dal console un colpo di stato, una sorta di 'diciotto Brumaio' avanti lettera. Ma Publio Mucio, si dica pure perché non aveva le ambizioni di un Napo-

leone, si rifiutò giustamente di soffocare con l'intervento delle truppe, di cui, oltre tutto, in città non disponeva, il libero e sia pur disordinato giuoco di un'istituzione fondamentale della democrazia romana [249].

47. Paradossalmente, le buone ragioni del console Publio Mucio furono riconosciute dallo stesso Scipione Nasica, dal momento che questi, esasperato, esclamò che Mucio, volendo essere rispettoso dell'*ordo iuris*, finiva per tradire gli interessi dello stato. Seppure queste precise parole non furono dette, l'importante è, comunque, che Nasica, vista l'impossibilità di smuovere il console dal suo atteggiamento, assunse su se stesso, in quanto privato cittadino, la responsabilità di guidare chi lo volesse seguire contro i graccani, che attentavano all'integrità della repubblica: '*egomet me privatus voluntati vestrae ducem offero; qui republicam salvam esse volunt, me sequantur*' [250].

Non vale analizzare punto per punto i particolari, e in certi risvolti le curiosità, del sanguinoso scontro sul Campidoglio. Ci basterà lo schema di tutto l'avvenimento, il quale è molto semplice. Da un lato, Scipione Nasica portò i suoi seguaci, con largo ausilio anche di schiavi, a dare rinforzo agli avversari di Tiberio che già si accalcavano sul campo dell'assemblea. Dall'altro lato, Tiberio non si sottrasse alla sfida, tanto più che il tumulto aveva già avuto inizio prima dell'arrivo di Nasica [251].

Fu proprio il fatto che l'assemblea si era trasformata già prima in un campo di battaglia, e che gli stessi tribuni si azzuffavano tra loro, ad accreditare la tesi di Scipione Nasica: la tesi cioè che Tiberio Gracco aspirasse al *regnum* e, in ogni caso, seminasse violenza nella repubblica. L'uso, o più precisamente, l'abuso della violenza, in quei tempi intensamente violenti, non

era ancora represso a titolo di *crimen*, con *leges de vi* ancora al di là da venire, né era d'altronde facile per gli organi dello stato, nella mancanza di una adeguata organizzazione di pubblica sicurezza, reagire in sede esecutiva alla *vis publica* che si esercitasse da malintenzionati in Roma. La reazione era ancora essenzialmente affidata ai privati, secondo il principio '*vim vi repellere licet*'. Quel che era necessario, e nel contempo sufficiente, ad assolverla era che si trattasse appunto di reazione proporzionata ad un attacco pericoloso per il privato o per la comunità, secondo canoni di comportamento che si sono perpetuati, nelle società contadine 'di frontiera', sino alle soglie dei tempi in cui viviamo [252].

Viste le cose con questa angolazione, non solo non stupisce il giudizio di Scipione Emiliano, che a proposito della morte violenta di Tiberio Gracco giunse a dire, con Omero, 'così pèra chiunque opra tai cose' [253]. Non deve stupire nemmeno che Publio Mucio, riferendosi all'azione di Nasica, abbia potuto affermare e sostenere che questi fece da *privatus* un ricorso alle armi, contro Tiberio ed i suoi amici, assolutamente ineccepibile dal punto di vista giuridico-costituzionale: '*arma, quae privatus Publius Scipio sumpserat, ea, Tiberio Gracco interempto, iure optimo sumpta esse defendit*' [254]. Se nelle parole di Scipione Emiliano si scorge l'astio nei confronti di Tiberio, in quelle di Publio Mucio, riferite comunque da persona dichiaratamente contraria al movimento graccano, tale astio manca del tutto.

Mucio non si compiacque della caduta e della morte di Tiberio, di cui era stato e restava tuttora simpatizzante. Conforme a quanto gli dettava il suo senso profondo del diritto, egli, proseguendo un discorso già iniziato col suo rifiuto ad intervenire contro Tiberio

da console, disse, senza affatto compiacersene, quel che della iniziativa di Scipione Nasica era tenuto obiettivamente a dire [255].

14. La 'lex de capite civium'

48. Al massacro di Tiberio Gracco e dei suoi sulle pendici del Campidoglio fecero séguito, è da credere, le elezioni regolari dei *tribuni plebis* per il 132 avanti Cristo. È però anche da rilevare che, sin che Publio Mucio rimase al potere come console, sino a tutto il 133 dunque, le discussioni e le contestazioni sollevate in Roma dal sanguinoso episodio non si tradussero né in persecuzione per Scipione Nasica, né in persecuzione per i seguaci di Tiberio Gracco.

Per quanto riguarda Nasica, la giustificazione che del suo operato fece '*statim*' il console Publio Mucio sul piano giuridico-costituzionale non valse a conciliargli il favore popolare. Non disponiamo di nessun elemento per insinuare che la difesa di Nasica da parte di Mucio fu fatta da questi con l'animo e con l'abilità con cui nel secolo seguente Marco Antonio avrebbe posticciamente difeso davanti alle spoglie di Cesare gli 'uomini di onore' che lo avevano ucciso [256]. È un fatto, comunque, che una reazione del genere da parte dei *populares* era da attendersi e che Nasica, con il suo carattere arrogante, nulla probabilmente faceva per sottrarlesi.

La riprova di questo atteggiamento di Nasica dopo la morte di Tiberio Gracco ci viene offerta, se non erro, da una notizia, peraltro fortemente discussa, che leggiamo nel *de oratore* di Cicerone [257]. Quivi, nel dare qualche esempio di battute formulate su misura dell'avversario ('*cum quid cuique sit consentaneum dici-*

tur'), Cicerone cita l'episodio di Marco Fulvio Flacco, che conosciamo come amico di Tiberio, quando si scagliò in senato contro Scipione Nasica, accusandolo di molti misfatti e prendendo a giudice Mucio. All'udire il nome di Mucio, Nasica replicò di scatto: 'Lo ricuso, è iniquo'. E siccome si levò tra gli astanti un mormorio di disapprovazione, egli corresse subito il tiro. 'Beh, padri coscritti, non lo ricuso perché sia maldisposto nei mie riguardi, ma perché è iniquo nei confronti di tutti' [258].

Specie se assegniamo questo episodio ad un momento, sempre dell'anno 133, successivo alla difesa che Mucio aveva fatto di Nasica in senato, siamo in grado di renderci conto sia del mormorio di disapprovazione dei padri coscritti, sia della natura ingenerosa del nostro personaggio.

Non sappiamo come sia andata a finire la questione in senato tra Flacco e Nasica. Credo anzi che essa debba importarci ben poco, visto che ha tutta l'aria non di un fatto giudiziario, ma solo di un feroce scambio di invettive tra due *avversari politici* [259]. Né da Flacco, né da altri Scipione Nasica ebbe a patire conseguenze di repressione, giudiziaria o poliziesca che fosse, per la sua azione, violenta ma non antigiuridica, contro Tiberio e i graccani [260].

Conseguenze giuridiche no, ma conseguenze politiche sí. Non vi è dunque affatto da meravigliarsi se Nasica, seguendo il consiglio degli amici, decise ad un certo punto di sfuggire all'infuocata atmosfera politica di Roma e di recarsi per qualche tempo in *legatio libera* a Pergamo, nel viaggio dal quale non avrebbe fatto piú ritorno [261].

49. Contro i seguaci di Tiberio Gracco la reazione 'giuridica', o formalmente tale, invece vi fu, e fu estre-

mamente rigorosa. Ma è molto significativo che il senato dovette attendere, per promuoverla, la fine del consolato di Publio Mucio.

Il dato è sicuro. Il massacro dei graccani aveva avuto luogo presumibilmente in estate, nei giorni tradizionalmente destinati alle elezioni dei tribuni. Publio Mucio aveva preso ripetutamente posizione davanti al senato a favore dell'azione di Scipione Nasica. Cinque o sei mesi erano piú che sufficienti sul piano pratico per espletare una *quaestio extra ordinem* nei confronti di gente che aveva agito allo scoperto ed era quindi facilmente riconoscibile [262]. Malgrado tutto ciò, non fu Publio Mucio, ma furono i consoli dell'anno successivo, Publio Popilio Lenate e Publio Rupilio, ad essere autorizzati e incitati da un *senatusconsultum* a perseguire i seguaci di Tiberio Gracco con procedure al di fuori delle regole costituzionali, *extra ordinem* [263]. È chiaro, che, mentre Publio Mucio riluttò fermamente a questa decisione estrema, le cose cambiarono radicalmente l'anno 132, quando Scipione Emiliano celebrò il trionfo sui Numantini, il senato era in gran parte schierato per lui ed almeno uno dei due consoli, Publio Rupilio, altri non era che una sua creatura [264].

Sarebbe interessante fermarsi qui a discutere sul tema delle *quaestiones extraordinariae*, per individuarne meglio la storia e per accertarne il preciso carattere giuridico: se di procedure giudiziarie speciali o di procedure amministrative *ex imperio* [265]. Per gli scopi che si propongono queste pagine, non è peraltro necessario. Comunque le si vogliano concepire, le *quaestiones extra ordinem* ci si presentano affette da un vizio radicale: quello di subordinare la condanna a morte di un cittadino romano ad un giudizio non espresso, o quanto meno non approvato (o non disapprovato) dal popolo. Esse non potevano essere accette a Mucio, che

da console e da giurista si era recisamente rifiutato, malgrado le pressioni di Nasica e dei suoi, di esporre a giudizio di morte un cittadino romano senza processo, con ciò intendendo un regolare processo [266]. Né d'altra parte, l'esercizio della *quaestio extraordinaria* poteva essere imposto al console mediante un *senatus consultum*, cioè mediante una delibera autorevole quanto si vuole, ma in fin dei conti soltanto consultiva e non ancora ritenuta a carattere vincolante.

Risulta da queste considerazioni che, sino a tutto l'esaurimento del suo consolato, Publio Mucio osservò una condotta perfettamente rettilinea e pienamente coerente con le sue fondamentali convinzioni di pontefice e di giurista, alieno da strappi di qualunque genere alla costituzione repubblicana, contrario agli abusi da parte degli organi dello stato, rispettoso al massimo grado della volontà espressa dalle assemblee. Vi è di piú. Dalle considerazioni che precedono risulta altresí che un legame di continuità è molto probabilmente esistito tra il pensiero di Publio Mucio e le piú qualificanti leggi del secondo Gracco, Caio, cominciando dalla conferma e dal perfezionamento della riforma agraria sino a culminare nella fondamentale *lex Sempronia de capite civium* [267].

50. È giunto il tempo, in quest'ordine di idee, non solo di abbandonare a se stessa la fragile e superficialissima tesi di un Publio Mucio passato, col 133 o subito dopo, da amico ad avversario del movimento graccano, o almeno divenuto progressivamente agnostico verso di esso [268], ma anche di ripudiare la stessa 'opinio communis' che nella *lex Sempronia de capite civium* vede esclusivamente o principalmente un atto motivato da ragioni politiche.

Io non voglio e non posso affatto escludere che la

lex Sempronia sia stata essenzialmente espressione della reazione rabbiosa di Caio Gracco verso la *nobilitas* che aveva rovinato il fratello maggiore. Nemmeno posso e voglio nascondermi che anche quella legge sia stata il frutto, come è stato detto, di un amaro desiderio di vendetta, di 'Rache'. Ritengo tuttavia doveroso affermare che la cosí detta *lex de capite civium* resta e resterà sempre, nei suoi contenuti che contano, come l'emblema forse piú nobile del movimento graccano [269].

La discussione circa il testo della *lex Sempronia* è, a mio avviso, di quelle che non si esauriranno mai, perché priva di attendibili argini è la disputa circa l'ordinamento precedente cui la legge si riferisce. Fu una legge intesa a ribadire il divieto, attribuito alle *XII tabulae*, di portare a morte un cittadino romano senza l'approvazione dei comizi centuriati, o piú in generale senza l'approvazione delle assemblee popolari? Fu una legge intesa a dare rilievo giuridico definito alla prassi della *provocatio ad populum*, che si era prima affermata essenzialmente sul piano politico? Fu una legge di intonazione generica, contenente solo una solenne affermazione di principio?

Tutte le opinioni, in questi tre sensi e con specificazioni varie, sono state sino ad oggi manifestate, favorite, in questa loro grande varietà, dalla scarsezza, e particolarmente dalla genericità, delle testimonianze delle fonti di cui disponiamo [270]. Piú che addentrarmi in una diatriba minuta, preferisco, in questa sede, disegnare, appoggiandomi ai riferimenti che ritengo essenziali, il mio personale punto di vista.

È un punto di vista, il mio, che prende le mosse da un'affermazione già fatta: che le prime leggi proposte nel 123 da Caio Gracco furono la *lex frumentaria*, la *lex de abactis*, quella *de capite civium* e quella *de Popilio Laenate* [271]. Ora, prescindiamo dalla legge frumen-

taria, in ordine alla quale nulla ho da aggiungere al già detto, e fermiamoci sugli altri tre plebisciti, incominciando dal primo.

Il plebiscito *de abactis,* mirante a dichiarare ineleggibili a nuove cariche i magistrati che fossero stati precedentemente destituiti da un'assemblea popolare, non andò oltre, come abbiamo detto, lo stadio della *rogatio,* e forse non si concretò nemmeno in una precisa *rogatio* successivamente ritirata dal proponente [272]. Il solo che ce ne parli è Plutarco, il quale, dopo aver rilevato che la legge era intesa a rovinare completamente la carriera di Marco Ottavio, afferma che essa (o piú esattamente la proposta relativa) 'fu ritirata dallo stesso Caio, che disse di voler risparmiare Ottavio su preghiera della propria madre Cornelia' (e qui giù, nel capitolo plutarcheo, una lunga tirata ad esaltazione della 'madre dei Gracchi') [273]. Ma, se è credibile che Caio Gracco, 'nella sua gonfia oratoria di piazza', per dirla proprio con parole di Plutarco, abbia tirato in ballo il nome e la fama della madre, assolutamente impensabile è che costei, dico proprio Cornelia, abbia speso parole con Caio allo scopo di salvaguardare Ottavio. A parte il fatto che Ottavio non si era fatto piú vivo sulla scena politica ormai da dieci anni, non era da Cornelia, per quel che sappiamo di lei, farsi portatrice di cosiffatti sentimenti di misericordia. È difficile dimenticare, dell'altera signora, che non una, ma piú volte si dolse con i figli per essere conosciuta piú come la suocera di Scipione Emiliano, che come la madre dei Gracchi [274].

La spiegazione piú plausibile del venir meno dei primi ardori di Caio Gracco sta nell'influenza che può aver esercitato su lui Publio Mucio, colui che a Tiberio era stato tanto vicino nella *rogatio* della *lex de potestate M. Octavio adimenda.* La *ratio* di quel ple-

biscito era limitata ai tribuni della plebe e si riassumeva nella possibilità per la plebe di controllare, attraverso i *concilia tributa*, l'uso che i tribuni facessero della *potestas* loro conferita. Una *ratio*, se non vedo male, che era in contrasto con l'idea che non potesse essere rieletto, e tanto meno che non potesse essere eletto ad altre cariche, chi fosse stato colto e sanzionato una volta nell'uso cattivo dei propri poteri.

51. Analogo equilibrio tra gli impulsi vendicativi di Caio Gracco e le vedute pacate di Publio Mucio può intravvedersi nella *lex de capite civium*. Un plebiscito che stavolta non fu ritirato, anzi fu pienamente votato dai concilii della plebe, ma che probabilmente è tutt'uno con la *lex de Popilio Laenate*.

La mia è soltanto un'ipotesi, ma non è smentita da dati contrarii delle fonti e risolve talune vecchie difficoltà della ricostruzione storiografica [275]. Ed infatti mai risulta chiaramente dalle fonti che vi siano state due leggi distinte, anche se della disposizione '*de capite civium* si parli, secondo opportunità di discorso, separatamente dal processo contro Popilio Lenate [276]. Molto significativo è poi il racconto di Plutarco, il quale non discorre specificamente della *lex de capite civium*, ma dice che Caio 'fece approvare due leggi: una, per cui, se il popolo aveva privato un magistrato della carica, questi non poteva più rivestirne altre; l'altra, per cui, se un magistrato aveva bandito un cittadino senza processo, per tal motivo era da rimettersi al popolo il giudizio contro di lui'; ed aggiunge, a proposito della seconda legge, che essa colpiva Popilio, il 'pretore' ('rectius': il console) che aveva bandito gli amici di Tiberio [277].

Se stiamo alle fonti, può ben sostenersi che analogamente ad altri casi, il plebiscito contro Popilio Lenate

abbia formulato 'incidenter', a giustificazione di questa decisione, un principio generale '*de capite civium*' e forse altro ancora [278]. Fu, in tal caso, una decisione perfettamente in linea sia con la già accennata preoccupazione di non urtare contro il principio '*privilegia ne inroganto*', sia, specificamente, con la cura di non andar contro il principio della volontà popolare che era a base dell'istituto della *provocatio ad populum*. Ed è importante osservare che, stando a Cicerone, della *provocatio* e della sua origine, ritenuta antichissima, davano solenne testimonianze ai Romani, tra l'altro, i *libri pontificii*, cioè quelli al cui riordino ed alla cui pubblicazione attendeva o aveva atteso Publio Mucio [279].

La possibilità generica che le leggi *de capite civium* e *de Popilio Laenate* siano state in realtà una legge sola si trasforma in specifica verosimiglianza, se passiamo a chiederci due cose: come mai, almeno per ciò che riferiscono le fonti, il primo plebiscito ebbe formulazione così vaga; e come mai, sempre per ciò che traspare dalle fonti, il secondo plebiscito si riferí, retroattivamente, a fatti avvenuti circa dieci anni prima e considerati fino ad allora perfettamente leciti. A queste domande una risposta che soddisfaccia può essere data solo ipotizzando che la legge fu unica ed ebbe come scopo specifico quello di portare di fronte ad una *quaestio extra ordinem* il console Popilio Lenate, unico sopravvissuto della coppia consolare del 132 [280], ma riflettendo anche che per raggiungere questo scopo specifico, la legge non poté fare a meno di richiamarsi al principio generale in forza del quale sin dagli albori della repubblica ogni processo implicante la pena di morte per un cittadino era stato subordinato alla volontà popolare.

In altri termini, la *lex Sempronia* non volle far rivivere il sistema antiquato della *provocatio ad popu-*

lum, né volle introdurre un nuovo tipo di processo. Nell'istituire una *quaestio extraordinaria* nei confronti di Popilio Lenate, essa volle e dovette ribadire, a sua giustificazione, il principio '*ne de capite civium iniussu populi iudicaretur*'. Di qui la sua formulazione generica e, in certo modo, ambigua.

52. La ambiguità del principio generale che stava a base della *lex Sempronia de Popilio Laenate* chiarisce alcuni punti della successiva storia di Roma che sarebbero altrimenti davvero incomprensibili.

In questa sede mi limiterò ad una breve analisi degli avvenimenti del 121-120 avanti Cristo. Avvenimenti di cui già si è fatto cenno a suo tempo [281].

Il fatto che il console Lucio Opimio abbia intrapreso nel 121 una ferocissima persecuzione dei seguaci di Caio Gracco e il fatto che, l'anno successivo, Opimio sia stato accusato '*apud populum*' da un tribuno della plebe a causa di quella sua persecuzione devono essere spiegati, e possono esserlo solo a patto che si accetti la mia ricostruzione della *lex Sempronia*.

Nei confronti dei graccani Opimio esercitò, come è noto, una *quaestio extra ordinem*, ma non lo fece in base ad una legge di autorizzazione: lo fece perché spintovi da un così detto *senatus consultum ultimum*, il quale forse qualificò i graccani come nemici della patria [282]. Ora è abbastanza chiaro che, se il senato in questa occasione andò tanto al di là del comportamento adottato per sostenere Popilio Lenate nel 132 e proclamò solennemente '*ut. L. Opimius videret, ne quid res publica detrimenti caperet*' [283], ciò fu perché nel frattempo era stata emessa la *lex Sempronia* del 123.

Il braccio di ferro con i tribuni della plebe è evidente. Ma è anche evidente che il senato, mancando una legge istitutiva di una *quaestio* contro i graccani, ri-

tenne sufficiente ad autorizzare la *quaestio* stessa una sua solenne alzata di voce proprio perché il dettato della *lex Sempronia* non era sufficientemente chiaro e reciso.

Gli stessi *tribuni plebis* del 121 nono reagirono, contro Opimio, interponendo l'*intercessio* alle sue inquisizioni. Fu solo l'anno successivo che uno di essi, Publio (o Quinto) Decio raccolse il suo coraggio e, richiamandosi alla *lex Sempronia*, ottenne dai *concilia plebis*, dunque '*iussu populi*', l'istituzione di una *quaestio extraordinaria* nei confronti di Opimio [284]. Il quale Opimio non fu prosciolto perché era stata indotto all'azione del *senatus consultum ultimum*, ma fu assolto 'nel merito', perché convinse i giudici di aver agito, in circostanze eccezionali, per il bene della repubblica: '*iure feci, salutis omnium et conservandae rei publicae causa*' [285].

Per la *libera respublica* i tempi si andavano ormai irremediabilmente guastando. Non ci stupisce, anche pensando a tanti avvenimenti dei giorni nostri, che il crudele Opimio sia stato, da una giuria corrotta o comunque influenzabile, incredibilmente assolto. Quel che conta è che i tribuni della plebe abbiano ripreso coraggio e che Opimio sia stato comunque processato. Non si intravvede anche in ciò l'influsso della personalità inflessibile di Publio Mucio?

15. La 'colpa' di Caio Gracco

53. L'ultima traccia, anche in ragione di tempo, che di Publio Mucio ci resta nelle fonti è costituita dal parere da lui espresso a proposito di una questione che lo toccava doppiamente da vicino: nei suoi rapporti di parentela e nelle sue simpatie politiche.

Il caso è quello della dote di Licinia, o meglio del

destino 'giuridico' di essa dopo la morte di Caio Gracco. Tenterò di parlarne attenendomi all'essenziale, ed evitando perciò al massimo di farmi prendere dai lacci delle infinite e sottili discussioni che esso ha suscitato particolarmente tra gli storiografi del diritto romano [286].

Licinia, figlia di Publio Licinio Crasso Muciano, quindi del fratello di sangue di Publio Mucio, era andata sposa a Caio Gracco: questo già lo sappiamo [287]. A Caio Gracco essa aveva portato una dote, parte in danaro e parte in cose di specie, forse soltanto mobili: questo lo vedremo tra poco, ma sin d'ora possiamo figurarcelo, dato il rilievo che si attribuiva alla dote ed alla sua congruità nella società abbiente romana [288]. Infine, per quanto riguarda il suo comportamento da moglie, le notizie non mancano e depongono tutte per il suo affetto verso il marito ed i figli, forse anche per l'accorta dolcezza con cui cercava di temperare il carattere aspro e impetuoso del marito [289]. La scena, descritta da Plutarco, dell'ultimo incontro tra lei e il marito, prima che questi si recasse nel Foro e di qui verso il Tevere per incontrarvi la morte, è di quelle che non si dimenticano facilmente, perché vi è tutto ciò che ha fatto la fortuna del Metastasio o, in altra chiave, di molti sanguigni drammaturghi dell'ottocento: dal figlioletto cinto con un braccio e il marito trattenuto con l'altro, al ricordo luttuoso del destino incontrato in analoghe circostanze da Tiberio, alle previsioni fosche e preoccupanti di mali futuri, allo strattone del marito che si svincola e si allontana con gli amici senza dire nemmeno una parola, all'ultimo tentativo di trattenerlo afferrandolo per le vesti, allo svenimento finale mentre accorrono a far coróna alla dama ed a portarla fuori dalla 'comune' i servi [290].

Morti Caio e i suoi seguaci nel modo atroce che

sappiamo, 'le loro proprietà furono vendute a beneficio dell'erario, alle vedove fu proibito di portare il lutto, e a quella di Caio, Licinia, fu confiscata persino la dote'. Queste parole di Plutarco, parzialmente deformandoli in termini di esperienza giuridica greca, esprimono fatti della cui verità non è lecito dubitare [291].

La confisca dei beni dei sediziosi e l'incameramento del loro valore in danaro tra i *publica* dell'erario (*publicatio bonorum*) sono confermati da altre fonti ed erano l'ovvia conseguenza della dichiarazione dei graccani come *hostes publici* [922]. Nemmeno sorprende che alle vedove ed alle famiglie di questi 'nemici della patria' sia stato vietato di procedere a vistose cerimonie funebri e di ostentare vesti di lutto. Quello che invece colpisce è che si parli di una confisca 'della dote' di Licinia, mentre è fuor di dubbio che, essendo a quei tempi le doti delle mogli parte integrante dei patrimoni dei relativi mariti, la dote di Licinia, cosí come quella di qualunque altra moglie dei *seditiosi*, era stata confiscata in una con il patrimonio di Caio Gracco. Evidentemente Plutarco non ha tenuto presente che il sistema giuridico romano era ben diverso da quello delle nazioni greche, in cui la dote era considerata proprietà della moglie [293].

La disattenzione di Plutarco in materia di *ius Romanorum* permette, sempre che la si giudichi ipotesi verosimile, di non dare alcun peso al contrasto, che dal punto di vista formale innegabilmente esiste, tra la dichiarazione plutarchea e ciò che invece risulta da un testo del giurista Giavoleno Prisco. In questo frammento correttamente si presuppone che la dote di Licinia fosse entrata a far parte del patrimonio di Caio e si fa capire perché essa, diversamente dalle doti delle mogli di altri *seditiosi* del partito graccano, sia diventata tanto famosa negli ambienti giurisprudenziali.

54. Tutto dipese da ciò: che Licinia si fece avanti a pretendere che la sua dote fosse, almeno in parte, sottratta alla *publicatio* del patrimonio del marito e le venisse assegnata. Pretesa indubbiamente assai ardita dal punto di vista tecnico-giuridico.

Il frammento di Giavoleno, inserito nei *Digesta Iustiniani*, proviene da una serie di *libri* che il grande giurista del primo secolo dopo Cristo dedicò al commento degli scritti postumi (i cosí detti *libri posteriores*) di Marco Antistio Labeone, fiorito nell'età di Augusto. Ma Labeone si rifaceva a Servio Sulpicio Rufo e questi, forse attraverso il suo gran discutere criticamente le opere del rivale Q. Mucio, si rifaceva a sua volta ad una '*sententia*' espressa, probabilmente intorno al 120 avanti Cristo, dal padre di Quinto, sovente dallo stesso citato, cioè da Publio Mucio [294]. È ovvio che in questa serie di passaggi i termini esatti della questione concretamente affrontata ai suoi tempi da Publio Mucio, si siano sbiaditi sino al essere irrecuperabili. Ma importa poco. A nostra conoscenza è giunto quanto basta per renderci conto del punto di vista di Mucio.

Il problema di cui si occupava Giavoleno era quello cosí detto della 'restituzione' della dote, cioè degli obblighi gravanti sul marito, o sugli eredi di lui, nei confronti della moglie, affinché la dote (o il controvalore della dote) a lui attribuita andasse, dopo la scioglimento del matrimonio, almeno in parte a lei. Tali obblighi non erano previsti dal *ius civile*, secondo il quale la dote era del marito e tale doveva restare in ogni caso, ma erano vivamente sentiti dalla coscienza sociale, cui non pareva affatto giusto (a parte l'incentivo che il sistema creava per i cacciatori di dote) che, venendo meno il matrimonio in vista del quale era stata costituita, la dote se la godesse esclusivamente il marito. Andando incontro a questa esigenza della

coscienza sociale, il pretore aveva preso l'uso di concedere alla ex-moglie, nel corso del secondo secolo avanti Cristo, un'*actio rei uxoriae*, da esercitarsi contro l'ex-marito, per ottenere ciò che al giudice della causa paresse di volta in volta più equo e opportuno ('*quod aequius melius erit*') che della '*res uxoria*' andasse a lei, anziché rimanere nelle mani di lui [295].

Ma ecco qui presentarsi, fra le tante o tantissime, una difficoltà: che dare alla ex-moglie nell'ipotesi che le cose dotali fossero sparite?

Secondo Giovoleno e gli altri giuristi preclassici e classici, nesun problema vi era per la dote o per la parte di dote che fosse stata costituita da danaro o da altre cose rientranti in un *genus* (grano, olio, tela e via dicendo). Il marito era sempre chiamato a restituirla, nei limiti fissati dal giudice, perché '*genus nunquam perit*', o più precisamente perché egli non poteva sostenere, dal punto di vista giuridico, che fossero perite giusto le cose fungibili ricevute in dote, e non altre cose dello stesso *genus* con le quali esse si erano inevitabilmente confuse entrando a far parte del suo patrimonio. Per la dote o per la parte di dote costituita da cose infungibili, inconfondibili, specificamente individuate, cioè per la così detta 'dote di specie' (fondi, mobili, monili e così via), la risposta doveva essere invece diversa. Se le cose dotali erano perite per causa di forza maggiore o per cause imprevedibili, il marito era esentato da ogni responsabilità; ma se la cose dotali erano perite per cause prevedibili ed evitabili da una persona di normale accortezza, il marito doveva, a titolo di responsabilità per non aver previsto o evitato quelle cause, rimborsare il controvalore, essendo dipeso dalla sua volontà o dalla sua inerzia di volontà se il perimento si era verificato.

Proprio a conforto di quest'ultima affermazione

Giavoleno citava l'ormai antico, ma forse perciò anche piú autorevole, parere di Publio Mucio [296].

Questi, a proposito della dote di Licinia, moglie di Caio Gracco, aveva 'sentenziato' dicendo che, siccome le cose dotali erano perite nella sedizione in cui Gracco era stato ucciso e siccome la colpa del movimento sedizioso era di Gracco, a Licinia doveva essere prestato il controvalore. '*Is in Licinnia Gracchi uxore statuit: quod res dotales in ea seditione, qua Gracchus occisus erat, perissent, ait, quia Gracchi culpa ea seditio facta esset, Licinniae (culpam) praestari oportere*' [297].

55. Per vero, a prescindere dalla sintassi un po' squinternata da disattente trascrizioni degli amanuensi, il testo giavoleniano è tutt'altro che un modello di limpidezza. Che vi si parli di *acto rei uxoriae* è abbastanza sicuro, ma non si esplicita contro chi Licinia abbia esercitato la sua azione. Contro gli eredi del marito o contro lo stato, che confiscò, come sappiamo, tutti i beni di Caio Gracco, dote di Licinia compresa?

Vi sono autori i quali escludono che Licinia possa aver esercitato l'*actio rei uxoriae* nei confronti degli eredi del marito, vale a dire nei confronti dei figli. Non sarebbe stato in linea con il suo amor materno e con la delicatezza dei suoi sentimenti familiari. D'altra parte, si aggiunge da alcuni, se il patrimonio di Caio Gracco era stato già confiscato e la dote di Licinia faceva parte di esso, agli eredi di Caio Gracco non era possibile pagare a Licinia neppure un sesterzio. Licinia doveva saperlo che non valeva la pena di compiere una azione impietosa senza ricavarne alcun vantaggio economico. Dunque l'azione sarebbe stata promossa da Licinia contro lo stato espropriatore [298].

Tutti questi argomenti possono sembrare impecca-

bili a prima lettura, ma perdono ogni fascino ove si passi ad un minimo di valutazione critica.

Lasciamo da parte l'amore di Licinia verso i propri figli, e quindi la sua riluttanza a trascinare questi ultimi in giudizio. Non sarò certo io a metterlo in discussione, ma è pur necessario ribattere che, se anche Licinia era già molto ricca del suo, la richiesta di restituzione della dote non era da parte di lei una manifestazione di avidità, ma era un atto socialmente molto rilevante. Esso era inteso a mettere ben in chiaro che Licinia era stata una buona moglie, che non aveva gravato il marito di spese sconsiderate e che non aveva condotto una vita di moglie infedele o almeno incline a comportamenti indecorsi. Era, in altri termini, molto importante per Licinia e per il suo buon nome, quindi per lo stesso buon nome dei figli, che non si potessero pretendere sulla *res dotales* quelle che, con linguaggio di qualche secolo appresso, si dissero le '*retentiones*' (*propter impensas* e, sopra tutto, *propter mores leviores o graviores* della *uxor*: per le spese eccessive e per le mondanità o le dissolutezze di costei). D'altronde, se è indiscutibile che i beni di Caio Gracco furono confiscati dallo stato, non si capisce con quali argomenti possa avere Licinia esercitato contro la repubblica un'*actio rei uxoriae* o un'*utilis actio rei uxoriae*: la repubblica espropriatrice non era considerata né erede né *loco heredis* di Caio Gracco ed erano ancora di là da venire i tempi in cui essa si sarebbe assunto, in un modo o nell'altro, il carico di pagare i debiti del condannato ai suoi creditori, incamerando nel pubblico tesoro solamente il 'netto' del patrimonio di lui [29].

Io tendo a credere, pertanto, che la questione della *dos Liciniae* fu relativa proprio ad un'*actio rei uxoriae*, che Licinia esercitò davanti al *praetor urbanus* nei confronti degli eredi del marito, senza esser trattenuta dal

fatto che questi erano i suoi figli [300]. E a chi obiettasse che Licinia non aveva alcun interesse a promuovere l'azione, dal momento che il patrimonio di Caio Gracco era stato confiscato, replicherò due cose: primo, che per altri motivi sarebbe sempre valsa la pena per Licinia, come ho già detto, di promuovere l'azione [301]; secondo, che la *pubblicatio bonorum* di Caio Gracco era evidentemente ancora in corso di esecuzione e nulla ostava a che le si sottrassero, per questo o quel motivo, cespiti vari. La *publicatio* di cui stiamo parlando, essendo seguita ad una *quaestio extraordinaria*, era un provvedimento essenzialmente politico, che poteva ben essere limitato ad una parte soltanto dei beni di Caio Gracco e poteva ben escludere dalla sua sfera di applicazione la *dos Liciniae* ed altro ancora [302].

A quanto pare, la pretesa di Licinia in ordine alle *res dotales* fu respinta. Lo si desume dal discorso di Plutarco [303], il quale però non fornisce elementi per stabilire, o anche soltanto per supporre, che il rigetto fu motivato, da parte del giudice, per il fatto obiettivo che le cose di cui si chiedeva la restituzione non c'erano piú, essendo andate distrutte, ovvero in base alla considerazione, piú avanzata, che il marito non poteva essere ritenuto responsabile del loro perimento. L'epoca cui risale la questione non registrò ancora idee molto chiare in ordine ai problemi della cosí detta ' responsabilità contrattuale ' [304].

56. Ad ogni modo, la sola cosa che importi, almeno in questa sede, è una attenta analisi della *sententia* espressa da Publio Mucio. E la sola cosa che può essere seriamente detta, in relazione a quella *sententia*, è che essa pone il suggello della coerenza a tutte le altre esplicazioni che della personalità di Publio Mucio,

in quanto pontefice e in quanto giurista, abbiamo esaminato nelle pagine precedenti.

Un certo tipo di indagine romanistica oggi di moda, uso come è a fare ogni sforzo per trarre dalla lettura dei testi giurisprudenziali romani indizi piú o meno fantasiosi circa le motivazioni di ordine sociale, economico, familiare o intimo da cui i giureconsulti sarebbero stati influenzati; questo tipo di ricerca individualizzante, anzi ad ogni costo individualizzante, dal quale ho cercato di mettere in guardia chi legge sin dalle prime pagine di questo libro[305]; ebbene, questo 'usus modernissimus Pandectarum' trova nel passo di Giavoleno Prisco e nella citazione di Publio Mucio Scevola quanto di piú succulento gli sia dato di desiderare ai fini delle sue ricostruzioni storiografiche.

Non una, ma varie fantasie possono infatti prendere spunto dal passo. Publio Mucio definisce '*seditio*' il movimento graccano e ne attribuisce per esplicito la '*culpa*' a Caio Gracco? Dunque, egli è passato definitivamente ai nemici della parte graccana, cui aveva forse teso la mano sin dai tempi in cui aveva giustificato Scipione Nasica. Publio Mucio, malgrado sia avvenuta o sia in corso la *publicatio bonorum* di Caio Gracco, esprime l'avviso che debba aver luogo la restituzione della dote a Licinia? Dunque, eccolo arrampicarsi sugli specchi pur di non far perdere alla nipote, figlia di suo fratello Crasso Muciano, la cospicua dote apportata a suo tempo a Caio Gracco. Publio Mucio sostiene la imputabilità del perimento delle *res dotales* a Caio Gracco, malgrado che a questi sia imputabile non il fatto del perimento, ma solo la *seditio* graccana? Dunque, in lui si manifesta, nei suoi aspetti piú cupi, l''uomo d'ordine', l'uomo secondo cui, perché no?, Opimio avrebbe operato benissimo, seguendo l'incita-

mento del senato, a fare piazza pulita di tutti i seguaci di Caio Gracco.

Interpretazioni come quelle ora accennate, con il complemento di molteplici varianti, sono state effettivamente espresse in dottrina. Ma non mette conto di fermarsi a discuterle. Esse si basano tutte, se non erro, su una insufficiente valutazione del dettato di Giavoleno, cui si accompagna una poco invidiabile esuberanza di immaginazione.

Per quanto riguarda il dettato giavolenianó, già ho segnalato a suo tempo che esso è piuttosto malsicuro [306]. Qui voglio aggiungere che, tanto piú che la *sententia* di Publio Mucio è narrata in discorso indiretto, noi non abbiamo nessun elemento per dire che Publio Mucio abbia ritenuto che il movimento graccano fosse una *seditio*, una manifestazione di rivolta contro la repubblica. '*Seditio*' e non altro esso era certamente per Giavoleno Prisco, giurista e alto dignitario del principato. Ma due secoli prima Publio Mucio non è probabile che l'abbia qualificato cosí, oppure, se lo ha qualificato in tal modo, può essere avvenuto nel riprendere polemicamente, mettendola 'tra virgolette', la sprezzante qualifica usata dagli avversari di Caio Gracco.

D'altra parte, non è al movimento graccano nel suo complesso che Publio Mucio, pur nelle parole di Giavoleno, si riferisce: egli si riferisce alla contingenza specifica, '*qua Gracchus occisus est*', e , se anche non fu per l'episodio di Antullio, fu certo per la mancanza di controllo dei nervi da parte di Caio Gracco che si dette esca al cosí detto *senatusconsultum ultimum* [307]. Per gli stessi motivi per cui non aveva approvato a suo tempo l'agire incontrollato di Tiberio, Publio Mucio non poteva non ritenere imputabile alla volontà, al-

la *culpa*, di Caio Gracco l'episodio specifico in cui andarono distutte le *res* di Licinia.

Bastano questi rilievi a rendere convinto, almeno chi ami ragionare in pacatezza, che la *sententia* di Publio Mucio non fu menomamente influenzata dall'improbabile accesso di affetto per Licinia o da altra fantasmagoría di questo tipo. Era ovvio che dalla sua premessa, relativa alla *culpa* di Caio Gracco per la cosí detta *seditio* finale, il nostro pontefice e giurista traesse la conseguenza che le *res dotales* fossero da 'restituire', cioè da reintegrare a titolo di responsabilità, nel loro controvalore. E per ciò che concerne la *publicatio bonorum* inflitta a Caio Gracco, il fatto che Publio Mucio e Giavoleno Prisco non ne facciano cenno significa e può significare soltanto che essa, nel caso concreta, non costituiva problema: cioè, o non era ancora stata inflitta, oppure era stata inflitta solo 'pro parte', o infine era considerata una misura in certo modo elastica a causa del provvedimento eccezionale da cui era stata disposta.

16. 'PHILOSOPHARI, SED PAUCIS'

57. È possibile, giunti a questo punto, parlare attendibilmente di una 'coerenza' di Publio Mucio Scevola come pontefice e come giurista, se non anche come uomo politico, nel quadro dei tempi in cui visse?

A mio parere, sí. È possibile, anzi è doveroso. Sempre però che ci si intenda bene sul senso e, sopra tutto sui limiti, di una affermazione siffatta.

Coerenza (*cohaerentia*), in riferimento ad una persona, è termine che sta a significare, nel linguaggio comune, l'intima corrispondenza intercorrente tra le manifestazioni di pensiero di quella persona, o tra le espli-

cazioni del suo comportamento, o anche, e meglio ancora, tra le sue manifestazioni di pensiero e le sue esplicazioni di comportamento. Non occorre che i principii cui obbedisce quest'ordine siano tutti precostituiti: essi possono anche scaturire ed articolarsi in tempi successivi, attraverso un successivo adeguarsi del pensiero o dei comportamenti del soggetto ai loro precedenti. L'essenziale è che l'arco di vita della persona considerata non metta in evidenza, quando lo si esamini 'a posteriori', variazioni, sbandamenti, contraddizioni. Coerente è insomma, almeno nel concetto 'volgare' che io ne accolgo, chi si realizzi, nel pensiero e nell'azione, secondo criterii quali che siano, ma che fondamentalmente non siano in contrasto tra loro [309].

Questo parametro generalissimo della coerenza soggettiva esige però, ove si voglia applicarlo ad uomini fatti di carne e di sangue, un immediato ed ovvio 'aggiustamento'.

Non fosse altro che per il suo evolversi biologico, per la crescita delle sue esperienze di vita, per la varietà delle situazioni in cui può venire a trovarsi, ben difficilmente un essere umano può mai offrire il consuntivo di una coerenza piena e perfetta. L'uomo coerente al cento per cento praticamente non esiste, né vale la pena che ci si ostini nella sua ricerca. Ciò non deve peraltro indurre a chiudere il discorso ed a concludere che la stragrande maggioranza di noi uomini è costituita da gente incoerente. Deve indurre piuttosto a porsi il problema ulteriore di individuare, entro la sterminata gamma di possibilità che intercorre tra la coerenza assoluta e l'assoluta incoerenza, quel passaggio intermedio, di cui possa dirsi che rappresenti il 'minimum' di ragionevolmente accettabile, almeno 'in rebus humanis', per una valutazione del soggetto esaminato come persona coerente, e non viceversa.

Per venire al concreto di Publio Mucio, se di una sua 'coerenza' io sono qui sostenitore, non è perché mi illuda che egli, negli aspetti che della sua personalità ci interessano (di pontefice, di giureconsulto, di politico), dimostri una straordinaria ed indiscutibile compatezza e conseguenziarietà di pensiero e di azione. È solo perché, allo stato attuale delle nostre conoscenze, mi sembra, tutto sommato, che gli indizi di una sua condotta coerente prevalgano di gran lunga sugli indizi o sui sospetti di qualche rilevante sua incoerenza di pensiero o di comportamento pratico. Tutto sta a rendersi conto di ciò che, della storia di Publio Mucio nei suoi tempi, è veramente qualificante di lui e della sua personalità.

Il Publio Mucio oscillante tra il diritto e la politica, tra l'ossequio alla costituzione repubblicana e l'opportunismo del contingente, tra le simpatie per un certo gruppo di potere e gli allettamenti di un gruppo di potere diverso, si è ormai già rivelato, attraverso le analisi che gli abbiamo dedicate, un personaggio assolutamente improbabile. Questa figura cangiante di lui scaturisce da una lettura troppo fugace, e mi permetterei di aggiungere troppo semplificante, delle fonti che ne parlano o che parlano dei tempi in cui visse.

Non tornerò, quindi, sulle opinioni di coloro che hanno in vario modo proposto o accettato teorie di questo tipo. Tutto quello che avevo da dire in sede critica, di volta in volta l'ho detto. Quanto al Publio Mucio che io qui propongo, la sua immagine non ha bisogno di altri chiarimenti, ma attende solo, come ogni ipotesi scientifica, di essere eventualmente corretta o addirittura rovesciata da chi sia in grado (cosa non difficile) di esprimere ed argomentare valutazioni diverse dalle mie, o ad esse addirittura contrarie.

Per quanto mi concerne, l'essenziale del mio discor-

so è insomma un fatto compiuto. Se qualche rapida nota trovo ancora opportuno di aggiungere a queste pagine, è per prendere posizione nei confronti dell'ipotesi che il pensiero di Publio Mucio sia stato quello di un giurista innovatore, decisamente progressista, su cui esercitò influenza determinante la filosofia greca.

58. Questa ipotesi della matrice filosofica greca è stata recentemente difesa, con rilevante ricchezza di dottrina, da Okko Behrends [310]. Ma è una teoria difficilmente accoglibile. Tutta fa credere, al contrario, che il pensiero di Publio Mucio, come pontefice e come giurista, si sia nutrito molto piú vitalmente alle fonti della tradizione romana, che non alle suggestioni delle dottrine filosofiche greche.

Tralascio qui di discutere il problema generale dell'influenza della filosofia greca sulla cultura romana del secondo secolo avanti Cristo, anche se non posso omettere di segnalare lo scetticismo che in materia si va opportunamente diffondendo nella storiografia contemporanea [311]. Per limitarci a Quinto Mucio ed agli altri giuristi del tempo suo, va ricordato che testimonianze coeve, sia pur implicite, mancano del tutto. Dobbiamo dunque procedere, nella valutazione del loro pensiero, essenzialmente per congetture. Orbene, a parità di possibilità congetturali, è logico, direi, che il metodo di valutazione più corretto sia quello di non attribuire senz'altro alla filosofia greca le manifestazioni di pensiero che possano essere spiegate alla luce della tradizione romana.

Mi spiego meglio. Se gli atteggiamenti di Mucio, possono essere congetturalmente esplicati tanto col ricorso ad elementi della costituzione o del diritto romano, quanto con il richiamo a manifestazioni del pensiero filosofico greco, escluderei che alla spiegazione

casalinga debba essere preferito il 'deus ex machina' della spiegazione esotica. Sin che non è dimostrato che essa abbia effettivamente influito in modo decisivo sulla soluzione muciana, e sin che questa può essere congetturalmente appigliata ad elementi romani, la teoria greca, che eventualmente si attagli alla soluzione adottata da Publio Mucio, non può ragionevolmente uscire dalla cerchia delle pure coincidenze. La spiegazione da privilegiare è sicuramente quella di casa.

Il dissidio tra il mio punto di vista e quello del Behrends, e di molti altri, è tutto e solo, se non erro, qui. Non vi è dubbio che il linguaggio di Tiberio Gracco e, dopo di lui, di Caio Gracco (non di Mucio però) fosse un linguaggio 'riformatore', ai limiti del rivoluzionario, né è contestabile che quel linguaggio avesse un'intonazione chiaramente greca. Ma la sostanza politico-costituzionale dei programmi graccani, almeno per quanto concerne i punti sui quali è intervenuto Publio Mucio, era, come ho tentato di dimostrare in queste pagine, molto diversa. Fondamentalmente romana, addirittura fondamentalmente tradizionalista. Tanto più che, per ciò che concerne la questione agraria, è ai limiti dell'insensato volersi ostinare a negare che la riforma graccana abbia avuto numerosi e sostanziosi precedenti di agitazioni politiche nei secoli dal quinto al secondo, così come la tradizione annalistica, sia pure variamente sbagliando o esagerando, riferisce.

'Reformjurist', pertanto, Mucio non lo fu affatto. Egli fu un giurista, certamente tutt'altro che socialmente gretto e codino, il quale si attenne sempre e rigorosamente ai valori della costituzione repubblicana. Il che, oltre tutto, spiega perché il figlio di lui, Quinto Mucio, che nessuno saprebbe certo qualificare di riformatore sociale e che morì vittima degli eccessi dei

populares di Mario, ne sia stato e ne sia universalmente considerato un continuatore.

59. L'errore di chi ricostruisce diversamente la storia di Publio Mucio e dei giuristi del suo tempo non deriva, comunque, solo dal preferire la spiegazione 'greca' alla spiegazione 'romana'. Deriva anche dal vecchio vezzo di sopravvalutare le notizie e i giudizi che profonde in argomento Marco Tullio Cicerone, spesso in scritti che non sono e non vogliono essere, del resto, di carattere in qualche modo storiografico.

Affidarsi in tutta fiducia a Cicerone non è, peraltro, ammissibile. Egli, chi può negarlo?, è una fonte preziosa per gli studi moderni di storia romana e di storia giuridica romana. Ma una fonte limpida e pura, assolutamente no. Abbeverarsi alla fonte ciceroniana senza il ricorso ad adeguati filtri critici può essere notevolmente dannoso [312].

È perciò che io, pur senza escludere questa possibilità in astratto, tendo a ritenere scarsamente verosimile una dipendenza del pensiero di Publio Mucio e dei suoi amici da Antipatro di Tarso e un'influenza determinante esercitata, per contro, da Carneade di Cirene su Scipione Nasica e soci [313]. È perciò che io trovo, francamente, piuttosto azzardata la ricostruzione, in quegli anni, di ben tre (o almeno tre) indirizzi giurisprudenziali diversi: quello 'conservator-liberale' degli amici di Scipione Emiliano, con in testa Quinto Elio Tuberone; quello dei 'riformatori' aggregati da Publio Mucio Scevola; e quello dei 'nasichiani', degli amici di Scipione Nasica, sostenitori con lui del principio '*salus rei publicae suprema lex*' e del ricorso al *senatusconsultum ultimum* contro i 'nemici della patria' [314]. È perciò, infine, che del tutto inaccettabile mi sembra la sorprendente promozione di Lucio Furio Filo

addirittura a giurista di spicco, tale da competere come *iuris consultus* con Manilio e con Mucio [315].

Basterà fermarsi un attimo su quest'ultima tesi, per giustificare la mia personale diffidenza in ciò che dice, talvolta senza darvi egli stesso tropo peso, Cicerone e in ciò che leggono in lui, dandovi invece un peso eccessivo, taluni autori moderni.

Lucio Furio Filo fu persona indubbiamente distintissima, che già abbiamo incontrata nel *de republica* in casa di Scipione Emiliano e di cui già conosciamo la parte che svolse, nel 136 avanti Cristo, in relazione al caso di Ostilio Mancino [316]. Di lui come giurista, peraltro, non abbiamo nelle fonti traccia o menzione alcuna, se non fosse, che, per l'appunto nel *de republica,* Manilio lo indica come consultato di cose ben piú importanti che non sia consultato egli stesso o Publio Mucio: '*audiamus Philum, quem video maioribus iam de rebus quam me aut P. Mucium consuli*' [317].

È lecito, di fronte a questo squarcio ciceroniano, dedurre col Behrends che Filo ai suoi tempi finí per scalzare gli stessi 'Reformjuristen' come reputato conoscitore dei problemi fondamentali del diritto? [318]. Direi proprio di no. Non solo perché un'espressione di squisitezza mondana del cortesissimo Manilio 'ciceroniano' non merita di essere tanto sopravvalutata [319], ma anche perché, se si legge meglio il passo entro cui figurano le parole di Manilio, è addirittura da escludere che questi alluda alla cultura giuridica di Lucio Filo.

Torniamo per un momento nella villa di Scipione Emiliano, ove si svolge l'azione del *de republica.* Il discorso sul fenomeno dei due soli è già cominciato tra Scipione e Filo. Proprio mentre quest'ultimo, rispondendo ad un invito dell'ospite, si appresta ad esprimere la sua opinione in ordine ad esso, sopravvengono prima Lelio con altri e poi, a breve distanza, Manilio. Filo offre

allora cortesemente a Lelio di essere lui ad illustrare l'argomento. Ma Lelio, piú cortesemente ancora, risponde con un rifiuto e con una battuta di spirito, che punge scherzosamente Manilio.

'Anzi, sentiamo te (Filo), a meno che Manilio non ritenga che la questione dei due soli possa essere composta con un *interdictum*'[320]. Cosí dice Lelio. E Manilio, a sua volta: 'Tu vuoi scherzare, Lelio, su quella disciplina nella quale in primo luogo tu stesso eccelli e senza della quale poi nessuno potrebbe distinguere tra il proprio e l'altrui? Rimandiamo il discorso su queste cose: per ora ascoltiamo Filo, che vedo attualmente (*video*) essere consultato intorno ad argomenti ben piú importanti che non venga consultato io o Publio Mucio'[321].

Avendo rinviato ad altro momento ogni discorso sull'importanza della cultura giuridica, non è certo alla competenza di Filo come giureconsulto che si riferisce, nella scena ciceroniana, Manilio. Egli si riferisce al fatto che per il momento Filo è stato richiesto di parlare sul tema dei due soli, cioè su un tema 'cosmico', che è molto piú grave di quelli, del tutto diversi (i temi 'giuridici'), in merito ai quali vengono consultati solitamente i giuristi come lui o come Mucio.

60. E siccome stiamo parlando del *de republica* ciceroniano, sarà opportuno tornare a fermarsi su un verso di Ennio, che viene citato da Lelio allo scopo di frenare gli eccessi dottrinari degli ospiti di Scipione intorno alle leggi dell'universo.

Il verso di Ennio, come si ricorderà, era posto dal poeta sulle labbra, in qualche sua tragedia, del riflessivo e moderato Neottolemo. Qui va sottolineato che il verso, a dire di Lelio (o meglio, a dire di Cicerone), era spesso ripetuto con compiacimento anche dal gran-

de giurista Sesto Elio, il celebratissimo autore dei *Tripertita*. ' *Atque idem* (*multum enim illum audiebam et libenter*) *Zethum illum Pacuvi nimis inimicum doctrinae esse dicebat; magis eum delectabat Neoptolemus Ennii, qui se ait philosophari velle, sed paucis, nam omnino haud placere* ' [322].

Di queste parole cosí chiare, di queste parole cosí chiaramente dette da Lelio e da Sesto Elio nel modo piú disimpegnato e bonario che ci si possa immaginare, di questa citazione cosí limpida e innocente, vi è chi offre un'interpretazione volta a suffragare la tesi della influenza greca sui giuristi romani del secondo secolo avanti Cristo. Sesto Elio, stando a questa interpretazione, avrebbe detto ' *se philosophari velle* ' proprio nel senso di dichiarare indispensabile la cultura filosofica greca. Ed avrebbe aggiunta la limitazione ' *sed paucis* ', con quel che segue, solo allo scopo di escludere dalla sua sfera di interessi la metafisica e di restringere la sua attenzione ad un campo piú limitato: ai principii dell'etica, della politica, della filosofia del diritto e dello stato [323].

Ci vorebbero troppe altre pagine per contestare in esplicito l'interpretazione ora riferita. Non lo farò. Per me è indubitabile che Ennio, che Sesto Elio, che Lelio, che Cicerone stesso altro non hanno voluto dire, se non che è lecito ragionare di tutto, ma occorre pur moderazione nel fare deduzioni e nel lanciare ipotesi.

Il che dovrebbe valere, come preziosa massima di comportamento, non soltanto per me, ma anche, direi, per coloro che, molto più dottamente di me, esercitano il delicato mestiere dello storiografo.

NOTE

1. Prologo 'in hortis'.

[1] Sul così detto 'circolo degli Scipioni': A. E. Astin, *Scipio Aemilianus* (1966) 294 ss. ('The Scipionic Circle and the Influence of Panaetius'); H. Strasburger, *Der 'Scipionenkreis'*, in *Hermes* 94 (1966) 60 ss.; J. E. G. Zetzel, *Cicero and the Scipionic Circle*, in *HSCPh.* 76 (1972) 173 ss.

[2] F. Cancelli, *Introduzione* a Marco Tullio Cicerone, *Lo Stato* (1079) 33 ss. Su C. Lelio: Astin (nt. 1) 15 s. e *passim*. Lelio, sia detto subito, si intendeva certo anche di diritto, ma è da escludere che fosse un giureconsulto. V. invece: O. Behrends, *Tiberius Gracchus und die Juristen seiner Zeit. Die römische Jurisprudenz gegenüber der Staatskrise des Jahres 133 v. Chr.*, in *Symposion 70. Geburtst. F. Wieacker* (1980) 25 ss., specialm. 37 ss. Il Behrends dà troppo peso, se non erro, a Cic. *de rep.* 1.13.20, là dove Lelio invita Furio Filo ad esprimersi sulla questione dei due soli, aggiungendo scherzosamente *'nisi forte Manilius interdictum aliquod inter duos soles putat esse componendum'*. È vero che il giurista Manilio ribatte invitando Lelio a non prendere in giro una disciplina nella quale egli stesso eccelle, ma le parole di Manlio hanno troppo sapore di cortesia per poter essere prese alla lettera. V. anche *infra* n. 59.

[3] Cfr. Plin. *n. h.* 2.99; Sen. *nat. q.* 1.11.2. Sulla scena del *de republica* e sull'inizio della conversazione, tra l'Emiliano e Tuberone: Cic. *de rep.* 1.9.14 e 1.10.15 (*Tum ille: Visne igitur, quoniam et me quodam modo invitas et tui spem das, hoc primum, Africane, videamus, ante quam veniunt alii, quidnam sit, de isto altero sole, quod nuntiatum est in senatu? rell.*).

[4] Cic. *de rep.* 1.18.30. Per vero, qui Lelio si riferisce al grande giurista Sesto Elio Peto, di cui ricorda, tra l'altro, che si compiaceva di lodare il Neottolemo di una tragedia di Ennio (la *Andromacha aechmalotis*?) quando diceva *'se philosophari velle, sed paucis; nam omnino haud placere'*. V. *infra* n. 59.

[5] Cic. *de rep.* 1.19.31: *Tum Tubero: Non dissentio a te, Laeli; sed quaero quae tu esse maiora intellegis?*

[6] Cfr. Cic. *pro Mur.* 66, *de off.* 1.108.

[7] Cic. *de rep.* 1.19.31-32: *Laelius: Dicam mehercule et contemnar a te fortasse, cum tu ista caelestia de Scipione quaesieris, ego autem haec, quae videntur ante oculos esse, magis putem quaerenda.*

Quid enim mihi, L. Pauli nepos, hoc avunculo, nobilissima in familia atque in hac tam clara re publica natus, quaerit, quo modo duo soles visi sint, non quaerit, cur in una re publica duo senatus et duo paene iam populi sint? ... Quam ob rem, si me audietis, adulescentes, solem alterum ne metueritis. Tuberone era nato da una figlia di L. Emilio Paolo Macedonico, sorella dell'Emiliano, che da quella discendenza naturale era passato per adozione alla famiglia degli Scipioni: di qui la qualifica di zio materno (*avunculus*) che Lelio applica, con riferimento a Tuberone, al lí presente Scipione Emiliano. Sul valore di '*adulescentes*', da me e da altri qui tradotto con 'ragazzi', cfr.: A. GUARINO, '*Ineptiae iuris Romani*'. V.: *Tuberone adolescente*, in *AAP*. 30 (1981).

[8] Cic. *de rep.* 1.19.31: ... *Nam, ut videtis, mors Tiberii Gracchi et iam ante tota illius ratio tribunatus divisit populum unum in duas partis; obtrectatores autem et invidi Scipionis initiis factis a P. Crasso et Appio Claudio tenent nihilo minus illis mortuis senatus alteram partem dissidentem a vobis, auctore Metello et P. Mucio, neque hunc, qui unus potest, concitatis sociis et nomine Latino, foederibus violatis, triumviris seditiosissimis aliquid cotidie novi molientibus, bonis viris locupletibus(que) perturbatis, his tam periculosis rebus subvenire patiuntur.* L'avversione, peraltro moderata, di Q. Cecilio Metello Macedonico (*cos.* 143) per Scipione Emiliano è confermata da Cic. *de off.* 1.25.87.

[9] *Infra* n. 6.

[10] Cic. *acad. pr.* 2.5.13 (*infra* nt. 52).

[11] Cic. *pro Planc.* 88 (*infra* nt. 254); id., *de domo* 91 (*infra* nt. 255).

[12] Sul metodo prosopografico: H. BENGTSON, *Grundriss der röm. Geschichte mit Quellenkunde* 1[2] (1970) 91, 133; K. CHRIST, *Römische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie*[3] (1980) 69 ss. Le fondamenta sono state gettate da F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien* (1920) e, sin da prima, dalle attentissime 'voci' relative ai personaggi della storia romana da lui e da altri pubblicate nella *RE*. (dal 1894). V. anche, per quanto attiene al periodo repubblicano: T. R. S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic* 1 (1951), 2 (1953), Suppl. (1960); ID., *Senate and Senators of Roman Republik: The prosopographical Approach*, in *ANRW*. I.1 (1972) 249 ss., con bibliografia. Tra le numerose applicazioni oltranziste del metodo prosopografico (non ultima da parte dell'ASTIN [nt. 1], su cui *infra* nt. 54) alla vicenda dei Gracchi, mi limito a ricordare, una volta per tutte, quelle risultanti da D. C. EARL, *Tiberius Gracchus. A Study in Politics* (1963); E. S. GRUEN, *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.* (1968) 45 ss. Tiberio, secondo questi autori, sarebbe stato mosso esclusivamente o prevalentemente dall'inimicizia con Scipione Emiliano (inimicizia ricollegabile al caso di Ostilio Mancino: *infra* n. 35 ss.), ma l'errore suo, e piú tardi di suo fratello Caio, sarebbe consistito nel non rendersi conto che molti alleati della *nobilitas* sarebbero venuti meno quando

fossero state proposte misure contrarie agli interessi ed alle tradizioni della loro classe. Giusti rilievi critici contro queste tesi si leggono, ad esempio, nella *rc.* ad Earl di E. GABBA, in *RFIL.* 92 (1964) 467 ss., ed in quella a Gruen di C. VENTURINI, in *BIDR.* 78 (1970) 429 s.

[13] E. S. GRUEN, *The political allegiance of P. Mucius Scaevola*, in *ATH.* 43 (1965) 321 ss. V. anche *infra* nt. 196.

[14] Giustamente: F. BONA, *Sulla fonte di Cicero, de or. 1.56.239-240 e sulla cronologia dei 'decem libelli' di P. Mucio Scevola*, in *SDHI.* 39 (1973) 425 ss., specialm. 442 nt. 51, 479 nt. 183.

[15] F. SCHULZ, *I principii del diritto romano* (1935, tr. it. 1946) 16 ss. (c. II). Cfr. anche: R. JHERING, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung* 2.1[2] (1894, rist. 1968) 51.

[16] Buone considerazioni in G. PUGLIESE, *L'autonomia del diritto rispetto agli altri fenomeni e valori sociali nella giurisprudenza romana*, in *Atti I Congr. SIDR.* (1966) 161 ss. V. anche: G. PUGLIESE, *Brevi considerazioni su un recente indirizzo della storiografia romanistica*, in *Fs. Wieacker* (1978) 154 ss.

[17] V. invece: G. GROSSO, *Publio Mucio Scevola tra il diritto e la politica*, in *AG.* 175 (1968) 204 ss., il quale parla di uno 'scrupolo della legalità' da cui Mucio fu spesso frenato nei suoi impulsi politici.

2. PUBLIO MUCIO SCEVOLA.

[18] D. 1.2.2.39: *Post hos* (i due Catoni, di cui al paragrafo 38) *fuerunt Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile. ex his Publius Mucius etiam decem libellos reliquit, Brutus* [*septem*] ⟨*tres*⟩, *Manilius* [*tres*] ⟨*septem*⟩: *et extant volumina* ⟨*in*⟩*scripta Manilii monumenta.* [*illi*] ⟨*eorum*⟩ *duo consulares fuerunt, Brutus praetorius, Publius autem Mucius etiam pontifex maximus.* Il testo, come molti altri del frammento pomponiano del *Digesta*, è guasto nella forma e può essere rabberciato anche diversamente: cfr. A. GUARINO, *Storia del diritto romano*[6] (1981) n. 153. L'unico punto fermo è che Bruto, se pure lasciò sette libri di contenuto giuridico, tre ne scrisse in forma dialogica: cfr. Cic. *de or.* 2.223. Altra documentazione sui tre autori in F. P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt* 1 (1896) 22 ss. (*Brutus*), 25 ss. (*Manilius*), 32 ss. (*P. Mucius*).

[19] Per tutti: D. NÖRR, *Pomponius, oder 'Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen'*, in *ANRW.* 2.15 (1976) 512 ss., con bibliografia.

[20] A. GUARINO, *Noterelle pomponiane*, in *Labeo* 15 (1969) 102 ss. V. invece: M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani* (1971) 161 ss.

[21] L'anno della pretura di Bruto è incerto, ma si aggira intorno

al 140; Manilio fu console nel 149; Mucio fu pretore nel 136 e console nel 133. Se sono state approssimativamente realizzate le previsioni della *lex Villia annalis* del 180 a.C. sul '*certus ordo magistratuum*', la differenza di età è abbastanza evidente.

[22] Cfr. Gell. 17.7.3 (*Q. Scaevola patrem suum et Brutum et Manilium ... quaesisse ait dubitasseque*); Cic. *de fin.* 1.4.12 (... *an partus ancillae sitne in fructu habendus, disseretur inter principes civitatis, P. Scaevolam Mamumque Manilium, ab hisque M. Brutus dissentiet?*); Ulp. D. 18.2.18 pr. (... *Celsus quoque ... refert Mucium Brutum Labeonem ... existimare*); Cic. *ad fam.* 7.22 (... *ut scires id, quod tu neminem sensisse dicebas, Sex. Aelium, M'. Manilium, M. Brutum sensisse*). Nell'ultimo testo la menzione di Mucio è sostituita da quella del grande Sesto Elio Peto, al quale Mucio viene tavolta equiparato (*infra* nt. 32): cfr. De Francisci, *Cic. ad. fam. 7.22 e i 'libri iuris civilis' di Q. Mucio Scevola*, in *BIDR.* 66 (1963) 93 s. Mancano testi in cui Mucio venga posposto a Bruto e a Manilio.

[23] Sul leggendario C. Mucius Cordus Scaevola: Münzer, sv. *Mucius* n. 10, in *RE.* 16.416 ss. L'albero genealogico, a partire da Q. Mucius Scaevola *praet.* 215, è ivi 413-414.

[24] Cic. *Brut.* 26.98, a proposito di Crasso Muciano (nt. 25): ... *cum esset P. Muci filius fratremque haberet P. Scaevolam, domi ius civile cognoverat.*

[25] Su lui: Münzer, sv. *Licinius* (*Crassus*) n. 72, in *RE.* 13.334 ss.; W. Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*[2] (1967) 12 s.; F. Wieacker, *Die römischen Juristen in der politischen Gesellschaft des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts*, in *Sein und Werden im Recht* (*Festg. von Lübtow*) (1970) 201 s. L'adottante di Q. Mucius fu un P. Crassus Dives, figlio del P. Crassus Dives, *cos.* 201 e pontefice massimo, fondatore del ramo *Dives* dei Licinii Crasso. Secondo il Münzer l'adozione sarebbe stata fatta anche allo scopo di acquisire a famiglie plebee tra loro collegate due posti nel collegio dei pontefici. Sulla Licinia (o *Licinnia*), figlia di Crasso Muciano, andata sposa a Caio Gracco: *infra* n. 53.

[26] Per tutti: G. Bandelli, *I figli dell'Africano*, in *Index* 5 (1974-75) 127 ss., con bibliografia.

[27] Wieacker (nt. 25) 200 ss., che nel circolo scipionico vede essenzialmente 'Idealisten'. Forse non va invece trascurato che gli 'idealisti' del circolo scipionico di carriera politica ne fecero parecchia e al modo, squisitamente 'politico', costituito dal giovarsi dell'appoggio di un potente.

[28] Pomponio parla di Crasso Muciano nel paragrafo successivo a quello dedicato ai '*tres*'. Cfr. D. 1.2.2.40 (Pomp. *sing. enchir.*): *Ab his profecti sunt P. Rutilius Rufus, qui Romae consul et Asiae proconsult fuit, [Paulus] (Aulus) Verginius et Q. Tubero, ille stoicus [Pansae] (Panaetii) auditor, qui et ipse consul. etiam S. Pompeius Cn. Pompeii patruus fuit eodem tempore; et Coelius Antipater, qui historias conscripsit, sed plus eloquentiae quam scientiae iuris ope-*

ram dedit: etiam [*Lucius*] ⟨*Publius*⟩ *Crassus frater Publii Mucii, qui* [*Munianus*] ⟨*Mucianus*⟩ *dictus est; hunc Cicero ait iuris consultorum disertissimum*. Sul testo e sulle discussioni relative: KUNKEL (nt. 25) 12 s., 18 nt. 34; BRETONE (nt. 25) 186 ss. (che corregge *Lucius* in *Licinius*).

[29] Fr. 8 PETER (Gell. 1.13.10): *habuisse quinque rerum bonarum maxime et praecipua: quod esset ditissimus, quod nobilissimus, quod eloquentissimus, quod iuris consultissimus, quod pontifex maximus* (opinione, precisa Gellio, condivisa da parecchi altri scrittori di storia romana). V. anche Cic. *de orat.* 1.37.170. Non è esatto che le cinque qualità riscontrate da Sempronio Asellione fossero considerate 'massime distinzioni del cittadino', almeno nel racconto di Gellio, anche dallo stesso Crasso Muciano (v. invece BRETONE [nt. 20] 164 s.). Tralascio l'episodio, per vero non ammirevole, raccontato in seguito da Gellio a proposito di Crasso Muciano.

[30] Cfr. Val. Max. 8.7.6. V. anche Quintil. *inst. or.* 11.2.50.

[31] Cfr. BREMER (nt. 18) 31 s. Si noti che Plutarco, *T. Gr.* 9.1, parlando di ambedue i fratelli, qualifica di giurista soltanto Publio Mucio.

[32] Cic. *de orat.* 1.56.239-240 (chi parla è M. Antonio): ... *Equidem hoc saepe audivi: cum aedilitatem P. Crassus peteret cumque maior natu et iam consularis Ser. Galba adsectaretur, quod Crassi filiam Caio filio suo despondisset, accessisse ad Crassum consulendi causa quendam rusticanum; qui cum Crassum seduxisset atque ad eum rettulisset responsumque ab eo verum magis quam ad suam et accomodatum abstulisset, ut eum tristem Galba vidit, nomine appellavit quaesivitque, qua de re ad Crassum rettulisset; ex quo ut audivit commotumque ut vidit hominem, 'suspenso' inquit 'animo et occupato Crassum tibi respondisse video'. Deinde ipsum Crassum manu prehendit et 'heus tu' inquit 'quid tibi in mentem venit ita respondere?'. Tum ille fidenter, homo peritissimus, confirmare ita se rem habere ut respondisset, nec dubium esse posse. Galba autem adludens varie et copiose multas similitudines adferre multaque pro aequitate contra ius dicere; atque illum, cum disserendo par esse non posset (quamquam fuit Crassus in numero disertorum, sed par Galbae nullo modo) ad auctores confugisse et id, quod ipse diceret, et in P. Muci fratris sui libris et in Sex. Aeli commentariis scriptum protulisse ac tamen concessisse Galbae disputationem sibi probabilem et prope veram videri*. Per una analisi approfondita del testo e per un'ipotesi sulla fonte di Cicerone: BONA (nt. 14) 425 ss. Ai nostri fini è particolarmente interessante lo *'ad auctores confugere'* di Crasso Muciano e il fatto che gli *auctores* (di cui si potevano, a scanso di ogni equivoco, consultare gli scritti) fossero Publio Mucio e Sesto Elio.

[33] Aristonico, figlio naturale di Eumene, fratello e predecessore di Attalo III sul trono di Pergamo, contestò il lascito di Pergamo ai Romani fatto da Attalo (*infra* n. 21). Per ottenere il comando

dell'esercito inviato a domare la sua ribellione Crasso Muciano si scontrò duramente con Scipione Emiliano: *infra* nt. 35.

[34] Cic. *Phil.* 11.8.18: *Cum Aristonico bellum gerendum fuit P. Licinio L. Valerio consulibus. Rogatus est populus quem id bellum gerere placeret. Crassus consul, pontifex maximus, Flacco collegae, flamini Martiali, multam dixit, si a sacris discessisset: quam multam populus Romanus remisit; pontifici tamen flaminem parere iussit. Sed ne tum quidem populus Romanus ad privatum detulit bellum, quamquam erat Africanus qui anno ante de Numantinis triumpharat; qui, cum longe omnis belli gloria et virtute superaret, duas tamen tribus solas tulit. Ita populus Romanus consuli potius Crasso quam privato Africano bellum gerendum dedit.* Da notare il precedente del vecchio P. Licinio Crasso Dives, eletto al consolato per il 205 insieme a P. Scipione, il quale aveva fatto valere la sua qualità di *pontifex maximus* per non avere in assegnazione la provincia di Sicilia e per poter affrontare personalmente Annibale nel Bruttium, dove questi allora si trovava (Liv. 28.38.12: cfr. MÜNZER [nt. 25] n. 69).

[35] Varro *l. l.* 5.15.83: *Pontufices, ut Scaevola Quintus pontufex maximus dicebat, a posse et facere, ut potifices; ergo a ponte arbitror: nam ab his sublicius (pons) est factus primum rell.* Sulle etimologie romane: A. GUARINO, *'Ineptiae iuris Romani'*. IV: *Codicello e i codicilli*, in *AAP.* 29 (1980) 99 ss.

[36] Cic. *de leg.* 2.19.47: *'Saepe', inquit Publi filius, 'ex patre audivi pontificem bonum neminem esse, nisi qui ius civile cognosset'.*

[37] Cic. *de leg.* 2.19-22 *passim*. In particolare, 2.21.52: *Hoc ego loco multisque aliis quaero a vobis, Scaevolae, pontifices maximi et homines meo quidem iudicio acutissimi, quid sit, quod ad ius pontificium civile adpetatis; civilis enim iuris scientia pontificium quodam modo tollitis.* I due Mucii, secondo Cicerone, sbagliavano a voler aggiungere alla conoscenza del diritto pontificale quella del *ius civile*, perché il rifarsi a quest'ultimo ed ai suoi controllabili principii diminuiva la loro libertà di basare le decisioni esclusivamente sulla propria autorità di pontefici. Giustificazione implicita, questa, dei comportamenti di Crasso Muciano.

[38] Sul punto (forse con qualche forzatura): A. SCHIAVONE, *Nascita della giurisprudenza. Cultura aristocratica e pensiero giuridico nella Roma tardo-repubblicana* (1976) 84 ss. Sulle reazioni suscitate da Q. Mucio (in particolare, i *Reprehensa Scaevolae capita sive Notata Mucii* di Servio Sulpicio Rufo), sui suoi discepoli e continuatori, sui commentari all'opera sua e sui molteplici riferimenti alla stessa: P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*[2] (1912) 63 ss. e *passim*.

[39] *Amplius*: GUARINO (nt. 18) n. 148-151.

[40] Sorvolando sui richiami espliciti o impliciti di Q. Mucio al padre, si leggano i riferimenti a Q. Mucio raccolti dalle palingenesi del BREMER (nt. 18) 1.48 ss., e del LENEL, *Palingenesia iuris civilis* (1889, rist. 1960) 1.757 ss. Molti di questi riferimenti sono quanto

meno dubbi e dipendono da scelte forse piuttosto arbitrarie degli editori. Uno per tutti, il caso di Ulp. 23 *Sab.* D. 18.2.13 pr.: *Celsus quoque libro octavo digestorum refert Mucium Brutum Labeonem quod Sabinum existimare.* V. anche Gell. *n. a.* 3.2.12, ove l'integrazione di '... *quoque Mucium iureconsultum dicere solitum legi rell.*' deve essere, a mio avviso, piuttosto *Publium* che *Quintum*. E si legga, infine, il famosissimo passo di August. *de civ. Dei* 4.27 (*Relatum est in litteras doctissimum pontificem Scaevolam disputasse rell.*), su cui, con attribuzione peraltro a Q. Mucio: SCHIAVONE (nt. 38) 5 ss.

[41] Cfr. Pomp. D. 1.2.2.39 (*retro* nt. 18). Ottimo, anche se non sempre persuasivo, il saggio del BONA (nt. 14), del quale va peraltro sicuramente respinta l'ipotesi (478 nt. 172) che l'uso di chiamare '*libelli*' l'opera di P. Mucio 'si sia introdotto a seguito della pubblicazione dei 18 *libri iuris civilis* di Q. Mucio Scevola'.

[42] Cic. *de or.* 1.57.242: *Nisi vero ... Scaevolae tu libellis aut praeceptis soceri tui causam M'. Curi defendisti rell.*

[43] Cfr. Cic. *de or.* 1.56.240 riportato *retro* nt. 32.

[44] Cfr. Pomp. D. 1.2.2.39: ... *P. Mucius ... decem libellos reliquit, Brutus septem, Manilius tres* (*retro* nt. 18).

[45] BONA (nt. 14), 447 nt. 171, ritiene 'impossibile che alla base non ci sia stato uno schema', ma si sforza vanamente di congetturarlo, sia pure alla lontana.

[46] Cfr. Cic. *de or.* 1.56.239-240 (*retro* nt. 32). Per la composizione anteriore al 139 è il BONA (nt. 14), con dimostrazione molto impegnata, ma in definitiva non convincente. Alla conclusione qui accolta il Bona, 476 s., si oppone, ma con pure petizioni di principio (per esempio: '... saremmo costretti ... ad ammettere ... che ... l'opera di P. Mucio non si sarebbe potuta ispirare ad alcuno schema'). Premesso che la sistematica non era davvero in cima ai pensieri dei giuristi romani, non vedo perché debba meravigliare che Publio Mucio, man mano che ha avuto pronto il materiale sufficiente per un nuovo libro, abbia pubblicato la raccolta, senza darsi alcun pensiero del suo inserimento in un piano espositivo generale di cui non sapeva che farsi. La morte di P. Mucio può attribuirsi, al più tardi, al 115 a.C. per il fatto che in quell'anno figura come nuovo *pontifex maximus*, in un processo contro vergini vestali, L. Cecilio Metello Dalmatico.

[47] Cic. *de orat.* 2.12.52: *Erat enim historia nihil aliud nisi annalium confectio, cuius rei memoriaeque publicae retinendae causa ab initio rerum Romanorum usque ad P. Mucium pontificem maximum res omnis singulorum annorum mandabat litteris pontifex maximus referebatque in album et proponebat tabulam domi, potestas ut esset populo cognoscendi, eique etiam nunc annales maximi nominantur.* Il riordinamento e la pubblicazione delle tavole '*usque ad P. Mucium*' in ottanta libri risulta da Serv. *ad Aen.* 1.373: *cuius diligentiae* (i. e. *pontificis maximi*) *annuos commentarios in octoginta*

libros veteres rettulerunt. Sul tema: C. CICHORIUS, sv. *Annales*, in *RE*. 1.2 (1894) 2248 ss.; da ultimo, con bibliografia essenziale: CHRIST (nt. 12) 41, 45 ss.

[48] Cfr. i testi citati *retro* nt. 47. La nuova annalistica, quella dell'età graccana e sillana, usò gli *Annales maximi* di Publio Mucio come testo-base per le sue ulteriori registrazioni e, sopra tutto, per le sue ben note rielaborazioni: CHRIST (nt. 12) 46 s.

[49] Da ultimo: BEHRENDS (nt. 2) 29 ss., con bibliografia.

[50] La definizione del *ius publicum* come '*ius, quod ad statum rei Romanae spectat*', è quella notissima di Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.1.2. Per la storia (molto controversa) del problema, da ultimo: A. HEUSS, *Zur Thematik republikanischer 'Staatsrechtslehre'*, in *Fs. Wieacker* (1978) 71 ss.; M. KASER, *Der Privatrechtsakt in der römischen Rechtsquellenlehre*, ivi, specialm. 102 ss. Per il mio pensiero: A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*[4] (1980) 313 ss. e passim.

[51] Sull'influenza dei *pontifices* nella vita pubblica, da ultimo: G. J. SZEMLER, *The Priests of the Roman Republic. A study of interaction between Priesterhoods and Magistracies* (1972) 104 ss. e *passim*, con bibliografia. Meno impegnato su questa strada, ma bibliograficamente aggiornato: J. G. WOLF, '*Comitia, quae pro collegio pontificum habentur*'? *Zur Amtsautorität der Pontifices*, in *Das Profil des Juristen* (nt. 2) 1 ss.

[52] Cic. *acad. pr.* 2.5.13: *Quae cum dixisset, sic rursus exorsus est: Primum mihi videmini (me autem nomine appellabat), cum veteres physicos nominatis, facere idem, quod seditiosi cives solent, cum aliquos ex antiquis claros viros proferunt, quos dicant fuisse populares, ut eorum ipsi similes esse videantur. Repetunt iam a P. Valerio, qui exactis regibus primo anno consul fuit, commemorant reliquos, qui leges populares de provocationibus tulerint, cum consules essent; tum ad hos notiores, C. Flaminium, qui legem agrariam aliquot annis ante secundum Punicum bellum tribunus plebis tulerit invito senatu et postea bis consul factus sit, L. Cassium, Q. Pompeium; illi quidem etiam P. Africanum referre in eundem numerum solent. Duos vero sapientissimos et clarissimos fratres, P. Crassum et P. Scaevolam, aiunt Ti. Graccho auctores legum fuisse, alterum quidem, ut videmus, palam, alterum, ut suspicantur, obscurius. Addunt etiam C. Marium. Et de hoc quidem nihil mentiuntur. Horum nominibus tot vivorum atque tantorum expositis eorum se institutum sequi dicunt.*

[53] J. BRISCOE, *Supporters and opponents of Tiberius Gracchus*, in *JRS*. 64 (1974) 125 ss., specialm. 128 s., il quale diverge in parte, sulla base di minute argomentazioni, dagli schieramenti ipotizzati dall'ASTIN (nt. 1) 80 ss. Considerazioni alquanto piú caute in: R. F. ROSSI, *Dai Gracchi a Silla*, in *Storia di Roma* 4 (1980) 435 ss., 439 ss. Sul punto, già: A. GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio*, in *St. Condorelli* (1974) 2.693 ss., specialm. 706 s. (= *ANA*. 81 [1970] 236 ss.). V. anche *retro* nt. 12.

[54] *Infra* n. 57-60.

[55] Fonti principali sui Gracchi in: A. H. GREENIDGE e A. M. CLAY, *Sources for Roman History, 133-170 B.C.*[2] (riv. da E. W. GRAY, 1960). Liste dei magistrati e sacerdoti, con brevi riferimenti politici, in BROUGHTON (nt. 12). Per la letteratura: Cl. NICOLET, *Les Gracques. Crise agraire et révolution à Rome*[2] (1971); H. LAST, *Tiberio Gracco, Caio Gracco*, in *Cambridge Anc. Hist.*, tr. ital., *Storia antica*, 9.1: *Roma: La Repubblica, 133-44 a.C.* (1973) 19 ss., 63 ss.; H. C. BOREN, *The Gracchi* (1968); A. H. BERNSTEIN, *Tiberius Sempronius Gracchus, Tradition and Apostasy* (1978), su cui E. GABBA, in *ATH.* 58 (1980) 216 ss.; D. STOCKTON, *The Gracchi* (1979).

[56] Da ultimo, con specifico riferimento a Tiberio: M. SORDI, *La tradizione storiografica su Tiberio Sempronio Gracco e la propaganda contemporanea*, in *Sesta misc. greca e rom. Ist. st. antica* 27 (1978) 297 ss. V. anche: B. SCARDIGLI, *Die Römerbiographien Plutarchs. Ein Forschungsbericht* (1979) 61 ss., 175 ss. Anche in questa materia non bisogna peraltro, almeno a mio avviso, esagerare, identificando negli autori piú lontani dai Gracchi (particolarmente in Plutarco e Appiano) pagine derivate da fonti filograccane e pagine derivate da fonti antigraccane. Non solo è dubbio che vi siano mai stati (al di fuori di eventuali 'pamphlets' smaccatamente politici) narratori che dei Gracchi hanno detto tutto bene e narratori che degli stessi hanno detto tutto male. È poco credibile, in ogni caso, che Plutarco, Appiano ed altri, pur disponendo solo di fonti di questo tipo, abbiano attinto una pagina dalla fonte di orientamento 'pro' ed una pagina dalla fonte di orientamento 'contra'. Per quanto poco usi ad una critica storica di stampo moderno, è da ritenere (e traspare del resto abbastanza chiaramente dalla lettura delle loro opere) che essi un 'quantum' non del tutto trascurabile di valutazione, di cernita e di sintesi ricostruttiva lo abbiano esercitato.

[57] Per tutti: A. HEUSS, *L'età della rivoluzione*, in *I Propilei* (tr. it., 1967, dell'ed. tedesca 1963) 191 ss.; E. BADIAN, *Tiberius Gracchus and the Beginning of the Roman Revolution*, in *ANRW.* 1.1 (1972) 668 ss. Piú in generale: E. TORNOW, *Der Revolutionsbegriff und die späte römische Republik. Eine Studie zur deutschen Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jh.* (1978), con bibl. V. anche gli interventi in risposta all'inchiesta sulla rivoluzione romana pubblicati in *Labeo* 26 (1980), 27 (1981) *passim*, nonché il volume *La rivoluzione romana* della 'Biblioteca di *Labeo*' (1981).

[58] Da ultimo: A. GUARINO, *La democrazia a Roma* (1979) 68 ss. ('crisi nel sistema', non crisi del sistema).

[59] Per tutti: K. CHRIST, *Krise und Untergang der römischen Republik* (1979). V. anche: Cl. NICOLET, *Rome et la conquête du monde méditerranéen*, 1. *Les structures de l'Italie romaine* (1977).

[60] Da ultimo: B. KRECK, *Untersuchungen zur politischen und sozialen Rolle der Frau in der späten römischen Republik* (Diss. 1975) 47 ss., con bibliografia. Per il monumento: ivi 66 ss., con

riferimento anche a CIL. 6.10043. V. anche J. CARCOPINO, *Le mariage de Cornélie*, in *Autour des Gracques*[2] (1967) 47 ss.; A. GUARINO, *'Minima de Gracchis'*, 1: *Il naso di Cornelia*, in *ANA.* 91 (1980) 329 ss. (= *St. Biscardi* [1981]).

3. LE PREMESSE DELLA CRISI.

[61] In ordine agli avvenimenti della 'crisi' sia lecita, una volta per tutte, il rinvio alla mia sintesi storica del diritto romano. Sul punto: GUARINO (nt. 18) n. 79-80. Quanto a Polibio, le sue considerazioni sulle costituzioni in genere e sulla costituzione romana in ispecie si leggono in *hist.* 6.43-57, particolarm. in 6.57.5-9. Non è da escludere che le parole 'profetiche' sulla rivolta popolare siano state inserite successivamente nell'opera, in considerazione delle agitazioni graccane.

[62] Puntuale sintesi ed ampia bibliografia in CHRIST (nt. 59) *passim.*

[63] Sull'ordinamento delle assemblee repubblicane: GUARINO (nt. 18) n. 92-97.

[64] Per la nozione di *nobilitas* repubblicana è tuttora fondamentale: M. GELZER, *Die Nobilität der römischen Republik* (1912); MÜNZER (nt. 12). Si trattava, in sostanza, degli appartenenti alle residue genti patrizie e dei membri di famiglie plebee che avessero dato magistrati, in particolare magistrati curuli, alla repubblica. Della *nobilitas* entravano a far parte, ovviamente, anche gli *'homines novi'*, che per la prima volta acquisissero magistrature alla famiglia. Ma il concetto era comprensibilmente elastico e valeva, di regola, per le discendenze agnatizie dirette: gli appartenenti a stirpi collaterali non erano considerati *nobiles* anch'essi, e rientravano pertanto (sempre che ne avessero i requisiti) nel novero generico degli *'equites'* (v. *infra* n. 28).

[65] Cfr. Non. Marc. (L. 1.93): *Proletarii dicti sunt plebei, qui nihil rei publicae exhibeant, sed tantum prolem sufficiant.* La nozione (in contrapposto con quella di *adsidui*) è strettamente connessa alla storia della formazione della repubblica ed all'organizzazione dei comizi centuriati.

[66] Non pochi furono coloro che si dettero al brigantaggio, organizzandosi in bande che operavano di notte persino entro i confini dell'*urbs*. Ma molti si resero utili, alle fazioni politiche in lizza, con la condiscendenza del voto nelle assemblee popolari e con la facilità degli applausi, e di altri più rudi modi di appoggio, nelle manifestazioni popolari in genere e nelle *contiones* che precedevano le votazioni assembleari in ispecie. Sul nascente *ordo equester*: *infra* n. 28.

[67] In linea generale, le assegnazioni erano di 5-10 iugeri di terreno coltivabile per famiglia, più estensioni di *ager compascuus* a disposizione di tutti. V. *infra* n. 34. Sulla politica delle colonie, per

tutti: F. De Martino, *Storia economica di Roma antica* (1980) 35 ss., 59 ss., con bibliografia.

[68] Da notare che appunto nel 180 a.C., il territorio italico annesso da Roma passò dall'estensione di 24.000 Kmq. a quella di 55.000 Kmq. Del 180 fu *Luca* (Lucca), del 177 Luna, del 157 *Auximum* (Osimo).

[69] Per tutti: De Martino (nt. 67) 69 ss., con bibliografia.

[70] Per tutti: G. Tibiletti, *Il possesso dell' 'ager publicus' e le norme 'de modo agrorum' sino ai Gracchi*, in *ATH.* 26 (1948) 173 ss., 27 (1949) 3 ss.; A. Burdese, *Studi sull' 'ager publicus'* (1952); A. H. Bernstein, *The rural crisis in Italy and the Lex Agraria of 133 B.C.* (1969); K. D. White, *'Latifundia'*, in *Bull. I. Class. St.* 14 (1967) 69 ss. (tr. tedesca in *Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der späten römischen Republik*, hg. H. Schneider [1976] 311 ss.). Bibliografia scelta nella raccolta tedesca ultima citata.

[71] Per tutti: W. Kubitschek, sv. *Tribus*, in *RE.* 6.A.2 (1937) 2492 ss.

[72] Fest. (L. 511): *Viritanus ager dicitur, qui viritim populo distribuitur.* Cfr. Non. Marc. (L. 1.61): *Viritim dictum est separatim et per singulos viros* (*infra* nt. 191).

[73] Fest. (L. 508): *Vectigal aes appellatur, quod ob tributum et stipendium et aes equestre et hordiarium populo debetur* (dove il concetto generale è espresso dal '*quod populo debetur*'). *Decuma* (o *decima*), sottinteso *pars*, era la quota di reddito che il concessionario era tenuto a pagare allo stato. Per la *scriptura*: *infra* nt. 77.

[74] Per tutti: Burdese (nt. 60) *passim.*

[75] Igin. *de cond. agr.* 115.15: *Quaestorii autem dicuntur agri quos populus Romanus devictis pulsisque hostibus possedit, mandavitque quaestoribus ut eos venderent.* Pur parlandosi, in questo e in altri testi, di *venditio* degli *agri*, questi non diventavano *privati*, ma erano anche *publici*: cfr. Liv. 28.46.4. Analoga a quella delle terre 'vendute' dai questori era la condizione delle terre 'locate' direttamente dai censori (*agri censorii*); cfr. Fest. (L. 376): *Venditiones olim dicebantur censorum locationes, quod fructus locorum publicorum venibant.*

[76] Fest. (L. 35): *Compascuus ager (dictus est qui a divisoribus agrorum relictus est) ad pascendum communiter vicinis.*

[77] Fest. (L. 446): *Scripturarius ager publicus appellatur, in quo ut pecora pascantur certum aes est: quia publicanus scribendo conficit rationem cum pastore.*

[78] *Trientabulum* era l'equivalente di un terzo (*triens*). Per l'episodio citato nel testo, cfr. Liv. 31.13.9.

[79] I magistrati della repubblica facevano appunto parte di quella nobiltà. Della quale *nobilitas* bisogna dire che, forse anche allo scopo di precludere l'accesso al senato dei *publicani* e dei commercianti, sollecitò, o comunque non impedì, l'emanazione della *lex Claudia de quaestu senatorio* (218 a.C.), che vietò ai senatori di avere navi

di stazza superiore alle 300 anfore (7 tonnellate e mezzo), praticamente escludendoli dal commercio marittimo (cfr. Liv. 21.63.3). Sul punto, specialmente: F. CASSOLA, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.* (1962) 215 ss.; da ultimo, C. NICOLET, *Economie, société et institutions au IIe siècle av. J.C.: de la 'lex Caudia' à l' 'ager exceptus'*, in *Annales* 1980, 871 ss., 877 ss.

[80] *Retro* nt. 70. V. anche: G. TIBILETTI, *Lo sviluppo del latifondo in Italia dal tempo dei Gracchi all'inizio dell'impero*, in *Rel. X Congr. Internaz. Sc. storiche* (1955) 2.237 ss. Il passo di Plinio si legge in *n. h.* 18.35.

4. LA QUESTIONE AGRARIA

[81] Quadro molto lucido in NICOLET (nt. 59) 117 ss., con bibliografia.

[82] Sulla *lex Licinia*, da ultimo: F. DE MARTINO, *Riforme del IV secolo a.C.*, 1. *La 'lex de modo agrorum'*, in *BIDR.* 78 (1975) 29 ss. Si trattò di una delle tre leggi costituenti il 'pacchetto' del compromesso patrizio-plebeo del 367 a.C. Sul compromesso, nei suoi aspetti giuridico-costituzionali: A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) 227 ss., 324 ss. Questo non è il luogo per discutere, o anche soltanto per sfiorare, il problema della verità storica, quanto meno 'in nuce', delle molteplici agitazioni intese alla distribuzione di *agri* alla plebe, che l'annalistica registra nei secoli V e IV a.C. A mio avviso, non vi è motivo per negare che molte agitazioni in questo senso vi siano veramente state, anche se vi è ragione per credere che svariati particolari, e sopra tutto svariati aspetti anacronistici, cioè moderni, cioè 'graccani', delle agitazioni stesse, siano fluiti dall'esuberanza di fantasia (e in qualche caso dalla tendenziosità politica) degli annalisti, particolarmente degli annalisti delle età graccana e sillana. Cfr., da ultimo: F. DE MARTINO, *Nota di lettura* a R. MASCHKE, *Zur Theorie und Geschichte der römischen Agrargesetzen* (1906, rist. 1980).

[83] Per la dimostrazione: GUARINO (nt. 60), 2: *Una legge immaginaria*. Sulle *leges censoriae*, particolarmente frequenti negli appalti di *ager scripturarius*, da ultimo: A. MAGDELAIN, *La loi à Rome. Histoire d'un concept* (1978) 36 ss.

[84] BROUGHTON (nt. 12) 469, 479.

[85] Plut. *T. Gr.* 8.3.

[86] Cfr. Varro *de re rust.* 1.2.9: ... *Eiusdem gentis* (di C. Licinio Stolone) *C. Licinius tr. pl. cum esset post reges exactos annis CCCLXV primus populum ad leges accipiendas in septem iugera forensia e comitio eduxit.* Il passo è di difficile interpretazione: approssimativamente sembra voler dire che C. Licinio, della stessa *gens* del famoso Licinio Stolone, quando fu tribuno della plebe nel 609 *a. u. c.* (= 365 *p. r. e.*, 145 *a.C.*), fu il primo a portare il popolo,

al fine di fargli intendere i progetti di legge (di farlo partecipare alle *contiones*) dall'angusto *comitium* a tutta quanta l'estensione di sette iugeri del foro (ma Colum. 1.3.10 interpreta diversamente: *Liciniana illa septena iugera, quae plebi tribunus viritim diviserat*). C. Licinio Crasso si rese sopra tutto noto per l'originale proposta, fermamente disattesa da tutti, di rendere elettiva, e non più dipendente da *cooptatio*, la scelta degli auguri o addirittura di tutti i sacerdoti: cd. *rogatio Licinia de sacerdotiis*, su cui v.: G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* (rist. 1962) 295.

[87] ASTIN (nt. 1) 175 ss. Molto diversa da quella accennata nel testo è la valutazione che della pretesa proposta di Lelio esprime BEHRENDS (nt. 2) 33 ss.

5. TIBERIO GRACCO.

[88] *Retro* n. 8 e nt. 60. Cornelia prima era andata sposa, prima del matrimonio della sorella, a P. Scipione Nasica Corculum: A. GUARINO, *'Ineptiae iuris Romani* V: 3. *Generosità dell'Emiliano?*, in *AAP.* 30 (1981).

[89] Sui rapporti, non calorosi, tra Scipione e la moglie: ASTIN (nt. 1) 235 s.

[90] ASTIN (nt. 1) 12. Scipione Emiliano era figlio di L. Emilio Paolo, *cos.* 182 e 168, a sua volta figlio dell'omonimo console sconfitto a Canne nel 216 e fratello di una Emilia andata sposa a P. Scipione Africano. Dei suoi fratelli uno divenne per adozione Q. Fabio Massimo Emiliano (*cos.* 145), due sorelle Emilie andarono rispettivamente spose a Q. Elio Tuberone e a M. Porcio Catone, mentre due fratelli maschi più giovani rimasero nella famiglia degli Emilii *Paulus*, ma morirono presto.

[91] ASTIN (nt. 1) 137 ss.

[92] *Infra* n. 36.

[93] Sul tribunato della plebe: J. BLEICKEN, *Das Volkstribunat der klassischen Republik. Studien zur seiner Entwicklung zwischen 287 und 133 v. Chr.*[2] (1968), con bibliografia. Cfr. anche: L. ROSS TAYLOR, *Forerunners of the Gracchi*, in *JRS.* 52 (1962) 19 ss. In generale: GUARINO (nt. 18) n. 109.

[94] In questo senso: EARL (nt. 12) *passim*; BOREN (nt. 55) *passim*.

[95] Su Appio Claudio Pulcro: ASTIN (nt. 1) 93 s., 191 s., 199 ss., 211 s., 339 ss., 349 ss. Sulla superbia degli Appii e sul fenomeno in genere: L. BRUNO, *'Crimen regni' e 'superbia' in Tito Livio*, in *GIF.* 19 (1966) 248 ss.

[96] D. C. EARL, *M. Octavius, trib. pleb. 133 B.C., and his successor*, in *Latomus* 19 (1960) 657 ss.; ASTIN (nt. 1) specialm. 205 ss.

[97] Cfr.: A. GUARINO, *Spartaco. Analisi di un mito* (1979) 48 ss., 52 s.

[98] Appian. *b. c.* 1.7.28-29 sottolinea che i Romani erano larghi

di concessioni in uso dell'*ager publicus* non solo ai concittadini, ma, piú in generale, agli Italici: per combattere la disoccupazione, per contrastare lo spopolamento della penisola e per avere alleati in casa. 'Ma accadde il contrario di quanto speravano. I ricchi infatti, occupata la maggior parte della terra indivisa e resi sicuri col passar del tempo che nessuno l'avrebbe piú loro tolta, acquistavano con le buone o prendevano con le cattive quante altre piccole proprietà di poveri erano loro vicine, in modo da coltivare estesi latifondi anziché normali poderi'. Sul problema degli Italici, da ultimo: J. S. RICHARDSON, *The ownership of Roman land: Tiberius Gracchus and the Italians*, in *JRS*. 70 (1980) 1 ss., con bibliografia.

[99] Appian *b. c.* 1.7.32: 'Per questa situazione il popolo era preoccupato che non vi fosse piú abbondanza di alleati italici e che fosse in pericolo il suo potere a causa della gran massa di schiavi'.

[100] Plut. *T. Gr.* 8.9. Il libro di Caio era probabilmente dedicato a Marco Pomponio (cfr. Cic. *de div.* 1.18.36 e 2.29.62), che, può essere a sua volta identificato col fedelissimo amico che sacrificò la propria vita per lui (Vell. 2.6.6; Val. Max. 4.7.2; Auct. *de vir. ill.* 65.5).

[101] DE MARTINO (nt. 69) 113. Sul carattere eminentemente demagogico dell'oratoria dei due Gracchi: J.-M. DAVID, *'Eloquentia popularis' et conduites symboliques des orateurs de la fin de la République: problemes d'efficacité*, in *QS*. 12 (1980) 171 ss.

[102] Plut. *T. Gr.* 9.5. Non vi è dubbio, comunque, che in Etruria la piccola proprietà contadina si sia ridotta, nel sec. II a.C., ai minimi termini. A conferma: A. CARANDINI e S. SETTIS, *Schiavi e padroni nell'Etruria romana* (1979) 36 ss., su cui v. la rc. di CHELOTTI in *QS*. 12 (1980) 349 ss., spec. 352 s.

[103] Le notizie di Plutarco e di Appiano sono parzialmente diverse tra loro e sono rese incerte, oltre che da possibili difetti di informazione, anche da una certa probabile confusione tra i vari progetti e il testo definitivo della legge (o delle leggi).

[104] Lo schizzo della prima *rogatio Sempronia*, puramente congetturale, è desunto da quel che dovette essere il testo definitivo, in parte diverso.

[105] Tra i punti oscuri vi è come mai Tiberio abbia potuto fare marcia indietro rispetto ad una supposta precedente legge tribunizia, di cui parla Appiano, 1.9.33-34, precisando che fu 'giurata' dalla plebe. Questa legge avrebbe stabilito che nessuno potesse occupare piú di 500 iugeri di agro pubblico, né pascolare piú di 100 capi di bestiame grosso e 500 di minuto, obbligando per di piú i possessori ad impiegare una certa quantità di manodopera libera. Ma pare evidente che Appiano metta insieme la *lex Licinia de modo agrorum* con qualche *lex censoria* relativa agli *agri scripturarii*. Il giuramento di osservanza della *lex* si adatta solo alla *lex censoria*. Cfr.: GUARINO (nt. 60), 2: *Una legge immaginaria*.

6. La riforma agraria.

[106] Sull'*intercessio* dei tribuni: H. Siber, *Römisches Verfassungsrecht* (1952) 226 ss. Sulla prassi delle *intercessiones* anteriormente ai Gracchi: Bleicken (nt. 93) 74 ss. V. anche: Carcopino (nt. 60) 17 ss.

[107] Plut. *T. Gr.* 10.2-3. Ottavio oppose senz'altro il veto, o piuttosto annunciò pubblicamente, in sede di *contio*, che lo avrebbe opposto? La soluzione piú verosimile è la seconda. Diversamente (ma non in modo chiaro) Appian. 1.12.48-49, il quale non accenna a variazioni nel testo della *rogatio*.

[108] Plut. *T. Gr.* 10.4. La seconda *rogatio Sempronia*, piú severa della prima, sembrerebbe non aver piú previsto l'indennizzo degli occupanti per le terre rilasciate: indennizzo che in un primo tempo sarebbe stato invece previsto. Ma v. *infra* nt. 116. Il giudizio sulla causa di Tiberio 'bella e giusta' si legge in Plut. *T. Gr.* 9.4.

[109] Plut. *T. Gr.* 11.1-4; Appian. 1.12.50-51. Plutarco (*T. Gr.* 10.8) parla anche di una sorta di *iustitium* proclamato da Tiberio, dopo il primo rifiuto di Ottavio, allo scopo di spingere i Romani a riunirsi per le votazioni. Da ultimo, sul punto: P. P. Bonenfant, *Le 'iustitium' de Tibérius Sempronius Gracchus*, in *Homm. Renard* 2 (1969) 113 ss. Ma v. Guarino (nt. 60), 3. *Il 'iustitium' di Tiberio Gracco*.

[110] Plut. *T. Gr.* 13.1; Appian. 1.13.50.

[111] *Infra* n. 40-43.

[112] Per un quadro d'insieme: Nicolet (nt. 59) 151.

[113] Della concessione supplementare tace Plutarco. V. invece Appian. 1.11.46, in un punto in cui riferisce, in discorso indiretto, l'ultima *suasio* pronunciata da Tiberio: (T. invitava i ricchi) 'a non perdere di vista, nel contendere su piccoli interessi, quelli piú grandi, tanto piú che come ricompensa sufficiente per i lavori spesi ogni possessore avrebbe avuto il possesso, esclusivo, senza alcun pagamento e per sempre irrevocabile, di 500 iugeri e per i figli, chi ne avesse, altri 250 ciascuno'.

[114] Il massimo dei 1000 iugeri è esplicitamente segnalato da Liv. *ep.* 58 (*Nequis ex publico agro plus quam mille iugera possideret*: cfr. Auct. *de vir. ill.* 64). Ha contestato la notizia, proponendo la inesistenza di un 'tetto', Badian (nt. 57) 702 ss. L'argomentazione di quest'ultimo, a mio avviso del tutto improbabile, è accolta da F. Cassola - L. Labruna, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane (romane)*[2] (1980) 275.

[115] Plutarco (*T. Gr.* 9.2) non inquadra il problema del titolo di spettanza agli ex-occupanti illegittimi delle terre loro lasciate dalla legge. Per Appiano (1.11.46: *retro* nt. 113) vi fu una concessione in possesso esclusivo, senza alcun pagamento e per sempre irrevocabile. Sorvolo sulle teorie moderne, che si dibattono tra il possesso e la proprietà. Sul punto: *infra* n. 33.

[116] Plut. *T. Gr.* 9.2 e 10.4 (v. *retro* nt. 108). Posta l'inverosimi-

glianza di un ritiro della promessa di indennizzo per le migliorie, la seconda *rogatio* di Tiberio dovette piuttosto sostituire alla prima formula la minaccia (è una ipotesi) di non riconoscere le migliorie a chi non avesse spontaneamente obbedito alla normativa *de modo agrorum*.

[117] Un limite massimo non fu fissato per le assegnazioni dalla legge. Che esso fosse solitamente non superiore ai 30 iugeri, è dato desumerlo dalla *lex agraria* epigrafica del 111 a.C. (CIL. I[2] n. 585; *FIRA*. 1.102 ss.) l. 14, la quale, senza citare la *lex Sempronia* e per porre presumibilmente un freno alle concessioni eccessive, fissò un massimo insuperabile di 30 iugeri (*agri colendi causa in eum agri iugra non amplius XXX possidebit habebitve: is ager privatus esto*).

[118] Appian. 1.27.121 (poco dopo la morte di Caio Gracco fu votata una legge per permettere agli assegnatari di vendere i loro lotti, sulla inalienabilità dei quali si continuava a discutere: questo divieto era stato formulato dal primo dei Gracchi).

[119] *Retro* n. 11 e nt. 75. *Amplius*: *infra* n. 34.

[120] Liv. *ep.* 58 (*promulgavit et aliam legem agrariam*); Plut. *T. Gr.* 13.1; Vell. 2.2.3. Cfr. Rotondi (nt. 86) 300. Per il titolo della commissione agraria cfr.: CIL. I[2]. 640, 643, 644, 719. V. anche: M. Pani, *Un nuovo cippo graccano daunio*, in *RIL*. 1977, 289 ss.

[121] Sul problema, vivacemente discusso, resta fondamentale, a mio avviso, la ricerca del Carcopino (nt. 60) 129 ss., da correggere soltanto in parte. V. tuttavia: J. Seibert, *IIIviri agris iudicandis adsignadis lege Sempronia*, in *RSA*. 2 (1972) 53 ss.

[122] Sordi (nt. 56) 309 s.

[123] Broughton (nt. 12) *sub* a. 133, 130, 125, 121.

[124] *Infra* n. 40-43.

[125] Sull'istituto anomalo della *heredis institutio* del *populus Romanus*: F. Guizzi, *Miti e politica nella capacità successoria del 'populus Romanus'*, in *Labeo* 8 (1962) 169 ss.

[126] Rotondi (nt. 86) 300 ss. Sul problema: Badian (nt. 57) 712 ss. V. anche: Cl. Nicolet in appendice a Carcopino (nt. 60) 306 ss.

7. La caduta di Tiberio e il dopo.

[127] Plut. *T. Gr.* 16.1; Appian. 1.14.58.

[128] Cfr. Cic. *de amic.* 25.96; Cic. *de orat.* 2.40.170; Liv. *ep.* 59 (*Cum Carbo tribunus plebis rogationem tulisset, ut eundem tribunum plebis, quotiens vellet, creare liceret, rogationem eius P. Africanus gravissima oratione dissuasit, in qua dixit Ti. Gracchum iure caesum videri*).

[129] *Infra* n. 44-47.

[130] Plut. *T. Gr.* 18-19.

[131] Sulla equiparazione di Tiberio Gracco a Spurio Melio, cfr. Cic. *pro Mil.* 27.72. Sul punto: J. Béranger, *Le jugement de Cice-*

ron sur les Gracques, in *ANRW*. 1.1 (1972) 732 ss., specialm. 743; M. Sordi, *Cultura e politica nella storiografia romana*, in *CERDAC*. 10 (1978-79) 155 ss., specialm. 158 ss. Sul preteso *senatusconsultum ultimum*: *infra* n. 46.

132 Broughton (nt. 12) *sub* a. 131. Ma Crasso trovò presto la morte in Asia: *retro* n. 5.

133 Astin (nt. 1) 227 ss.

134 Sulla *lex Papiria tabellaria*: Rotondi (nt. 86) 302. Sulla *rogatio de tribunis reficiendis*: *retro* nt. 128. Particolarmente significativo il brano del *de amicitia* di Cicerone. V. anche: Rossi (nt. 54) 449 ss.

135 *Retro* n. 17.

136 Sul problema, ampiamente discusso: Last (nt. 55) 67 ss.; Richardson (nt. 98). È da escludere la verità storica di una *lex* (non si sa di chi) *de lege Sempronia agraria abroganda* del 129: v. Rotondi (nt. 86) 303. Appian. 1.18.74 e 1.19.78-80 non è per nulla chiaro, ma permette di congetturare che il senato, su istanza di Scipione, rivendicò ai consoli il potere di decidere ogni questione relativa agli alleati ed affidò specificamente questo carico al console C. Sempronio Tuditano. La commissione agraria ebbe dunque ancora da lavorare e da giudicare (cfr. Dio Cass. fr. 84.2 Boissevain), ma fu privata della materia più vasta. Quanto a Tuditano, egli partì subito per l'Illirico, lasciando indisturbati gli Italici (diversa la valutazione di Rossi [nt. 54] 445).

137 Per tutti: Val. Max. 6.2.3, che, come altri, collega il detto all'affermazione altrettanto famosa che Tiberio Gracco era stato '*iure caesus*'. Cfr.: Rossi (nt. 54) 446 ss.

138 Astin (nt. 1) 239 ss. Indegne di esame, anche se fondate, le voci circa un avvelenamento di Scipione Emiliano operato dalla moglie Sempronia.

8. L'avvento di Caio Gracco.

139 *Retro* nt. 121 e 136. Cfr.: J. Molthagen, *Die Durchführung der gracchischen Agrarreform*, in *Hist.* 22 (1973) 423 ss. Poco credibile e poco probabile è che il turno sia stato rigorosamente predisposto e minuziosamente rispettato. Su tutto il periodo, da ultimo: Stockton (nt. 55) 87 ss. ('The Doubtful Truce').

140 Last (nt. 55) 70 ss.

141 *Retro* nt. 55. Inoltre, F. Münzer, sv. *Sempronius Gracchus*, n. 47, in *RE*. 2.A.2 (1923) 1375 ss.

142 Plut. *C. Gr.* 2.8: 'Fu sporta denuncia in merito ai censori; ma Caio chiese la parola e fece mutare parere ai suoi ascoltatori così radicalmente, che venne via con la reputazione di essere stato vittima di una grossa ingiustizia'.

[143] LAST (nt. 55) 75 ss.; ROSSI (nt. 54) 453 ss.; STOCKTON (nt. 55) 226 ss.

[144] *Retro* nt. 128.

[145] Appian. 1.20.90 dà per esistente (votata nel 123) una legge in questo senso (cfr. ROTONDI [nt. 86] 306), ma la notizia è assai poco credibile. Più facile è che vi sia stato l'accordo politico.

[146] F. MÜNZER, sv. *Livius Drusus*, n. 17, in *RE*. 13.1 (1926) 856 ss.; W. L. REITER, *Fulvius Flaccus and the Gracchan Coalition*, in *ATH*. 66 (1978) 125 ss. Sui metodi di Livio Druso: Plut. *C. Gr.* 9.

[147] ROTONDI (nt. 86) dà questo plebiscito per votato. Ma Plut., *C. Gr.* 4, precisa che la *rogatio Sempronia C. Gracchi de abactis* fu ritirata per intervento di Cornelia. Cfr. Fest. (L. 21) *Abacti magistratus dicebatur, qui coacti deposuerant imperium.*

[148] Sulla *lex Sempronia C. Gracchi de capite civis Romani*: ROTONDI (nt. 86) 309 s. e *infra* n. 48-52.

[149] Plut. *C. Gr.* 4.2-3. Sulla *lex Sempronia de P. Popillio Laenate*: ROTONDI (nt. 86) 309. Per l'esame del problema: *infra* n. 48-52.

[150] Sulla *lex Sempronia C. Gracchi frumentaria*: ROTONDI (nt. 86) 307 s.

[151] Appassionata, ma poco convincente, la difesa della *lex frumentaria* tentata da LAST (nt. 55) 85 ss. Sul problema dei rifornimenti granari in Roma e sulle *frumentationes*: G. RICKMAN, *The Corn Supply of ancient Rome* (1980) 157 ss.

[152] ROSSI (nt. 54) 126 ss. Sulla legge agraria: ROTONDI (nt. 86) 307.

9. LA FINE DEI GRACCHI.

[153] Plut. *C. Gr.* 8.2 (su Fannio).

[154] Quadro generale in: W. JUDEICH, *Die Gesetze des Gaius Gracchus*, in *HZ*. 111 (1913) 473 ss. V. anche: STOCKTON (nt. 55) 114 ss.; ROSSI (nt. 54) 453 ss.

[155] ROTONDI (nt. 86) 311. Cfr.: N. J. WODHALL, *A Study of the Lex Sempronia de provinciis consularibus with reference to the Roman Constitution and Roman Politics from 123 to 48 B.C.* (1972).

[156] ROTONDI (nt. 86) 308 s.

[157] ROTONDI (nt. 86) 312 s. Sulla *quaestio de repetundis*, da ultimo: C. VENTURINI, *Studi sul 'crimen repetundarum' nell'età repubblicana* (1979).

[158] ROTONDI (nt. 86) 313 s. Sul tema: G. WOLF, *Historische Untersuchungen zu den Gesetzen des C. Gracchus: 'Leges de iudiciis' und 'Leges de sociis'* (1972). V. anche: Cl. NICOLET, *Varron et la politique de Caius Gracchus*, in *Hist.* 28 (1979) 276 ss.; GUARINO (nt. 60), 4. *Le speranze dei cavalieri.*

[159] Sulle *leges de sociis* e sulle questioni relative: WOLF (nt. 158)

87 ss.; K. MEISTER, *Die Bundesgenossengesetzgebung des Caius Gracchus*, in *Chiron* 6 (1976) 113 ss.

160 ROTONDI (nt. 86) 314 s.

161 Sulla *lex Rubria de colonia Carthaginem deducenda*: ROTONDI (nt. 86) 310 s. Cfr. Plut. *C. Gr.* 10.2.

162 Plut. *C. Gr.* 11-12.

163 App. 1.24.105. Cfr. ROTONDI (nt. 86) 316.

164 Plut. *C. Gr.* 12-17; Appian. 1.25-26.

165 Plut. *C. Gr.* 13.4; Appian. 1.25.109-110.

166 A. GUARINO, *'Senatus consultum ultimum'*, in *Fg. von Lübtow* (1970) 281 ss.

167 Plut. *C. Gr.* 17; Appian. 1.26.114-120.

168 Significativa la sintesi di Appian. 1.27.121-124: 'Finí in tal modo la rivoluzione del secondo Gracco. Dopo non molto tempo fu approvata una legge che concedeva agli assegnatari di vendere la propria porzione di terra, della cui inalienabilità tanto si continuava a disputare (*lex agraria*, forse *Minucia*, del 121: ROTONDI [nt. 86] 317). Questa proibizione era stata stabilita dal primo Gracco. Subito i ricchi si dettero ad acquistare i lotti dei poveri o con vari pretesti ne li privarono con la violenza. La condizione dei poveri diventò anche peggiore, finché Spurio Torio, tribuno della plebe, propose una legge per la quale l'agro pubblico non fosse piú oltre diviso, ma restasse in possesso degli occupanti, che fosse pagato un canone allo stato su di esso e che le somme cosí ricavate venissero distribuite (*lex Thoria agraria* del 119-118: ROTONDI 318 s.)... Fu resa nulla una volta per sempre con questi artifici la legge di Gracco, che sarebbe stata ottima e molto utile, se avesse potuto trovare applicazione; e non molto dopo un altro tribuno abolí anche il canone, cosicché il popolo perdette totalmente ogni cosa. Di conseguenza (i Romani) rimasero ancor piú di prima privi di cittadini, di soldati, dei proventi della terra, delle distribuzioni di danaro, di leggi. Questo accadde nei quindici anni successivi alla legislazione di Caio Gracco; (ma già prima i triumviri agrari) erano stati ridotti all'inazione in materia di giudizi'.

169 *Infra* n. 52 e nt. 285.

10. MUCIO E LA RIFORMA AGRARIA.

170 Cic. *acad. pr.* 2.5.13 (*retro* nt. 52).

171 Cic. *de leg.* 2.19.47 (*retro* nt. 38).

172 Sul *ius civile 'vetus'*: GUARINO (nt. 50) 164 ss.

173 Cfr. Gell. *n. a.* 3.2.12-13, su cui già *retro* nt. 40. Sul tema: A. GUARINO, *Appio Claudio 'de usurpationibus'*, in *Labeo* 27 (1981) 7 ss.

174 Auct. *ad Herenn.* 2.13.19: *C. Caelius iudex absolvit iniuriarum eum, qui Lucilium poetam in scaena nominatim leserat, P. Mu-*

cius eum, qui L. Accium poetam nominaverat, condemnavit. Cfr. anche Auct. *ad Herenn.* 1.14.24 e, sul punto, A. MANFREDINI, *La diffamazione verbale nel diritto romano* 1 (1979) 76 ss., che specifica essersi agito contro il diffamatore con l'*actio iniuriarum ex edicto de convicio.*

175 Sulla proprietà a Roma, v. per tutti: A. GUARINO, *Diritto privato romano*[6] (1981) n. 42 e 57-59, con bibliografia; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum' nell'età repubblicana* 1 (1969). Sui problemi delle influenze culturali greche su Tiberio Gracco e del presunto progressismo di P. Mucio giurista: *infra* n. 58-59.

176 *Retro* n. 20.

177 XII tab. 6.1 (*FIRA.* 1.44), sulla quale cfr. Cic. *top.* 4.23: *... usus auctoritas fundi biennium est, ... ceterarum rerum omnium ... annuus est usus.* Per tutti: F. FABBRINI, sv. *Usucapione* (*dir. rom.*), in NNDI. 20 (1975) 280. Sul problema del *biennium*: M. LAURIA, *.... usus auctoritas fundi biennium est ...*, in '*De iustitia et iure*', seconda *Fg. von Lübtow* (1980) 163 ss.

178 ROTONDI (nt. 86) 291, che attribuisce la legge al 149 a.C.: cfr. BROUGHTON (nt. 12) 1.458 s. Per la letteratura sulla *lex Atinia*: GUARINO (nt. 176) n. 58.9; FABBRINI (nt. 177).

179 Per la *praescriptio longi temporis* (relativa ai soli fondi provinciali): GUARINO (nt. 176) n. 61.3.3. Ivi, n. 62.4, gli sviluppi postclassici.

180 Cic. *pro Caec.* 19.54: *Lex usum et auctoritatem fundi iubet esse biennium: at utimur eodem iure in aedibus, quae in lege non appellantur.*

181 Paul. 54 *ad ed.* D. 41.2.3.3: *... ceterum quod Brutus et Manilius putant eum, qui fundum [longa possessione] (usu) cepit, etiam thensaurum cepisse, quamvis nesciat in fundo esse, non est verum: is enim qui nescit non possidet thensaurum, quamvis fundum possideat, sed et si sciat, non capiet longa possessione, quia scit alienum esse.* Il passo è assai discusso (cfr. *Index itp.* ahl.) e probabile glossa è il periodo finale. Ma l'opinione negativa di Paolo (derivata, secondo la mia ipotesi, da Publio Mucio, forse attraverso Quinto Mucio) è pienamente attendibile. Da ultimo: R. BACKHAUS, '*Casus perplexus*'. *Die Lösung in sich widersprüchlicher Rechtsfälle durch die klassische römische Jurisprudenz* (1981) 146 ss.

182 Gell. *n. a.* 17.7 1-3: *Legis veteris Atiniae verba sunt: 'Quod subruptum erit, eius rei aeterna auctoritas esto'. Quis aliud putet in hisce verbis quam de tempore tantum futuro legem loqui? Sed Q. Scaevola patrem suum et Brutum et Manilium, viros adprime doctos, quaesisse ait dubitasseque, utrumne in post facta modo furta lex valeret an etiam in ante facta; quoniam 'subruptum erit' utrumque tempus videretur ostendere, tam praeteritum quam futurum.* Il testo continua dicendo che la questione, con relativa incertezza

circa la soluzione, fu ripresa dal grammatico P. Nigidio Figulo un secolo dopo.

[183] Per l'estensione del *furtum* ai beni immobili, cfr. Gell. *n. a.* 18.13 e i testi giuridici riportati dall'ALBANESE (nt. 184) 56 ss. Per l'inclusione nell'azione delittuosa degli atti di rapina, cfr. S. SOLAZZI, *Sulla 'lex Atinia de rebus subreptis'* (1953), in *St. di diritto rom.* 5 (1972) 477 ss. Tutta la materia è ampiamente discussa.

[184] Sulla nozione predecemvirale e decemvirale del *furtum* (limitato o non limitato alle cose mobili?) non è il caso di fermarsi: cfr., per tutti, B. ALBANESE, *La nozione del 'furtum' fino a Nerazio*, in *AUPA.* 23 (1953) 8 ss. Per la *reversio in potestatem*, cfr. Paul. 54 *ad ed.* D. 41.3.4.6: *Quod autem dicit lex Atinia, ut res furtiva non usucapiatur, 'nisi in potestate eius, cui subrepta est, revertatur', sic acceptum est, ut in domini potestatem debeat reverti, non in eius utique, cui subrepta est* (*rell.*). La esigenza della *reversio ad dominum* (anziché *ad priorem possessorem*) fu il frutto di un processo interpretativo non breve ('*acceptum est*'). Su questi temi v. anche: A. WATSON, *The Law of Property in the Later Roman Republic* (1968) 24 ss.

[185] Appian. 1.11.46 (*retro* nt. 115). Decisamente inappagante BEHRENDS (nt. 2) 84 s.: 'Das Gesetz erkannte damit allen *possessores* grundsätzlich eine Art *bona fide possessio zu*'. Nel suggerimento di P. Mucio si intravvede anche piuttosto chiaramente la coscienza del fatto che non pochi tra gli *agri* occupati erano in mano di stranieri, ai quali non sarebbe stato possibile acquistarli, neanche *per usucapionem*, in proprietà.

[186] Per tutti: M. WEBER, *Storia agraria romana* (tr. it. 1967 dell'ediz. tedesca 1891); F. T. HINRICHS, *Die Geschichte der gromatischen Institutionen* (1974), specialm. 58 ss.

[187] Per tutti: Y. SHOCHAT, *Recruitment and the Programme of Tiberius Gracchus* (1980).

[188] Appian. 1.121, su cui v. *retro* nt. 168.

[189] Gell. *n. a.* 16.13.8-9, che aggiunge, delle *coloniae civium Romanorum*, che esse riproducevano di Roma '*iura institutaque*' (3 *tribus*, 30 *curiae*, spesso 300 *gentes* o *decuriae*).

[190] Fondamentale: E. T. SALMON, *The Roman Colonisation under the Republic* (1969), con bibliografia. V. anche: H. GALSTERER, *Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien* (1976) 41 ss., 171 ss.

[191] Varr. *r. r.* 10.2. Cfr. Plin. *n. h.* 18.2.7 (*Bina tunc iugera populo Romano satis erant, nullique maiorem modum adtribuit* [*Romulus*]); Non. Marc. (L. 1.61): *Viritim dictum est separatim et per singulos viros*, con citaz. di Cic. *de rep.* 2.14.26 e di Varr. *vita p. R.* 1). Sui *bina iugera*, da ultimo: G. DIÒSDI, *Ownership in ancient and preclassical Roman Law* (1970) 34 ss.; E. GABBA, *Per la tradizione dell' 'heredium' romuleo*, in *RIL.* 112 (1978) 250 ss.

[192] Vell. 2.3.3: *Hoc initium in urbe Roma civilis sanguinis*

gladiorumque impunitatis fuit. inde ius vi obrutum potentiorque habitus prior, discordiaeque civium antea condicionibus sanari solitae ferro diiudicatae. Cfr. anche Plut. *T. Gr.* 20, Appian. 1.17.

11. La questione di Ostilio Mancino.

[193] *Retro* n. 15.

[194] Sulle guerre in Spagna, e particolarmente a Numantia: A. Schulten, *Geschichte von Numantia* (1933) *passim*; Id., sv. *Numantia*, in *RE*. 17.1 (1936) 1254 ss.; Id., in *Cambridge Anc. History* 8.10 (trad. it. 1965) 387 ss.; H. Simon, *Roms Kriege in Spanien 154-133 v. Chr.* (1962). Per una sintesi, cfr. Flor. 1.33 e 34.

[195] Val. Max. 6.3.3: *Libertatis adhuc custos et vindex severitas, sed pro dignitate etiam ac pro disciplina aeque gravis: M. enim Claudium senatus Corsis, quia turpem cum his pacem fecerat, dedit, quem ab hostibus non acceptum in publica custodia necari iussit, semel laesa maiestate imperii quot modis irae pertinax vindex (rell.).* Il fatto avvenne nel 236 a.C. Cfr. anche Zonar. 8.18, Cass. Dio fr. 45, Ammian. 14.11.32. Va notato che M. Claudio, essendo solo un *legatus*, forse davvero mancava dei poteri per trattare la pace col nemico.

[196] Cfr., per tutti, Vell. 2.1.5: ... *Mancinum verecundia poenam non recusando perduxit huc, ut per fetialis nudus ac post tergum religatis manibus dederetur hostibus, quem illi recipere se negaverunt, sicut quondam Caudini fecerant, dicentes publicam violationem fidei non debere unius lui sanguine.* È probabile che gli stessi Romani abbiano, in buona parte, deplorato che il sacrificio di uno solo fosse utilizzato dal senato per lavare una '*publica violatio fidei*'. Piú probabile ancora è che non siano mancati a Roma coloro che deplorarono il fatto che Tiberio Gracco, propugnatore della pace con i Numantini, non abbia subito, per parte sua, nessuna conseguenza spiacevole (cfr. Vell. 2.2.1).

[197] Cic. *de orat.* 1.40.181: *Omitto iam plura exempla causarum amplissimarum, quae sunt innumerabilia: capitis nostri saepe potest accidere ut causae versentur in iure. Etenim si C. Mancinum nobilissimum atque optimum virum atque consularem, cum eum propter invidiam Numantini foederis pater patratus ex S. C. Numantinis dedidisset eumque illi non recepissent posteaque Mancinus domum revenisset neque in senatum introire dubitasset, P. Rutilius M. f. t(ribunus) p(lebis) iussit educi, quod eum civem negaret esse, quia memoria sic esset proditum quem pater suus aut populus vendidisset aut pater patratus dedisset, ei nullum esse postliminium.* Il tribuno della plebe P. Rutilio, figlio di Marco, non va confuso col giurista P. Rutilio Rufo, che fu console nel 105 e che era figlio di Publio, cioè del *tr. pl.* 169 a.C.

[198] Cic. *top.* 8.37: Cic. *Quo genere etiam Mancini causa defendi*

potest, postliminio redisse; deditum non esse, quoniam non sit receptus; nam neque deditionem neque donationem sine acceptione intellegi posse. V. anche Cic. *pro Caec.* 34.98: *Quid? quem pater patratus dedidit, aut suus pater populusve vendidit, quo is iure amittit civitatem? Ut religione civitas solvatur, civis Romanus deditur; qui quum est acceptus, est eorum quibus est deditus: si non accipiunt, ut Mancinum Numantini, retinet integram causam et ius civitatis.* Per Cicerone, dunque, Mancino non aveva perduto la cittadinanza perché la sua *deditio* non era stata accettata dai Numantini.

[199] Bibliografia essenziale in GUARINO (nt. 53) 726 nt. 31. *Adde*: WIEACKER (nt. 25) 204 ss.; BONA (nt. 14) 467 s., 478 ss. V. anche: F. HORAK, *'Rationes decidendi'. Entscheidungsbegründungen bei den älteren römischen Juristen bis Labeo* (1969) 238 ss.

[200] Pomp. 37 *ad Q. Muc.* D. 50.7.18(17): *Si quis legatum hostium pulsasset, contra ius gentium id commissum esse existimatur, quia sancti habentur legati, et ideo si, cum legati apud nos essent gentis alicuius, bellum [cum] eis indictum sit, responsum est liberos eos manere; id enim iuri gentium [convenit] ⟨conveniens⟩ esse. itaque eum, qui legatum pulsasset, Quintus Mucius dedi hostibus, quorum erant legati, [solitus est respondere] ⟨solitum esse respondi scribit⟩. quem hostes si non recepissent, quaesitum est, an civis Romanus maneret: quibusdam existimantibus manere, aliis contra, quia quem semel populus iussisset dedi, ex civitate expulsisse videretur, sicut faceret, cum aqua et igni interdiceret, in qua sententia videtur Publius Mucius fuisse. Id autem maxime quaesitum est in Hostilio Mancino, quem Numantini sibi deditum non acceperunt: de quo tamen lex postea lata est, ut esset civis Romanus, et praeturam quoque gessisse dicitur.* Il passo (L. *Pomp.* 320) è connesso con D. 49.15.5 (L. *Pomp.* 319), esplicitamente relativo alla problematica del *ius postliminii*. Nello scritto cit. *retro* nt. 199 ho accettato la correzione *'solitum esse respondit'* proposta dal Krüger.

[201] Sull'*aqua et igni interdictio* e sulla correlativa perdita della cittadinanza romana: GUARINO (nt. 18) n. 86 e 134.

[202] Del tutto incredibile la notizia che Ostilio Mancino si sia rifatta una vita pubblica, arrivando sino allo stadio della *praetura*.

[203] Mod. 3 *reg.* D. 49.15.4: *Eos, qui ab hostibus capiuntur vel hostibus deduntur, iure postliminii reverti antiquitus placuit, an qui hostibus deditus reversus nec a nobis receptus civis Romanus sit, inter Brutum et Scaevolam varie tractatum est; et consequens est, ut civitatem non adipiscatur.*

[204] Per tutti: F. DE VISSCHER, *Le régime romain de la noxalité* (1947) 82 ss. Da ultimo: J.-H. MICHEL, *L'extradition du général en droit romain*, in *Latomus* 39 (1980) 675 ss.

[205] Per il *postliminium* vi sono testi da cui si desume che esso faceva riacquistare la cittadinanza perduta (per fenomeno, quindi, di reviviscenza) e vi sono testi da cui si desume che esso faceva ridiventare operante una cittadinanza mai perduta, ma soltanto so-

spesa (per fenomeno, cioè di fine della pendenza). Sul punto, per tutti: GUARINO (nt. 176) n. 23.4.2. Qui si parla, per comodità di trattazione, sempre e solo di riacquisto.

[206] Cfr. Cic. *de domo* 30.78: *Qui erant rerum capitalium condemnati non prius hanc civitatem amittebant, quam erant in eam recepti, quo vertendi, hoc est mutandi, soli causa venerant. id autem ut esset faciundum, non ademptione civitatis, sed tecti et aquae et ignis interdictione faciebant.*

[207] BRETONE (nt. 20) 177 e nt. 17.

[208] Lo nega, giustamente: WIEACKER (nt. 25) 207 e nt. 41.

[209] Sull'episodio cfr. Cic. *de fin.* 2.16.54, *ad Att.* 12.5.3 e W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (1962) 45 e nt. 171. Sugli *Hostilii* cfr. MÜNZER, in *RE.* 8.2 (1913), sv. *Hostilius* n. 19, 25, 26.

[210] *Retro* n. 22 e *infra* n. 40-43.

[211] *Retro* nt. 47. Sul tema: L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts* (1953) 341; M. SCHANZ - C. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur* I[4] (1927, rist. 1966) 31 (la compilazione sarebbe stata portata a termine nel 123 a.C.). Sull'inizio del pontificato di Publio Mucio non vi sono dati testuali, ma è presumibile che egli sia stato accolto nel collegio prima del 133 a.C., o almeno prima che sorgesse il conflitto tra lui e il pontefice massimo Scipione Nasica.

[212] BLEICKEN (nt. 93) 94 ss.; S. MAZZARINO, *Note sul tribunato della plebe nella storiografia romana*, in *Index* 3 (1972) 175 ss.

[213] Di qui il '*videtur*' con cui P. Mucio è presentato, in D. 50.7.18(17), come probabile o approssimativo sostenitore della *sententia* circa la *aqua et igni interdictio*.

12. LA DESTITUZIONE DI OTTAVIO.

[214] *Retro* n. 19.

[215] Da ultimo, sull'episodio: BADIAN (nt. 57) 706 ss. Trattazione analitica, con più ampia bibliografia, in GUARINO (nt. 53) *passim*. V. anche, con specifico riguardo al ruolo eventualmente svolto da Publio Mucio: BEHRENDS (nt. 2) 85 ss.

[216] Alcuni autori parlano di un'*abrogatio* posta in essere direttamente da Tiberio Gracco: ad esempio, Oros. 5.8.3, Cic. *pro Mil.* 27.72, Cic. *de leg.* 3.10.24. Ma è abbastanza chiaro che si tratta di discorso abbreviato. Si legga, uno per tutti, il testo del *de legibus*: '*quid enim illum* (sc. *Tiberium Gracchum*) *aliud perculit, nisi quod potestatem intercedenti collegae abrogavit?*'.

[217] Plut. *T. Gr.* 11 e 12; Appian. 1.12.51-54. Cfr. anche Cic. *pro Mil.* 72, *de leg.* 3.10.24; Ascon. *in Cornel.* p. 72 C; Liv. *ep.* 58; Oros. 5.83; Vell. 2.2.3; Auct. *de vir. ill.* 64.4; Diod. 34.7.1. Secondo Plut. *T. Gr.* 14-15, quando più tardi si discusse della *rogatio* di Tiberio intesa a destinare alla riforma agraria il patrimonio di At-

talo Filometore, 'un certo Tito Annio' (che era poi T. Annio Rufo, futuro console del 128) contestò a Tiberio, in pubblico contraddittorio, di aver inaugurato il pessimo metodo di far destituire i colleghi che gli dessero fastidio. Dapprima imbarazzato e ridotto perciò al silenzio, Tiberio replicò, in una *contio* successiva, con un elaborato discorso difensivo (*T. Gr.* 15.1, 16.1).

[218] La dimostrazione della procedura legislativa è stata data da P. FRACCARO, *La procedura del voto nei comizi tributi romani* (1913-14), in *Opuscula* 2 (1956) 235 ss. In questo senso, da ultimo: NICOLET (nt. 59) 351 s. Di Plutarco cfr. *T. Gr.* 12.1-5; di Livio cfr. *ep.* 58 (*potestatem lege lata abrogavit*).

[219] CIL. 2.1964, Suppl. 876 s. (= *FIRA.* 1.208 ss.). Cfr. A. D'ORS, *Epigrafia jurídica de la España romana* (1953) 311 ss.

[220] V. per tutti: NICOLET (nt. 59) 346 ss., con bibliografia. Sui *saepta* del Campo Marzio: L. ROSS TAYLOR, *Roman Voting Districts from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar* (1966); Cl. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma* (tr. ital. 1980 dell'ediz. francese[2] 1979) 315 ss. Nel senso che nel 133 le assemblee elettorali votassero anch'esse, come quelle legislative, per chiamata successiva delle tribú, v. già, con diversi argomenti: U. HALL, *Voting procedure in Roman assemblies*, in *Hist.* 13 (1964) 288 ss.

[221] In questo senso: ROTONDI (nt. 86) 301, che parla di *abrogatio magistratus*.

[222] Il successore di Ottavio fu un Q. Mummio per Appian. 1.13.54, un Mucio per Plut. *T. Gr.* 13.2, un Minucio per Oros. 5.8.3. Sul punto, da ultimo: BADIAN (nt. 57) 706 nt. 118, ma particolarmente EARL (nt. 96) *passim*. È difficile credere che alla destituzione di Ottavio sia seguita una assemblea elettorale per la designazione del suo successore e che a questa assemblea abbia fatto seguito una nuova assemblea legislativa per la votazione della *lex Sempronia*: a siffatta successione immediata di avvenimenti avrebbero posto ostacolo, per quel che ne sappiamo, le *leges Aelia* e *Fufia de modo legum ferendarum* (ROTONDI [nt. 86] 288 s.). Piú probabile, come induce a pensare anche Plutarco, è che alla destituzione di Ottavio abbia fatto immediatamente séguito la votazione della *lex Sempronia agraria*: dopo di che si sarà proceduto con comodo, e nel rispetto dei termini di legge, alla elezione del decimo tribuno della plebe.

[223] *Amplius* sul problema: GUARINO (nt. 53) 697 ss., con fonti e bibliografia.

[224] Per le abrogazioni di promagistrature, v. Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 1[3] (1876, rist. 1952) 629 e nt. 4. L'unico precedente relativo ad una magistratura ordinaria (comunque, non relativo al tribunato della plebe) è leggendario e attiene al console L. Tarquinio Collatino nel 509 a.C.: GUARINO (nt. 53) 696 nt. 9. Da notare che il caso di M. Ottavio fu largamente utilizzato in seguito come precedente sia per il consolato, sia per il tribunato della plebe: MOMMSEN 630 nt. 4 e 5.

[225] Per tutti: GUARINO (nt. 172) 320 ss.

[226] Sposa ed esalta questa teoria, sviluppata da Tiberio Gracco nel famoso discorso plutarcheo di cui *retro* nt. 217, BEHRENDS (nt. 2) 90 ss., il quale cerca di inquadrarla nell'ancor piú ampio principio, che sarebbe stato accolto dalla giurisprudenza dell'epoca (e in particolare da P. Mucio), secondo cui chi usa dei poteri conferitigli in modo contrario al fine per cui i poteri stessi gli furono conferiti, deve perdere quei poteri.

[227] Per tutti: H. SIBER (nt. 106) 113 ss. Sulle origini: GUARINO (nt. 82) *passim*.

[228] *Infra* n. 44-47.

[229] Plut. *T. Gr.* 11.6-8: Tiberio... aggiunse che vedeva un solo rimedio a questo stato di cose: la rinuncia alla carica da parte di uno di loro. Invitò quindi Ottavio a sottoporre per primo il suo nome al popolo, e a ritirarsi immediatamente a vita privata se questo fosse stato il desiderio dei cittadini. 'Ottavio respinse anche questa proposta. Tiberio annunciò allora che avrebbe sottoposto egli stesso al voto il nome del collega, a meno che non riflettesse e cambiasse parere'. È appena il caso di notare che Tiberio non pensò nemmeno per un istante a sottoporre per il primo il proprio nome ai concilii della plebe.

13. IL MASSACRO DEL CAMPIDOGLIO.

[230] *Retro* n. 22.

[231] Nel senso dell'assemblea legislativa, con ricorso sopra tutto all'argomento desunto dal voto successivo delle tribú: L. Ross TAYLOR, *Was Tiberius Gracchus' last assembly electoral or legislative?*, in *ATH.* 41 (1963) 51 ss.; ID., *Appian and Plutarch on Tiberius Gracchus' last assembly*, in *ATH.* 44 (1966) 238 ss. Adesivo (ma con argomenti diversi da quelli qui delineati): GUARINO (nt. 53) 712 e nt. 82. Per la dottrina dominante, tra gli altri: J. UNGERN-STERNBERG, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht* (1970) 134 ss. V. anche BADIAN (nt. 57) 716 ss. e, da ultimo, STOCKTON (nt. 55) 66 s.

[232] Plut. *T. Gr.* 16.2; App. 1.14.62. Il giorno seguente si sarebbe dovuto ricominciare da capo, essendo impensabile che la votazione di un'assemblea potesse svolgersi in piú di un giorno solare. Perció Plutarco dice che i seguaci di Tiberio cercarono di tirare il piú in lungo possibile le operazioni del primo giorno.

[233] Plut. *T. Gr.* 16.2: 'Nel corso della votazione per l'elezione dei tribuni gli amici di Tiberio si accorsero che gli avversari avrebbero avuto la meglio, poiché non tutto il popolo era presente'. App. 1.14.58-59: 'Ma essendo questi [cioè i suoi seguaci] intenti ai lavori propri dell'estate, (Tiberio) era costretto, dalla brevità del tempo rimasto prima del giorno stabilito per la votazione, a chiedere

aiuto alla plebe che si trovava in città (ἐπὶ τὸν ἐν τῷ ἄστει δῆμον κατέφευγε)'. La plebe rimasta in città era principalmente quella delle quattro tribú urbane, ma era anche la scarsa plebe delle trentuno tribú rustiche non tornata al lavoro dei campi.

234 Appian. 1.14.60-62.

235 Sulla forza trascinante della *centuria praerogativa* (e quindi anche della tribú sorteggiata come *principium*) cfr. Cic. *pro Planc.* 49. Sul punto: NICOLET (nt. 59) 351 s.

236 Non è possibile stabilire chi sia stato il *rogator* della legge. Certo non Tiberio, che della legge costituiva l'oggetto. Quanto al fatto che la votazione, pur se Plutarco e Appiano non se ne rendono conto, ebbe carattere legislativo e non elettorale, basta pensare che essa avvenne sul solo nome di Tiberio Gracco, non sull'insieme dei nomi di tutti i candidati ai dieci posti di tribuno. Cfr. particolarmente Appian. 1.15.65: 'Ostacolato dai tribuni e dai ricchi, che non permettevano che avvenisse la votazione sul suo nome, (Tiberio) dette il segnale'.

237 Cfr. Cic. *de leg.* 3.4.11 (*FIRA.* 1.64: tab. 9.1-2). Non vi è dubbio che già ai tempi di Publio Mucio il precetto fosse attribuito alle *XII tabulae*. A mio avviso è però contestabile che le leggi decemvirali lo abbiano mai formulato: cfr. GUARINO (nt. 172) 159 ss.

238 Sulla *lex Clodia de exilio Ciceronis*, rogata nel 58 a.C. dal tribuno P. Clodio Pulcro, v. ROTONDI (nt. 86) 395 s.

239 *Retro* n. 39.

240 Plut. *T. Gr.* 18.1: 'Ma avendo Mucio appena cominciato di nuovo a far l'appello delle tribú (Ἀρξαμένου δὲ πάλιν τοῦ Μουκίου τὰς φυλὰς ἀναγορεύειν), ai margini della folla, tra gli avversari di Tiberio, che cercavano di spingersi avanti con la forza per mescolarsi con gli altri, e i suoi fautori che li respingevano, scoppiò un tumulto che impedí del tutto lo svolgimento normale delle operazioni'. Sul tribuno Mucio (o Mummio, o Minucio) v. *retro* nt. 222.

241 Appian. 1.15.64-66 ('Ostacolato dai tribuni e dai ricchi, che non permettevano che avvenisse la votazione sul suo nome, diede il segnale').

242 *Retro* n. 22. Sia da Plutarco che da Appiano risulta con chiarezza che, mentre Scipione Nasica ed un gruppo di senatori suoi amici combattevano la loro battaglia sul fronte del senato, sul fronte dei *concilia plebis* erano schierati contro i graccani già numerosi emissari della *nobilitas*, a cominciare da alcuni tribuni della plebe.

243 Plut. *T. Gr.* 19.3-4. Scipione Nasica prese spunto da una notizia pervenuta dalla sede dell'assemblea. Tiberio, avendo saputo dal senatore Fulvio Flacco che i suoi avversari del senato avevano deciso di venire ad assalirlo essi stessi, visto che il console si rifiutava (cfr. c. 18), ebbe la cattiva idea di mettersi una mano sulla testa per far capire ai suoi amici, attraverso il baccano, che era imminente un pericolo di vita per lui; ma gli avversari si affretta-

rono ad interpretare questo gesto come una richiesta della corona e corsero in senato a riferirlo. Si noti che Plutarco parla della decisione di Nasica e dei suoi due volte: prima per dire che fu la causa del gesto sconsiderato di Tiberio Gracco, poi per dire che fu l'effetto di quel gesto, o meglio dell'interpretazione malevola che di esso fu dato.

[244] Appian. 1.16.67.

[245] Molti parlano tuttavia di un *senatusconsultum ultimum* che Publio Mucio si rifiutò di prendere in considerazione. Oltre che su Plut. *T. Gr.* 19, essi si basano su Val. Max. 3.2.17: *In aedem Fidei Publicae convocati patres conscripti a consule Mucio Scaevola quidnam in tali tempestate faciendum esset deliberabant, cunctisque censentibus ut consul armis rem publicam tueretur, Scaevola negavit se quicquam vi esse acturum. Tum Scipio Nasica 'quoniam' inquit 'consul dum iuris ordinem sequitur id agit ut cum omnibus legibus Romanum imperium corruat, egomet me privatus voluntati vestrae ducem offero ... Qui rem publicam salvam esse volunt, me sequantur'*. Su questo problema: GUARINO (nt. 166) 293, con bibliografia, cui *adde* UNGERN-STERNBERG (nt. 731) 7 ss.

[246] *Amplius*, sul punto: GUARINO (nt. 53) 716 ss.

[247] Sulle magistrature 'patrizie': GUARINO (nt. 18) n. 208.

[248] Tale sarebbe stata la *creatio* di un dittatore da parte del console, sia pure a seguito di un *senatusconsultum de dictatore creando*.

[249] La scena cui particolarmente si allude è quella del successivo 19 brumaio (10 novembre) 1799, quando le truppe di Napoleone Bonaparte invasero a Saint Cloud la sala di riunione del consiglio dei Cinquecento, svuotandola al rullo dei tamburi. Ma la costituzione vietava ai consoli di impiegare armati entro la cerchia del *pomerium*.

[250] La versione e le parole di cui nel testo si leggono in Val. Max. 3.2.17 (*retro* nt. 245). Secondo Plutarco, *T. Gr.* 19.5, Nasica s'alzò in piedi e disse: 'Visto che chi ha la massima autorità tradisce lo stato, mi segua chi vuole salvaguardare le leggi'. Anche per Plutarco, tutto sommato, l'argomento di Nasica fu quello che Cicerone avrebbe espresso col famoso detto: '*Summum ius, summa iniuria*'.

[251] Cfr. Plut. *T. Gr.* 19, Appian. 1.16.67-70, Oros. 5.9.2-3. Sul punto: GUARINO (nt. 53) 714 e nt. 90.

[252] Per un quadro aggiornato: L. LABRUNA, *Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana* (1980) 9 ss. *Amplius*: A. W. LINTOTT, *Violence in Republican Rome* (1968) *passim*; W. SCHULLER, *Die Rolle der Gewalt im politischen Denken der späten römischen Republik*, in *Index* 5 (1974-75) 140 ss.; GUARINO (nt. 53) 723 nt. 124.

[253] Cfr. Plut. *T. Gr.* 21.7, Diod. 34-35.7.3. Il verso di Omero è in *Odiss.* 1.47. In successiva occasione, interrogato sulla morte

di Tiberio Gracco, Scipione affermò '*Ti. Gracchum iure caesum videri*' (cfr. Cic. *de orat.* 2.106, Cic. *pro Mil.* 8, Liv. *ep.* 59, Val. Max. 6.2.3, Auct. *de vir. ill.* 58.8), ma la motivazione era presumibilmente quella di Vell. 2.4.4: *si is occupandae rei publicate animum habuisset, iure caesum.*

[254] Cfr. Cic. *pro Planc.* 88. Si noti che Cicerone qualifica '*fortes*' alcuni consoli che, come Lucio Opimio, scesero in campo per difendere la repubblica contro gli '*improbi cives*', mentre inserisce Publio Mucio tra i '*minus fortes, attamen tam iusti*' da non aver ostacolato la reazione di un privato cittadino.

[255] Cic. *de domo* 91: ... *Scipionis factum statim P. Mucius consul, qui in gerenda re putabatur fuisse segnior, gesta multis senatus consultis non modo defendit, sed etiam ornavit.* In ciò che scrive Cicerone vi è qualche palese esagerazione, ma è verosimile l'affermazione secondo cui Publio Mucio intervenne subito (*statim*), dunque ancora da console e prima che il senato autorizzasse i suoi successori alle *quaestiones extraordinariae* contro i graccani, a difendere l'operato di Scipione Nasica contro le critiche da esso sollevate. Beninteso, l'accertamento dei fatti, la riflessione sugli stessi, la ricerca dei 'precedenti' che li giustificassero richiesero un qualche tempo: lo '*statim*' di Cicerone va inteso, insomma, a lume di buonsenso.

14. La 'lex de capite civium'.

[256] W. Shakespeare, *Giulio Cesare*, atto III, scena II.

[257] Per tutti: Ungern-Sternberg (nt. 231) 21 ss.

[258] Cic. *de orat.* 2.70.285: *Placet etiam mihi illud Scipionis illius, qui Ti. Gracchum perculit: cum ei M. Flaccus multis probris obiectis P. Mucium iudicem tulisset: 'eiero', inquit, 'iniquus est'; cum esset admurmuratum, 'ah', inquit, 'P(atres) C(onscripti), non ego mihi illum iniquum eiero, verum omnibus'.*

[259] È abbastanza chiaro, come già detto nel testo, che l'episodio avvenne dopo che Publio Mucio aveva preso posizione a favore dell'iniziativa di Nasica, ma non è assolutamente il caso, almeno a mio avviso, di ritenerlo piú importante di quel che risulta dalla lettura di Cicerone: altrimenti si cade fatalmente nelle sottili discussioni riferite con molta diligenza dall'Ungern-Sternberg (*retro* nt. 257). Molto probabilmente Flacco non mosse un'accusa formale, e tanto meno egli propose Mucio a giudice dell'improbabile processo. L'espressione '*cum ... P. Mucium iudicem tulisset*', sta solo a significare che Flacco 'portò a sostegno' delle proprie accuse il giudizio autorevole di Publio Mucio. La pronta replica di Nasica si appigliò all'uso del termine '*iudex*' per introdurre, a maggior effetto della risposta, il termine tecnico '*eiero*' (o '*eiuro*').

[260] Fuori strada sono coloro che vedono nell'azione di Scipione

Nasica un'antigiuridicità da condannare, o almeno da tentar di giustificare. Sul punto: UNGERN-STERNBERG (nt. 231) 16 ss.

[261] *Retro* n. 23.

[262] Per una faccenda molto più complessa, quella dei Baccanali, la lettura di Liv. 39.8-19 induce a credere che, tra inchieste preliminari, delazioni, individuazione dei 'congiurati' e il resto, tutto si sia svolto entro i primi sei mesi del 186 a.C., prima cioè che il console Q. Marcio Filippo, ultimate le inchieste nei territori assegnatigli (*quaestionibus suae regionis perfectis*), si accingesse a recarsi con le sue truppe nella provincia della Liguria per una campagna che, purtroppo per lui, non andò a buon fine (cfr. Liv. 39.20.1).

[263] Cfr. Plut. *T. Gr.* 20 (*passim*); Sall. *Iug.* 31.7 (*Occiso Ti. Gracco, quem regnum parare aiebant, in plebem Romanam quaestiones habitae sunt*); Vell. Pat. 2.7.3 (*crudeles ... mox quaestiones in amicos clientesque Gracchorum habitae sunt*); Val. Max. 4.7.1 (*cum senatus Rupilio et Laenati consulibus mandasset ut in eos, qui cum Graccho consenserant, more maiorum animadverterent ...*).

[264] Cfr. Cic. *de amic.* 11.37, Val. Max. 4.7.1. *Amplius*: UNGERN-STERNBERG (nt. 231) 26 ss. Il compito della repressione fu espletato principalmente da Popilio Lenate, contro cui Caio Gracco indirizzò orazioni veementi: cfr. E. MALCOVATI, *Oratorum Romanorum fragmenta liberae rei publicae*[3] (1967) 184 s.

[265] Da ultimo: UNGERN-STERNBERG (nt. 231) 29 ss.

[266] *Retro* n. 46.

[267] Gli anni del 'fuoco sotto la cenere', sino al 123 (v. *retro* n. 25), furono dunque anni in cui P. Mucio stette alle spalle di Caio Gracco e della commissione agraria con i suoi consigli.

[268] *Retro* n. 3.

[269] 'Mit voller Sicherheit betrat er den Weg der Revolution und strebte er nach dem Ziel der Rache': parole famose di Th. MOMMSEN, *Römische Geschichte*[6] 2 (1874) 104 (cfr. *Storia di Roma antica*, tr. it. ed. Sansoni, 1963[2] 2. 127).

[270] Per tutti: WOLFF (nt. 158) 14 ss., 42 ss.

[271] *Retro* n. 26.

[272] ROTONDI (nt. 86) 308, dà invece la *lex de abactis* come approvata.

[273] Plut. *C. Gr.* 4. Sulla eloquenza di Caio, a confronto di quella del fratello, v. Plut. *T. Gr.* 2.

[274] Plut. *T. Gr.* 8.7. Cfr. anche Appian. 1.20.83 (sulla morte di Scipione Emiliano).

[275] V. tuttavia G. CORRADI, *Caio Gracco e le sue leggi*, in *St. it. fil. cl.* 5 (1927) 245 s. Per l'opinione corrente: ROTONDI (nt. 86) 309 s. (che mette la *lex de Popillio Laenate* prima dell'altra); WOLF (nt. 158) 14 ss., 36 ss.

[276] Della norma *de capite civis* parla Cic. *pro Rab. perd.* 4.12: *C. Gracchus legem tulit ne de capite civium Romanorum iniussu vestro iudicaretur*. V. anche Cic. *in Cat.* 4.5.10, su cui *schol. Cluniac.* 271 St.,

schol. Gronov. D. 287-289 St. Sul processo contro Popilio cfr. Vell. 2.7.4, Diod. 34.26, Cic. *posi. red. ad Quir.* 3.6 (v. anche *schol. Bob.* 111 St.), Cic. *de domo* 31.82 e 32.87, Cic. *Brut.* 34.128.

277 Plut. *C. Gr.* 4.1.

278 È pensabile che nel plebiscito rientrasse anche la cosí detta *lex Sempronia ne quis iudicio circumveniretur*, su cui: ROTONDI (nt. 86) 310; WOLF (nt. 158) 42 ss., con indicazione di fonti.

279 Cic. *de rep.* 2.31.54: *Provocationem autem etiam a regibus fuisse declarant pontificii libri (rell.).*

280 Che Rutilio fosse già morto ai tempi dell'andata in esilio di Popilio, risulta da Cic. *Tusc. disp.* 4.17.40, Plin. *n. h.* 7.122. Rutilio, comunque, essendo impegnato sino ai capelli in Sicilia, non aveva mai avuto concretamente a che fare con la *quaestio extraordinaria* del 132. Sul punto, per tutti: WOLF (nt. 158) 36 nt. 5, 37.

281 *Retro* n. 30.

282 Oros. 5.12.10: *Opimius consul sicut in bello fortis fuit ita in quaestione crudelis: nam amplius tria milia hominum suppliciis necavit, ex quibus plurimi ne dicta quidem causa innocentes interfecti sunt.* Sul *senatus consultum ultimum* del 121 fonti e letteratura in UNGERN-STERNBERG (nt. 231) 55 ss. Ma v. GUARINO (nt. 245) 281 ss., 293 s.

283 Cic. *in Cat.* 1.2.4. Cfr. anche Cic. *Phil.* 8.4.14, Plut. C. *Gr.* 14.3.

284 Liv. *ep.* 61: *L. Opimius accusatus apud populum a Q. Decio tr. pl., quod indemnatos cives in carcerem coniecisset, absolutus est.*

285 Cic. *part. orat.* 2.30.106.

15. LA 'COLPA' DI CAIO GRACCO.

286 Da ultimo: WIEACKER (nt. 25) 211 ss., con bibliografia. V. anche: BONA (nt. 14) 469, 478; GROSSO (nt. 17) 206 ss.; D. DAUBE, *Licinia's dowry*, in *St. Biondi* I (1965) 199 ss.

287 *Retro* n. 4. Cfr. MÜNZER, sv. *Licinius* (*Licinnia*) n. 180, in *RE.* 13.1 (1926) 496 s.

288 Cfr. A. GUARINO, *La condanna nei limiti del possibile*[2] (1978) 54 ss.

289 Piace immaginare, anche se è molto difficile che sia vero, che sia stata Licinia a mettere alle costole del vocioso marito quel liberto Licinnio (cosí chiamato dopo la manumissione?), che, con l'aiuto di un apposito strumento musicale, induceva il tono della voce di Caio a moderarsi quando avveniva che egli si inasprisse. Cfr. Plut. *T. Gr.* 2.6; Cic. *de orat.* 3.60.225; Val. Max. 8.10.1; Gell. *n. a.* 1.11.10 ss.; Amm. Marc. 30.4.19; Plut. *de cohib. ira* 6. Secondo un'opinione accolta da GROSSO (nt. 17) nt. 14, Licinnio sarebbe stato affrancato da Licinia dopo la morte del marito.

290 Cfr. Plut. *C. Gr.* 15.

291 Cfr. Plut. *C. Gr.* 17.6.

[292] Sul punto: M. FUHRMANN, sv. *Publicatio bonorum*, in *RE*. 23.2 (1959) 2491 ss.

[293] Sulla dote nel diritto greco: A. BISCARDI - E. CANTARELLA, *Profilo di diritto greco antico*[2] (1974) 115 ss.

[294] Iavol. 6 *ex post. Lab.* D. 24.3.66 pr. Per uno studio approfondito delle due serie di libri giavoleniani sui *posteriores*: S. DI PAOLA, *L'opera di Giavoleno Prisco sui 'Libri posteriores' di Labeone*, in *BIDR*. 49-50 (1947) 277 ss. Sul collegamento testuale tra la *sententia* di P. Mucio e Giavoleno: BONA (nt. 14) 469 nt. 143 (cui forse sfugge la probabilità che Servio abbia conosciuto il parere di Publio Mucio attraverso una delle consuete citazioni dedicate da Q. Mucio al padre). Di Servio Sulpicio va ricordato ancora una volta che scrisse un'opera di annotazioni a Q. Mucio (*Reprehensa Scaevolae capita, sive Notata Mucii*).

[295] *Amplius*: GUARINO (nt. 176) n. 51.3 e 51.4.

[296] Ecco la prima parte del testo: *In his rebus, quas praeter numeratam pecuniam doti vir habet, dolum malum et culpam eum praestare oportere Servius ait. ea sententia Publii Mucii est: nam* . . .

[297] Anche con i due punti, invece di una virgola, dopo *statuit*, il discorso è aggrovigliato. Di solito, si ritiene inserito lo *statuit*, mentre io preferirei, se del caso, espungere piuttosto lo *ait*. Quando al *culpam* prima di *praestari*, la parola è stata aggiunta per maggior chiarezza, ma il riferimento implicito, imposto dalla lettura della prima parte del testo, è evidente.

[298] WIEACKER (nt. 25) 211 s., con altra bibliografia.

[299] FUHRMANN (nt. 292) 2496.

[300] In questo senso: V. ARANGIO-RUIZ, *Responsabilità contrattuale in diritto romano*[2] (rist. 1958) 201 ss., che però ingiustamente collega la decisione (e il parere di Publio Mucio) all' 'odio della classe dominante contro un uomo che ne aveva messo in grave pericolo la signoria'.

[301] Si aggiunga che i figli sarebbero stati presumibilmente condannati nei limiti dell' '*id quod reus facere potest*': cfr. GUARINO (nt. 288) 61 ss.

[302] In questo senso, ed entro questi limiti, può darsi ragione al GROSSO (nt. 17) 210 s., secondo cui 'un vero e proprio provvedimento di confisca' non vi sarebbe stato. La conferma della mia tesi è data dal fatto che a Licinia non si oppose che la dote era stata confiscata col resto del patrimonio di Caio Gracco: dato che la pretesa era, tutto sommato, concretamente sostenibile, la difesa fu portata sul fatto che le *res dotales* erano perite (o sparite) nel corso dei disordini. A mio parere, è assolutamente ozioso tentar di precisare ulteriormente se la *dos Liciniae* comprendeva o non comprendeva anche danaro e beni fungibili, se si trattava di *dos aestimata* o meno, se facevano parte di essa anche beni immobili o no, e così via discorrendo.

[303] *Retro* n. 53.

[304] Sul tema, bibliografia in GUARINO (nt. 176) n. 99.
[305] *Retro* n. 3.
[306] *Retro* n. 54 e nt. 297.
[307] *Retro* n. 30.
[308] *Retro* n. 1 e nt. 4.

16. 'PHILOSOPHARI, SED PAUCIS'.

[309] B. CHWEDÉNCZUK, sv. *Coerenza*, in *Enciclop. Einaudi* 3 (1978) 282 ss. È ovvio che il concetto di coerenza può essere anche riferito ad un parziale arco di vita del soggetto considerato (es.: la giovinezza, la vecchiaia ecc.) o ad un parziale aspetto della sua attività vitale (es.: l'attività politica, l'attività giurisprudenziale ecc.).

[310] BEHRENDS (nt. 2) 26 ss. ('Reformjuristen um P. Mucius'), 51 ss., 104 ss. e *passim*; ID., *Prinzipat und Sklavenrecht. Zu den geistigen Grundlagen der augusteischen Verfassungsschöpfung*, in *Gött. Rwiss. St.* 111 (1980) 53 ss., spec. 68 ss. ('Der humanitäre Stoizismus der Juristen des Gracchenkreises').

[311] Da ultimo: J. BLEICKEN, *Staatliche Ordnung und Freiheit in der römischen Republik* (1972) 17 nt. 3; ID., *'Lex publica'* (1975) 320 nt. 154; C. A. MASCHI, *La scienza del diritto all'età dei Flavi*, in *AG.* 199 (1980) 41. Ma l'elenco potrebbe essere agevolmente arricchito.

[312] GUARINO (nt. 18) n. 285.

[313] V. invece: BEHRENDS (nt. 2) 51 ss., 113 ss.

[314] BEHRENDS (nt. 2) 26 ss. e *passim*. Per quanto riguarda Scipione Nasica Serapione, non va sottovalutato che egli giunse alla dignità di *pontifex maximus*, ma le testimonianze di una sua specifica competenza in materia diritto mancano del tutto. Né egli può essere confuso con C. Scipione Nasica *Corculum*, cos. 162 e 155, *pont max.*, di cui parla Pomp.*sing. enchir.* D. 1.2.2.37 (ma v. G. TIBILETTI, *Storie locali dell'Italia romana* [1978] 269 s. e, in senso contrario, A. GUARINO, *Tagliacarte*, in *Labeo* 25 [1979] 235 s.).

[315] BEHRENDS (nt. 2) 113 ss., ma già 27 ('Von ihm, dessen juristische Leistungen sonst kaum eine Spur hinterlassen haben, erfahren wir, dass er als Autorität in den Grundfragen des Rechts damals den etablierten Reformjuristen schliesslich den Rang ablief').

[316] V. *retro* n. 1 e 35.

[317] Cic. *de rep.* 1.13.19 e 20.

[318] *Retro* nt. 315.

[319] Sulla cortesia di Manilio nei riguardi di Lelio: *retro* nt. 2.

[320] *Immo vero te audiamus, nisi forte Manilius interdictum aliquod inter duos soles putat esse componendum, ut ita caelum possideant, ut uterque possederit.*

[321] *Tum Manilius: Pergisne eam, Laeli, artem inludere, in qua primum excellis ipse, deinde sine qua scire nemo potest, quid sit*

suum, quid alienum? Sed ista mox; nunc audiamus Philum, quem video maioribus iam de rebus quam me aut quam P. Mucium consuli. Con *'sed ista mox'* ogni discussione sull'*ars* dei giuristi viene accantonata. Ciò che importa al presente (*nunc, video*) è che Filo sia interrogato intorno a *'res'* piú importanti di quelle intorno a cui vengono interrogati, a causa della professione che esercitano, Manilio e P. Mucio.

[322] Cic. *de rep.* 1.18.30. Cfr.: F. D'IPPOLITO, *Sesto Elio e i Tripertita*, in *I giuristi e la città* (1979) 51 ss., specialm. 63 s. Il verso autentico di Ennio non era, probabilmente, quello riferito da Cicerone, ma quello che si legge in Gell. 5.15.9 (= 95 JOCELYN): *'philosophandum est paucis; nam omnino haud placet'* (cfr. M. BRETONE, *Rc. a La Penna*, in *QS.* 13 [1981] 337 e nt. 3).

[323] J. BEHRENDS, *Les 'veteres' et la nouvelle jurisprudence à la fin de la République*, in *RHD.* 55 (1977) 17 ss.

ARGOMENTI

Abrogatio magistratus 59, 107 ss., 111 ss.
M'. Acilius Glabrio (tr. pl. 123) 79 s.
actio rei uxoriae 138 s.
adfectatio regni 66
adsidui 43, 95
aedes 91
Se. Aelius Paetus (cos. 198) 153
Q. Aelius Tubero (tr. pl. 130?) 9 ss., 150
L. Aemilius Paulus (cos. 182) 48
ager Campanus 38
— colonicus 37
— compascuus 39
— occupatorius 40 ss., 88 ss.
— privatus 37 s.
— — vectigalisque 39
— publicus 37 ss.
— quaestorius 39
— scripturarius 39
agri in trientabulis dati 40
— viariis vicanis fruendi dati 40
alleati latini e italici 70 s., 78, 81 s.
ambitus 55
ammassi granarii 77
anakyklosis 32
annales maximi 26
Antipatro di Tarso 150
aqua et igni interdictio 102 ss.
M'. Aquilius (cos. 129) 9
Aristonico di Pergamo 21
assegnazioni viritane ex lege Sempronia 62 s., 94 ss.
Attalo III 64 s., 79
augures 26 ss.
L. Aurelius Orestes (cos. 126) 72

Bestiame (allevamento del) 39
Blossio di Cuma 31, 87
bina iugera 97
bona fides 91
'bonus pontifex' 22

Q. Caecilius Metellus Macedonicus (cos. 143) 12 s.
L. Calpurnius Bestia (cos. 111) 63
L. Calpurnius Piso Frugi (cos. 133) 52
capite censi 44
Carneade di Cirene 150
carriera curule 49
Cartagine 82 ss.
L. Cassius Longinus Ravilla (cos. 127) 73
Sp. Cassius Vicellinus (cos. 502) 68
cavalieri 35, 80 s.
Celtiberi 98 ss.
circolo degli Scipioni 9 ss.
Claudia (moglie di T. Gracco) 50
M. Claudius Clineas (leg. mil. 236) 99
App. Claudius Pulcher (cos. 143) 12 s., 50 s., 63, 86 s.
Cleone 52
coerenza 145 ss.
collegi sacerdotali 27 s.
coloniae civium Romanorum 35 ss., 96 s.
— Latinorum 35 ss.

coltivatori diretti 33, 42 ss., 94 ss.
concilia plebis e tribuni 112 ss.
consolato e tribunato 122 s.
contiones 55
Cornelia Scipionis ('madre dei Gracchi') 31, 48, 131
P. Cornelius Scipio Aemilianus (cos. 147, 134) 9 ss., 21, 48 ss., 66, 70 s., 131
P. Cornelius Scipio Nasica Serapio (cos. 138) 66 ss., 122 ss., 126 s., 150
Corsica 99
costi comparati 43
costituzione repubblicana 111
crimen regni 66
crimen reputundarum 80
crisi della repubblica 32 ss.

Decem libelli 24 s.
decuma 38, 40
deditio hosti 101 ss.
— Hostilii Mancini 100 ss.
destituzione di M. Ottavio 59 s., 107 ss.
dictator seditionis sedandae causa 122
Diofane di Mitilene 31, 87
distruzione di Fregellae 72
divisio et adsignatio agrorum 94 ss.
dominium ex iure Quiritium 88 s.
dos Liciniae 137 ss.
Duodecim tabulae 76, 89 ss., 120, 130

Ennius poeta 152 s.
equestri 35, 80 s.
Euno 52

Q. Fabius Maximus Allobrogicus (cos. 121) 78, 84
Fabrateria 72
C. Fannius M. f. (cos. 122) 10, 74, 82
feriae Latinae 9
fetiales 26 ss.
filosofia greca 148 ss.
flamines 27
Fregellae 72
frumentationes 76 ss.
M. Fulvius Flaccus (cos. 125) 63, 70, 79, 127
L. Furius Philus (cos. 136) 9, 100, 150 ss.
furtum 93

Guerra numantina 48 s., 52, 88 ss.

Heredium 97
hostes publici ex s. c. 84 s., 134 s.
C. Hostilius Mancinus (cos. 137) 49, 98 ss.
L. Hostilius Tubulo (praet. 142) 105

Inalienabilità ex lege Sempronia 95 ss.
intercessio tribunorum 49, 112 ss.
inurbamento 34
isolamento dell'oggetto di ricerca 14 s.
iterazione del tribunato di T. Gracco 117 ss.
M. Iunius Brutus (pr. 140?) 16 s., 88 ss., 102 s.
ius civile Romanorum 23
— pontificium 23
— publicum 26 ss.
ius honorum 81
— postliminii 101 ss.
— suffragii 81

C. Laelius Sapiens (cos. 140) 10 ss., 46 s., 66, 151 ss.
latifundia 41 s.
Latini coloniarii 35
legatus pulsatus 101
leges censoriae agrarie 45
leges Valeriae Horatiae 76
leggi 'precedente' 120 s.
legislazione de modo agrorum 44 s.
lex Acilia de repetundis 80
— Atinia de rebus subreptis 91 ss.
— Calpurnia de repetundis 80
— Clodia de exilio Ciceronis 120
— de Hostilio Mancino civitate danda 107
— de tribunato T. Gracchi 118 ss.
— Gabinia tabellaria 109
— Licinia de modo agrorum 44 s., 58
— Minucia de lege Rubria abroganda 83 s.
— Municipii Malacitani 110
— Papiria tabellaria 69 s., 109
— Rubria de colonia Carthaginem deducenda 82 ss.
— Sempronia C. Gracchi agraria 78
— Sempronia C. Gr. de capite civium 75 s., 129 ss.
— Sempronia C. Gr. de Popilio Laenate 75 s., 130 ss.
— Sempronia C. Gr. de provincia Asia 79 s.
— Sempronia C. Gr. de provinciis consularibus 79
— Sempronia C. Gr. frumentaria 76 s., 130
— Sempronia C. Gr. iudiciaria 80 s.
— Sempronia T. Gracchi agraria 60 ss.
— Sempronia T. Gr. de potestate M. Octavio abroganda 59, 108 ss., 131 s.
— Sempronia T. Gr. de triumviris 62 ss.
— Valeria de provocatione 76
— Villia annalis 49, 66
Licinia (moglie di C. Gracco) 135 ss.
C. Licinius Crassus (tr. pl. 145) 47
P. Licinius Crassus Dives 18, 180
P. Licinius Crassus Dives Mucianus (cos. 131) 12 s., 17, 18 ss., 28 ss., 63, 69, 86 s., 136
C. Livius Drusus (cos. 147) 17, 77
M. Livius Drusus (cos. 112) 74, 77 s., 79 ss.
luogo delle assemblee 110

Machiavelli 33
Sp. Maelius (tr. pl. 436) 68
mandato politico 112
M'. Manilius (cos. 149) 9 s., 16 s., 88 ss., 151 s.
M. Manlius Capitolinus (cos. 392) 68
massacro del Campidoglio 67 ss., 117 ss.
Massinissa 48
metodo prosopografico 14
Minucius (tr. pl. 133?) 181
M. Minucius Rufus (cos. 110) 83 s.
modus ex lege Licinia 44
— ex lege Sempronia 60 s.
Mucius (tr. pl. 133?) 121, 181

C. Mucius Cordus Scaevola (VI-V sec.) 17
P. Mucius Scaevola (cos. 175) 17
P. Mucius Scaevola (cos. 133) 10, 12 ss., 16 ss., 18 ss., 22 ss., 28 ss., 52, 67 ss., 86 ss., 97 ss., 107 ss., 117 ss., 126 ss., 135 ss., 145 ss.
Q. Mucius Scaevola (pr. 215) 17
Q. Mucius Scaevola (cos. 174) 17
Q. Mucius Scaevola (cos. 95) 21 s.
Q. Mucius Scaevola 'Augur' (cos. 117) 10, 17
Q. Mummius (tr. pl. 133?) 181
Sp. Mummius L. f. (leg. mil. 146) 10
Sp. Mummius L. f. Achaicus (cos. 146) 10

Nobilitas senatoria 33 ss., 43 ss., 80 s.
Numantia 48 s., 52, 88 ss.

M. Octavius (tr. pl. 133) 52, 58 ss., 107 ss., 131
occupatio agrorum 40 ss.
L. Opimius (cos. 121) 84 s., 134 s.
Oratio C. Gracchi de legibus promulgatis 73
oratoria dei Gracchi 131
ordo equester 35, 80 s.
— senatorius 33 ss., 80 ss.

C. Papirius Carbo (cos. 120) 63, 66, 69 s.
parelio del 129 10 s.
pascoli pubblici 39
pater patratus 100
piccola proprietà contadina 33, 42 ss., 94 ss.
plebe urbana 34 s.
Polibio di Megalopoli 32
M. Pomponius (amico di C. Gracco) 54, 170
pontefici 22 ss.
P. Popilius Laenas (cos. 132) 69, 75 s., 128, 131 ss.
M. Porcius Cato 'Censor' (cos. 195) 16, 45
M. Porcius Cato M. f. Licinianus (pr. des. 151) 16
possessio civilis 94
postliminium 101 ss.
privilegium 120 s.
procedure assembleari 109 ss.
proletarii 33 ss.
provocatio ad populum 130 ss.
publicani 38 ss.
publicatio bonorum 140 ss.

Quaestio ex lege de L. Opimio 134
— ex lege de Popilio Laenate 133
— extra ordinem in Gracchanos 69, 75, 128 ss., 135
— repetundarum 80 s.
questione agraria 42 ss.
questione del grano spagnolo 78

'Reformjuristen' 87, 149, 150
res extra commercium 41
— publicae 37
— subreptae 91 ss.
restituzione della dote 138 s.
retentiones dotales 141
reversus ab hostibus 101 ss.
rex sacrorum 27
rielezione di Caio Gracco 73 s.

riforma agraria 46 s., 57 ss., 71 ss., 86 ss.
rivolta siciliana 52
'rivoluzione romana' 30
rogatio Papiria de tribunis plebis reficiendis 66, 70
— Sempronia C. Gracchi de abactis 74 s., 130 s.
— Sempronia C. Gr. de civitate sociis danda 81 s.
— Sempronia T. Gracchi de pecunia regis Attali 65
— Sempronia T. Gr. agraria 52 s., 55 ss.
— Sempronia T. Gr. agraria altera 59
rogationes Livii Drusi 81 s.
C. Rubrius (tr. pl. 123) 79, 82
P. Rupilius (cos. 132) 69, 75 s., 128
P. Rutilius M. f. (tr. pl. 136) 100 s., 105
P. Rutilius Rufus (cos. 105) 10

Sacrosanctitas dei tribuni 123
schiavitù 36 s.
scriptura 38 s.
seditio C. Gracchi 140 ss.
Sempronia (moglie dell'Emiliano) 48
C. Sempronius Gracchus (tr. pl. 123) 13, 28 ss., 48, 52, 54, 63, 69, 71 ss., 79 ss., 126 ss., 135 ss.
Tib. Sempronius Graccus (cos. 177) 47 s., 99
Tib. Sempronius Gracchus (tr. pl. 133) 12 s., 28 ss., 47 ss., 57 ss., 61 ss., 65 ss., 107 ss., 117 ss., 126 ss.
C. Sempronius Tuditanus (cos. 129) 9, 17
senatus consultum ultimum 68, 84 s., 134 s.
Cn. Servilius Caepio (cos. 141) 73
sistema coloniario 35 s.
socii Romanorum 70 s., 78, 81 s.
sottoproletariato urbano 34 s.
sub-ruptum 92 s.
Ser. Sulpicius Galba (cos. 144) 20
C. Sulpicius Galba (triumv. agr. 121) 63

Tarquinio il Superbo 68
tempus ad usucapionem 90 ss.
theatralis licentia 87
thesaurus 91 s.
'tres, qui fundaverunt ius civile' 16 ss., 88 ss.
tribù rustiche 37 s.
tribunato della plebe 49 s., 106, 112 s.
trinoctium coniugale 87
trientabulum 40
triumviri agrarii 61 ss., 63

Usucapio 89 ss.
— thesauri 91 s.
'usus modernissimus Pandectarum' 143 s.

L. Valerius Flaccus (cos. 131) 21
vectigal 38 ss.
Vestales 27
veto tribunizio 49 s.
'videant consules' 65, 84 s., 134 s.
villae padronali 42
'vim vi repellere licet' 123 ss.
violenza 124 ss.
viritanus ager 38
viri sacris faciundis 27
votazioni assembleari 109 ss.

Finito di stampare
nella Tipografia C. Pipola & C.
Napoli - Aprile 1981